



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2020

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	75
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	159
Disegno di legge	»	160
Decreto-legge	»	161

ONOREVOLI SENATORI. - La risposta dell'Italia alla diffusione repentina dell'epidemia Covid-19 è immediata e incisiva.

Nel fronteggiare una crisi epidemiologica senza precedenti, l'Esecutivo si è dato tre obiettivi prioritari: proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.

È infatti unanime l'avviso che la risposta dei Governi debba essere indirizzata a frenare la crescita esponenziale del contagio e a evitare che la caduta temporanea del prodotto abbia effetti permanenti, travolgendo le attività produttive e disperdendo il capitale umano.

Il presente decreto mobilita tutte le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, garantendo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia.

Allo stesso tempo, adotta i provvedimenti necessari per affrontare l'impatto economico di questa emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese.

Si passa ad illustrare i singoli articoli.

Articolo 1

L'articolo è finalizzato ad attribuire la possibilità di incrementare il valore orario delle prestazioni straordinarie svolte dal personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

Articolo 2

L'articolo prevede un potenziamento strutturale degli uffici periferici del Ministero della salute nel nord Italia (uffici di sanità

marittima, aerea e di frontiera-USMAF, servizi assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile - SASN, uffici veterinari per gli adempimenti comunitari-UVAC e posti di ispezione frontiera-PIF), deputati ai controlli sanitari su passeggeri e merci presso i principali porti e aeroporti del Paese.

Al riguardo, va evidenziato che l'emergenza sanitaria in atto, oltre a generare la necessità di una rapida risposta in termini di personale sanitario addetto direttamente ai controlli sanitari, ha messo in luce l'esigenza di un potenziamento strutturale delle articolazioni territoriali del Ministero della salute, anche in considerazione degli effetti del processo di globalizzazione in atto, a garanzia dell'efficacia delle operazioni di controllo su merci e alimenti e, quindi, a tutela dei traffici commerciali e della competitività del sistema economico italiano.

Non è superfluo evidenziare che gli uffici periferici del Ministero, attraverso l'espletamento delle attività rese a richiesta e utilità dei privati, come previste dalla normativa vigente, assicurano notevoli entrate all'erario.

Grazie all'aumento dei posti a bando in procedure concorsuali in corso, sarà possibile assicurare che le assunzioni del personale interessato avvengano già a partire dal mese di giugno e che sia soddisfatto, almeno in parte, il bisogno straordinario di professionalità sanitarie, cui, allo stato, si fa fronte ricorrendo all'esterno.

Articolo 3

Si prevede il potenziamento delle reti di assistenza territoriale in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica.

La diffusione del COVID-19 interessa l'intero territorio nazionale; il numero dei contagiati e dei ricoverati presso le strutture ospedaliere e, in particolare, in terapia intensiva aumenta esponenzialmente.

Al fine di preparare una risposta adeguata a un ulteriore possibile incremento del numero dei ricoverati, sulla scorta delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, il Ministero della salute con circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria 1° marzo 2020, n. 2627, recante incremento della disponibilità di posti letto del Servizio sanitario nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19, ha richiesto alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di predisporre, con urgenza, un piano finalizzato ad aumentare, a livello regionale, del 50 per cento il numero dei posti letto in terapia intensiva e del 100 per cento il numero dei posti letto nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB n. 2619 del 29 febbraio 2020.

Onde consentire l'incremento delle attività assistenziali conseguenti alle ulteriori disponibilità di posti letto, il comma 1 della presente disposizione consente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle aziende sanitarie di stipulare contratti con le strutture private accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-*ter*, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Nel caso in cui le strutture pubbliche e quelle private accreditate individuate dal

Piano regionale non siano in grado di soddisfare il fabbisogno stimato dalla menzionata circolare del Ministero della salute 1° marzo 2020, ai sensi del comma 2, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, sono autorizzate a sottoscrivere contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* del medesimo decreto legislativo.

In altri termini, in considerazione del contesto emergenziale, si rinuncia, temporaneamente, ad avvalersi di strutture dotate dei più rigorosi requisiti richiesti per l'accreditamento, senza rinunciare alle garanzie assicurate da strutture che, munite dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, operano, attualmente, nel privato.

Con il comma 3 si dispone che, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione, le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio, nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le prestazioni rese sono remunerate dalle regioni richiedenti, corrispondendo, al proprietario dei beni messi a disposizione, una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del presente decreto.

Il comma 4 prevede che i contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2, nonché le misure di cui al comma 3, cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Con tale disposizione, si intende prevenire l'insorgere di ogni potenziale pretesa, in particolare, da parte delle strutture private autorizzate, che, natural-

mente, non potranno neanche rivendicare un diritto all'accreditamento.

Considerato che nelle regioni in crisi (ad esempio la Lombardia), sono state già attivate le misure previste da questo articolo per far fronte all'emergenza COVID-19, vengono fatti salvi gli accordi *medio tempore* stipulati dalle regioni e dalle aziende sanitarie con i soggetti accreditati in deroga ai tetti di spesa, nonché gli accordi stipulati in deroga alle disposizioni vigenti con strutture autorizzate non accreditate, al fine di incrementare la disponibilità di posti letto nei reparti di terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive.

Saranno parimenti fatte salve le misure adottate, nei confronti delle strutture private, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o delle aziende sanitarie ai sensi del comma 3, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19.

Articolo 4

L'articolo introduce norme dirette a individuare, e quindi a disciplinare, delle aree sanitarie temporanee, che le regioni e le province autonome potranno attivare in strutture di accoglienza e assistenza, pubbliche e private, così come in qualsiasi altro luogo idoneo.

I requisiti richiesti per l'accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.

Laddove necessario si potranno effettuare opere edilizie in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. Le opere edilizie po-

tranno essere altresì effettuate negli ospedali, nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle strutture accreditate e autorizzate.

La previsione ha un carattere che può definirsi residuale e di chiusura del sistema delineato per l'emergenza, con la specifica norma contenuta nel comma 3.

Articolo 5

L'articolo prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, avvalendosi di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto o in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l'adeguata fornitura nel periodo di emergenza del COVID-19.

Il Commissario straordinario, entro 5 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa. Tali finanziamenti potranno essere erogati anche alle aziende che forniscono mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, come previsto dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in corso di conversione.

Articolo 6

La disposizione prevede il potere del capo del Dipartimento della protezione civile di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, nonché del prefetto di provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di ido-

neità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, e le relative procedure indennitarie. Si tratta di una disposizione necessaria a garantire la disponibilità di beni, mobili e immobili, indispensabili per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Infine, solo qualora, una volta dimessi i pazienti in fase acuta, non sia possibile per gli stessi il confinamento al proprio domicilio, proprio per far fronte alle esigenze di accoglienza degli stessi, si consente al prefetto, sentito il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, di require strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Il parere del Dipartimento di prevenzione è necessario al fine delle verifiche di idoneità dei requisiti minimi strutturali.

Articolo 7

Con tale disposizione, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si approntano presidi sanitari straordinari anche per il Servizio sanitario militare in grado sia di fronteggiare il recente *trend* incrementale dei contagi sia di sostenere e supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Si tratta, in definitiva, di affrontare una situazione del tutto straordinaria, non codificata e senza precedenti, tenuta presente la ristrettissima tempistica a disposizione, approntando istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità, ancorché in linea con i principi generali dell'ordinamento, che consentono alla Ministero della difesa e alle Forze armate di approntare le indispensabili risposte connotate da credibilità, adeguatezza e tempestività. Ciò premesso, è fondamentale rinforzare temporaneamente, e in via eccezionale, i servizi sanitari delle Forze armate, attraverso il poten-

ziamento delle risorse umane e strumentali. In particolare, è stata stimata la necessità di incrementare il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l'arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Tale personale sarà inquadrato con il grado di tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri, in linea con la ripartizione in categorie per il personale militare prevista dal codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In particolare, a tale personale sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico indicati per i pari grado in servizio permanente. Ciò in analogia a quanto disposto per altre fattispecie di servizio temporaneo, tuttavia non utilizzabili nella situazione contingente a causa della ristrettezza dei tempi (articoli 937, comma 2, 988 e 1799, del citato codice dell'ordinamento militare).

Le predisposte procedure per l'arruolamento, per quanto semplificate, rispondono all'obiettivo di garantire, in una tempistica adeguata e comunque entro il prossimo mese di aprile, la selezione delle migliori professionalità possibili, attraverso i giudizi formulati dalle commissioni di avanzamento dell'Esercito italiano istituzionalmente competenti per tali necessità. Si tratta, in particolare, dell'analogha procedura utilizzata per la costituzione della cosiddetta « riserva selezionata », la cui disciplina discende dagli articoli 674, comma 5, e 987, del citato codice dell'ordinamento militare, per l'acquisizione di particolari e pregiate professionalità di cui le Forze armate risultano carenti per lo svolgimento delle attività operative prevalentemente all'estero.

Per la medesima finalità è altresì autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, let-

tera *d*), del citato codice dell'ordinamento militare.

Articolo 8

Nell'ambito delle misure approntate per affrontare la situazione emergenziale in atto connessa alla diffusione esponenziale del COVID-19, la disposizione è volta ad autorizzare il Ministero della difesa, per la durata dell'emergenza e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire fino a un massimo di sei incarichi a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Tale autorizzazione risponde alle necessità di far fronte all'incremento esponenziale delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di *test* patogeni rari, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale.

Il procedimento per il conferimento dei citati incarichi è analogo a quello già disciplinato dall'articolo 2, commi da 1 a 3, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, in riferimento alle misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale.

Parimenti, la disposizione prevede che le attività professionali svolte nell'ambito dell'incarico costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali future per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

Articolo 9

Con tale norma si adottano misure per fronteggiare lo stato di diffusione del virus COVID-19, che richiede un potenziamento

della sanità militare quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l'epidemia sta producendo. Il potenziamento richiede una serie di interventi volti soprattutto alla realizzazione delle strutture sanitarie dedicate e all'acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l'emergenza.

Il materiale di seguito elencato è necessario per supportare l'esigenza straordinaria di approntamento delle misure di gestione di pazienti in alto biocontenimento su tutto il territorio nazionale. In particolare, sono necessari:

l'acquisizione di due ospedali campali con le relative attrezzature, in grado di garantire le attività di terapia intensiva;

l'acquisizione di 6 ambulanze per il trasporto di pazienti in assetto di biocontenimento;

l'acquisizione di 3 camere isolate campali a pressione negativa e sistemi di trasporto isolati;

l'acquisizione straordinaria di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario;

l'acquisizione straordinaria di farmaci per assistenza e terapia di supporto;

il potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientifico del Policlinico militare « Celio » di Roma.

Scopo della disposizione è, pertanto, l'aumento delle capacità di ricovero sul territorio nazionale, sia in strutture sanitarie militari esistenti che in strutture campali a ciò destinate. Si rafforza inoltre la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia, nonché farmaci e dispositivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati.

Relativamente al comma 2, per la produzione e l'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, tra cui disinfettanti e

sostanze poste in commercio come germicide o battericide, è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del Ministero della salute, come previsto e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392.

Il Ministero della salute, con decreto 27 dicembre 2012, ha disciplinato le ipotesi in cui lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM) può essere autorizzato a produrre materie prime farmaceutiche, antidoti e altri medicinali per finalità di protezione e trattamento sanitario, in caso di particolari emergenze.

Considerata la difficoltà di approvvigionamento di disinfettanti da impiegarsi per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ravvisandosi l'opportunità di avvalersi dello SCFM quale risorsa fondamentale nella specifica materia, come già avvenuto in occasione delle misure emergenziali adottate in occasione del dilagare dell'influenza A(H1N1) (cosiddetta influenza suina), con la presente disposizione si autorizza lo SCFM alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, per oltre 35.000 litri.

Articolo 10

Con tale disposizione si consente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, con le medesime modalità di reclutamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata non superiore a sei mesi, un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici.

Articolo 11

L'articolo prevede che, per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'e-

mergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000. Per le medesime finalità l'Istituto è autorizzato ad assumere 50 unità di personale a tempo determinato, per il triennio 2020-2022.

Articolo 12

Si propone, quale ulteriore misura volta a far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e a garantire i livelli essenziali di assistenza, la possibilità di trattenere in servizio il personale del Servizio sanitario nazionale che avrebbe i requisiti per il collocamento in quiescenza, solo nell'eventualità in cui non sia possibile diversamente procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14. Considerato che si potrà ricorrere al trattenimento in servizio solo quando non sia possibile procedere diversamente al reclutamento, la disposizione dovrebbe essere neutra dal punto di vista finanziario.

Al comma 2, ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, si prevede la possibilità di trattenere in servizio il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

Articolo 13

La disposizione è finalizzata a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione

sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Con tale deroga, prevista soltanto per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si intende fornire alle regioni e alle province autonome la possibilità di poter far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario. A tal fine, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, nei limiti delle risorse previste dal medesimo decreto-legge.

Articolo 14

In considerazione dell'emergenza in atto, si propone di inserire una disposizione dal tenore analogo a quella di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, anche a coloro che lavorano nei settori delle imprese indispensabili alla produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici. A tali lavoratori, non si applicherà la misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15

La norma in esame è finalizzata a far fronte alla situazione emergenziale da COVID-19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e prevede, limitatamente al periodo dell'emergenza, la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il produttore, gli importatori e coloro che le immettono in

commercio autocertifichino sotto la propria responsabilità che la produzione e il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli *standard* di sicurezza.

La norma continua prevedendo che l'ISS intervenga comunque nel processo valutativo entro tre giorni dall'acquisizione dell'auto-certificazione da parte del produttore.

Articolo 16

La proposta normativa in esame muove dalla necessità di contenere il diffondersi del virus COVID-19, con specifico riguardo alla tipologia di lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell'esercizio della loro attività. Allo scopo, la norma consente, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, la possibilità che vengano utilizzati quali dispositivi di protezione di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso, come è noto, risulta già disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

La proposta normativa, al comma 2, è finalizzata a consentire sull'intero territorio nazionale, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, come misura di protezione individuale, l'uso di mascherine filtranti anche prive del marchio CE.

Articolo 17

Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie derivanti dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, la presente proposta normativa individua misure per semplificare la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, nonché in materia di uso compassionevole dei farmaci, per pazienti affetti da COVID-19.

La disposizione si riferisce alle sperimentazioni cliniche e all'uso compassionevole di farmaci per pazienti affetti da COVID-19, i cui protocolli di studio sono valutati dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che ne dà informazione anche al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Si prevede, inoltre, che il Comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», per la durata dello stato di emergenza sanitaria, divenga il Comitato etico unico nazionale per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici per pazienti affetti da COVID-19, nonché per gli usi terapeutici cosiddetti compassionevoli. Il Comitato etico unico nazionale acquisisce tutte le proposte di sperimentazione sui medicinali di fase II, III e IV per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché le richieste di uso compassionevole degli stessi farmaci, esprimendo un parere unico valevole su tutto il territorio nazionale da comunicare ai comitati etici territoriali di afferenza delle singole strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie interessate. Ai fini dell'espressione del parere, il Comitato si avvale della valutazione della CTS dell'AIFA.

È previsto inoltre che l'AIFA pubblichi sul proprio sito il parere del Comitato unico nazionale e che, ai fini della semplificazione e della razionalizzazione dei tempi, pubblichi anche una circolare per semplificare la modalità di acquisizione dei dati e le di adesione agli studi.

Articolo 18

Reca le disposizioni per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui agli articoli precedenti.

Articolo 19

La disposizione prevede norme speciali in materia di trattamento ordinario di integra-

zione salariale e assegno ordinario. In particolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Sono poi previste procedure semplificate derogando ai limiti previste dalla normativa vigente, per esempio escludendo il versamento del contributo addizionale. Sono stabiliti, inoltre, termini per la presentazione della domanda. Il predetto trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS.) I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Articolo 20

La norma prevede la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario ai sensi dell'articolo 19, dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo, altresì, deroghe ai termini procedurali previsti in materia dalla normativa vigente.

Articolo 21

Analogamente a quanto disposto dall'articolo 20, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, la norma introduce, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integra-

zione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19, anche in questo caso dispensandoli dal versamento dei contributi addizionali ed escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata.

Articolo 22

Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, le regioni e le province autonome possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Sono stabilite, inoltre, le modalità di concessione del trattamento ed è previsto un monitoraggio da parte dell'INPS.

Articolo 23

La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a dodici anni, di uno specifico congedo, riconosciuto a entrambi i genitori per un periodo complessivo, continuativo o

frazionato, comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

Articolo 24

La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.

Al personale sanitario tale beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

Articolo 25

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico è riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e della relativa indennità di cui all'articolo 22, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Il comma 3 estende al personale sanitario e ai ricercatori universitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19, la possibilità di optare, in alternativa agli speciali congedi, per il *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori di dodici anni, previsto dall'articolo 23, comma 8, per i lavoratori del settore privato, elevandone il relativo importo a 1.000 euro.

Articolo 26

Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato.

Articolo 27

È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima

data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.

Articolo 28

La norma riconosce un'indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Articolo 29

È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Articolo 30

È prevista in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Articolo 31

La norma stabilisce la non cumulabilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38.

Articolo 32

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equipa-

rate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.

Articolo 33

Sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020, mentre, per le domande presentate oltre il termine ordinario, viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono ampliati, altresì, di trenta giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

Articolo 34

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Articolo 35

I commi 1 e 2 della disposizione prevedono il differimento di una serie di termini al fine di prevenire gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate sulla funzionalità degli enti del Terzo settore che impediscono l'organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli enti medesimi.

La previsione di cui al comma 3 risponde alla medesima finalità relativamente all'ap-

provazione dei bilanci delle organizzazioni considerate, nel periodo transitorio, enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con riferimento a quelle per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 e che siano conseguentemente tenute, per legge o anche per disposizioni recate dai rispettivi statuti, a riunire gli organi competenti per procedere alla suddetta approvazione. Considerando che lo stato di emergenza di cui alla sopra citata deliberazione ha la durata di sei mesi, la disposizione concede agli enti un congruo termine per il completamento dell'adempimento in questione successivamente alla conclusione del periodo emergenziale.

Articolo 36

La disposizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede una serie di deroghe in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Essi, infatti, in deroga alla normativa vigente possono:

a) acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che l'immediata regolarizzazione del citato mandato, ai sensi della normativa vigente, deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;

b) approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;

c) entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Articolo 37

La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, termini che riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 38

La norma stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 39

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Articolo 40

Considerate le misure adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del

virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e la raccomandazione, contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera a, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020, con riferimento alle aree del Paese più colpite dalla diffusione del virus, di « evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute » e, all'articolo 3, comma 1, lettera c), con riferimento all'intero territorio nazionale, di « limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari », e considerato altresì che col decreto del Presidente del Consiglio di ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, sono state estese all'intero territorio nazionale le misure di contrasto e prevenzione già disposte per le aree del Paese più colpite col citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, si rende necessario limitare gli spostamenti non indispensabili delle persone. In proposito, l'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede che il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del reddito di cittadinanza non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, ai fini della convocazione, entro gli stessi termini, presso i servizi per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei comuni, per la sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale richiesti ai beneficiari della

misura non altrimenti esentati. La convocazione presso i servizi sociali ovvero presso i servizi per il lavoro genererebbe nelle attuali condizioni esigenze di spostamento e afflussi di personale presso i servizi pubblici che possono essere evitati con la sospensione dei termini previsti dall'articolo 4. L'articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019 prevede, al comma 2, la scelta da parte del beneficiario dell'assegno di ricollocazione, entro trenta giorni dal riconoscimento dello stesso, a pena di decadenza dal beneficio, del soggetto erogatore e l'inizio del programma di ricerca intensiva. Considerata la limitazione degli spostamenti e le altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, risulta di difficile attuazione la partecipazione e l'avvio a programmi di politica attiva anche in considerazione della sospensione delle attività prevista dallo stesso decreto. Analoghe motivazioni valgono per le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per i percettori di NASPI e DIS-COLL nonché per i beneficiari di integrazioni salariali di cui all'articolo 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Al termine del periodo di validità delle misure emergenziali, gli obblighi e i termini per la convocazione ai fini della sottoscrizione dei patti verrebbero ripristinati, non dovendosi contare, a tali fini, i giorni di sospensione e fermo restando il riconoscimento del beneficio anche per il periodo di sospensione dei termini. Per le medesime ragioni di opportunità sono sospesi anche gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12 marzo 1999, n. 68), le procedure di avviamento a selezione effettuate dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici (legge 28 febbraio 1987, n. 56), nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione a iniziative di orientamento nell'ambito del patto di servizio personalizzato (decreto legislativo

14 settembre 2015, n. 150), così come richiesto in sede di Conferenza Stato-regioni in data 12 marzo 2020.

Articolo 41

La norma prevede la sospensione dell'attività dei comitati centrali e periferici dell'INPS e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione.

Articolo 42

Il comma 1 dell'articolo 42 prevede la sospensione, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste da produrre all'INAIL per l'accesso alle prestazioni erogate dall'istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite.

Il comma 2, relativo alla tutela infortunistica dell'INAIL, ha una portata chiarificatrice in ordine ad alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa antinfortunistica nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro.

In particolare, il primo periodo stabilisce che il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all'INAIL, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio. La tutela assicurativa INAIL, di norma spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro o durante lo svolgimento delle attività lavorative, opera infatti anche nei casi di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro. Si chiariscono, inoltre, gli ambiti della tutela assicurativa, anche in considerazione delle misure di profilassi adottate dalle autorità sanitarie per la emergenza da infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2). È previsto che le prestazioni INAIL si applichino anche durante il periodo di quarantena o di perma-

nenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato, con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro.

La precisazione è utile anche al fine di evitare incertezze o sovrapposizioni in presenza di altri interventi di sostegno previsti per i periodi di astensione dal lavoro in questione a favore dei soggetti posti in sorveglianza sanitaria per i quali il contagio da occasione di lavoro non sia accertato, circostanza quest'ultima che esclude la possibilità di intervento della tutela assicurativa INAIL.

L'ultimo periodo dell'articolo in esame, nel precisare che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell'INAIL, dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, di cui agli articoli 19 e seguenti, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, concernente l'approvazione delle nuove tariffe dei premi INAIL e le relative modalità di applicazione. Ciò al fine di non far pesare direttamente su ciascun datore di lavoro pubblico o privato, l'eventuale aggravio di premio assicurativo derivante da un'oscillazione in *malus* scaturita dall'incremento dell'incidenza infortunistica/tecnopatica per infezione da Coronavirus (SARS-CoV-2), non certamente attribuibile a specifiche responsabilità o inadempienze del datore di lavoro, in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il contagio. Pertanto, in analogia a come l'istituto opera per altre tipologie di infortuni non direttamente imputabili al datore di lavoro, come ad esempio gli infortuni *in itinere*, gli effetti degli eventi in esame non fanno parte del bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di « caricamento » indiretto sul tasso medio nazionale.

Articolo 43

La norma prevede il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale.

Il comma 2, al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall'INAIL, prevede altresì l'autorizzazione all'assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

Articolo 44

La disposizione, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato « Fondo per il reddito di ultima istanza », volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 45

La disposizione si rende necessaria per evitare che il personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale sia chiamato a operare per ragioni indifferibili sprovvisto del rinnovo delle relative autorizzazioni tecniche.

Infatti, le disposizioni straordinarie adottate per l'emergenza epidemiologica impediscono lo svolgimento di quelle attività formative che necessariamente non possono essere erogate a distanza, come è il caso dei moduli di aggiornamento pratico.

Rimane fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare ugualmente la formazione teorica, in modalità a distanza.

Articolo 46

La norma dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è precluso per sessanta giorni l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. È previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Articolo 47

Il comma 1 stabilisce le condizioni di operatività delle strutture, pubbliche o private, accreditate presso il SSN, che erogano prestazioni per persone con disabilità. Per tutti i centri che erogano prestazioni socio-assistenziali, educative, socio-formative, sanitarie e socio-sanitarie (si è adottata una definizione ampia in considerazione della varia casistica di tali centri, spesso differenziati in base alla linea di finanziamento) si considerano prevalenti gli aspetti di prevenzione dal contagio e quindi si opta per la loro chiusura. Nel caso in cui però in tali centri siano previste prestazioni di tipo sanitario, non differibili, per persone con disabilità con alta necessità di sostegno, le stesse possono essere fornite con modalità e a condizione che siano rispettate le misure di contenimento e di distanziamento sociale prescritte. Quale disposizione di chiusura, e tenuto conto della possibilità che già alcune persone con disabilità abbiano spontaneamente rinunciato alla frequenza, l'ultimo pe-

riodo prevede la deroga a qualsiasi norma, disposizione o direttiva che preveda, in caso di assenza volontaria dalle attività di tali centri, la perdita del diritto di frequenza, stabilendo che per tutta la durata dello stato di emergenza, anche retroattivamente, le assenze non siano conteggiate e non costituiscono motivo di perdita del diritto di frequenza.

Ugualmente al fine di rafforzare la tutela del lavoratore che sia genitore convivente di una persona con disabilità, il comma 2 prevede che l'assenza dal posto di lavoro non possa costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei centri.

Articolo 48

La disposizione prevede che nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite progettazioni con gli enti gestori. Dette prestazioni sono retribuite ai gestori privati convenzionati con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio *standard*; la corresponsione della restante quota è subordinata alla verifica del mantenimento delle strutture attualmente interdette.

Tali pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia.

Articolo 49

In relazione all'emergenza epidemiologica, si propongono ulteriori interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie

imprese (PMI), integrativi della previsione dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 9 del 2020, che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo (comma 1), improntata a un'ottica sistemica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese.

In particolare, si prevede al comma 1, per un arco di tempo limitato:

a) la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo, ove previste. Dette commissioni vengono, infatti, tradizionalmente ribaltate dal soggetto finanziatore sul beneficiario e la loro eliminazione, pertanto, si traduce in un minor costo del credito per l'impresa;

b) l'innalzamento dell'importo massimo garantito a 5 milioni di euro, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo. Ai sensi della disciplina dell'Unione europea, l'operatività del nuovo limite è comunque subordinata all'adeguamento del metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) a suo tempo notificato alla Commissione europea;

c) l'innalzamento della percentuale massima di garanzia (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro;

d) l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10 per cento del debito residuo. La misura (fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio), consentirebbe di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute comunque affidabili dal sistema bancario;

e) il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle sezioni speciali per

innalzare fino al massimo dell'80 per cento la garanzia del Fondo sulle diverse tipologie di operazioni, incentivando anche l'impiego delle risorse comunitarie dei fondi strutturali;

f) l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza Coronavirus;

g) l'esclusione del modulo « andamentale » ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;

h) l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;

i) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;

j) la possibilità di accrescere lo spessore della tranche *junior* garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall'epidemia. La crescita del portafoglio garantito sarà ancora maggiore laddove intervengano le sezioni speciali delle regioni, delle amministrazioni e della Cassa depositi e prestiti e i confidi;

k) l'avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul microcredito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro;

l) possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle amministrazioni

di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento. Come già detto, infatti, l'integrazione con le sezioni speciali (regionali e nazionali) consente di portare all'80 per cento la garanzia diretta e al 90 per cento la riassicurazione su tutte le operazioni.

m) a sospensione per tre mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.

Il comma 2, invece, ha carattere strutturale ed è volto a estendere, anche a soggetti privati, la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI attraverso sezioni speciali (oggi riconosciuta a banche, regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della società di servizi assicurativi per il commercio estero - SACE S.p.A.), secondo le modalità stabilite dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 3 estende e rende strutturale l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi plafonate dall'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2018), compresi i portafogli di *minibond*.

Il comma 4 prevede la garanzia gratuita all'80 per cento del Fondo PMI anche per gli enti di microcredito (che siano PMI), affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria a operare attraverso operazioni di microcredito (a loro volta garantibili dal Fondo all'80 per cento e senza valutazione).

Il comma 5 eleva a 40.000 euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito, con aggiornamento del relativo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

Il comma 6 prevede un meccanismo di adeguamento delle percentuali massime di garanzia per l'ipotesi che il previsto *Tempo-*

rary Framework Covid 19 europeo consenta di incrementarle oltre l'attuale limite dell'80 per cento.

Il comma 7 rfinanzia, per i fini di cui al comma 1, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il comma 8 prevede di estendere anche al settore dell'agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie rilasciate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all'ISMEA per tali misure di garanzia.

Il comma 9 demanda a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la possibilità di prevedere ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90 per cento a favore delle banche e degli altri intermediari che erogino nuovi finanziamenti a favore delle imprese.

Il comma 10 contiene la copertura finanziaria dell'intervento.

Articolo 50

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), modificano la disciplina indicata all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di indennizzo per gli azionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), modificano la disciplina indicata all'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, in materia di indennizzo per gli obbligazionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

In considerazione dell'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del fondo indennizzo risparmiatori (FIR), per l'erogazione degli indennizzi, e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, le disposizioni di cui al comma 2 modificano l'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo. Il termine del 18 aprile 2020 è prorogato al 18 giugno 2020.

Articolo 51

Scopo della norma è prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (TUB) in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo. Nel luglio scorso è stato infatti istituito (ed è operativo a tutti gli effetti) l'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi iscritti al relativo elenco.

Contenere tali costi è possibile senza alcun onere per il bilancio dello Stato, agendo su due leve che corrispondono ai due commi della proposta normativa:

consentendo ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili (che hanno natura privatistica) in misura pari agli

importi corrisposti all'organismo che li vigila;

esplicitando che la natura giuridica di tale organismo è la medesima di quello (concepito contestualmente) degli agenti e mediatori creditizi, sicché risultano applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle (ben più onerose) in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.

I commi 1 e 2 comma dell'articolo 112-bis del TUB prevedono che « 1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ((...)), con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo. 2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2 ».

Ai sensi del comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: « I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato ». I fondi interconsortili, hanno natura privatistica e funzioni di carattere privatistico (riassicurano e prestano servizi ai confidi aderenti).

La possibilità per i confidi *ex* articolo 112 TUB di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell'Organismo che ha una funzione pubblica dai contributi per i fondi interconsortili appare un intervento particolarmente proporzionato all'attuale situazione.

Tra le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, « Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi » vi è la previsione di tre Organismi preposti alla tenuta di altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo (e, se del caso, di sanzione, inclusa la cancellazione) nei confronti dei soggetti, operanti nel settore finanziario, tenuti all'iscrizione.

Alla luce della predetta riforma del 2010, il TUB, per come riformato e vigente, prevede:

all'articolo 113, un Organismo preposto alla tenuta dell'elenco riservato agli operatori che, in deroga all'articolo 106, comma 1, esercitano l'attività di microcredito. Per consentire la costituzione di tale Organismo, al momento, si è in attesa della iscrizione di un numero di operatori sufficiente (nelle more l'elenco è tenuto dalla Banca d'Italia);

all'articolo 112-*bis*, un Organismo preposto alla tenuta dell'elenco dei confidi – enti mutualistici che facilitano i rapporti di credito delle piccole e medie imprese fornendogli garanzie a fronte dei finanziamenti bancari – con volume di attività minore di euro 150 milioni. Tale Organismo, disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, è stato costituito il 18 luglio 2019. Esso è tenuto a operare in ossequio allo statuto e al relativo regolamento approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 agosto 2019;

all'articolo 128 *undecies*, un Organismo preposto alla tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che è stato il primo ad essere costituito e opera regolarmente da diversi anni.

I tre Organismi, concepiti contestualmente, presentano evidenti affinità, a partire dalla personalità giuridica di diritto privato e da un sistema di finanziamento basato sui contributi versati dagli stessi soggetti tenuti all'iscrizione negli elenchi. Tuttavia, quando l'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del TUB si accingeva a divenire operativo, l'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (il cosiddetto « secondo correttivo ») ha modificato l'articolo 20 del decreto legislativo 141 del 2010, introducendo il comma 3-*bis*, il quale stabilisce che « L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego ».

La *ratio* di tale norma è chiaramente individuabile nella meritevole esigenza di contenere tempi e costi per l'operatività di un soggetto che svolge funzioni di interesse pubblico ma la cui natura giuridica è privata e i cui costi non gravano sullo Stato bensì, come già evidenziato, sui soggetti tenuti all'iscrizione (che, poi, li ribaltano sulla clientela, costituita per lo più da soggetti esposti al rischio di razionamento del credito).

Tali esigenze sono perfettamente identiche anche per gli altri due Organismi previsti dalla normativa di settore. Pertanto, considerato che il neocostituito Organismo per i confidi minori si va strutturando e ha preso a esercitare le proprie funzioni, si ritiene opportuno restituire l'originaria organicità alla materia e, quindi, superare le incertezze sulla possibile natura speciale (a vantaggio del solo Organismo *ex* articolo 128 *unde-*

cies) del comma 3-*bis* dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Articolo 52

La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), è stata recentemente modificata dalla direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, insieme a una organica riforma dei regolamenti dell'Unione europea, che hanno istituito le autorità europee di vigilanza nel settore finanziario (EBA, EIOPA e ESMA).

L'articolo 4 della nuova direttiva, recante i termini per il recepimento, al paragrafo 3, secondo periodo, prevede che: « Gli Stati membri applicano le misure di cui all'articolo 2, punto 1), entro 6 mesi e un giorno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva ». Si tratta di misure concernenti l'aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi privi di rischio in relazione al calcolo delle riserve tecniche. L'aggiustamento per la volatilità è una misura utilizzata largamente dalle imprese assicurative italiane al fine di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci (generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a variazioni nel profilo di rischio) e garantire che le stesse possano continuare a fornire coperture a lungo termine a un prezzo accessibile.

La modifica consiste nell'abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base, modifica necessaria allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello *spread* nazionale. Si è pertanto intervenuti sull'articolo 36-*septies*, comma 9, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo che la modifica abbia effetto a decorrere dall'esercizio 2019,

fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36-*octies*, ossia fatta salva l'adozione da parte dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) delle misure tecniche e dell'*endorsement* delle stesse da parte della Commissione europea mediante proprio regolamento di esecuzione per rendere concretamente applicabile l'aggiustamento per la volatilità.

Al fine di consentire al mercato italiano di utilizzare la misura già nel 2019 è opportuno anticipare il recepimento di questa parte della direttiva senza attendere l'inserimento della stessa in una legge di delegazione europea. Del resto, la disposizione in questione non contiene opzioni o discrezionalità di sorta e quindi è possibile il suo recepimento mediante una immediata modifica del citato codice delle assicurazioni private.

Articolo 53

Per mitigare le ripercussioni negative ai settori interessati dall'impatto dall'emergenza sanitaria in atto, è opportuno prevedere per il 2020 alcune misure di sostegno del credito all'esportazione, anche in coerenza con quanto emerso in occasione della presentazione del Piano straordinario per il *Made in Italy* nel corrente mese di marzo.

L'intervento normativo disciplina la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese italiane.

Più in particolare, la disposizione è intesa ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 6, commi 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (cosiddetto « riassicurazione MEF-SACE »), permettendo, in tal modo, il definitivo perfezionamento di operazioni commerciali strategiche per l'economia italiana e

il mantenimento dei livelli di occupazione in questo particolare frangente.

La disposizione precisa i limiti e le condizioni di riassicurazione da parte dello Stato in merito alle predette operazioni, nel rispetto dei principi generali che regolano la materia a legislazione vigente.

Articolo 54

Il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, (istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gestito da Consap S.p.A.) consente, ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:

cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

morte o riconoscimento di grave *handicap* ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

La disciplina attuativa del Fondo è stata adottata con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010 n. 132, come modificato e integrato dal decreto del medesimo Ministro 22 febbraio 2013, n. 37.

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi.

Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, (articolo 26) sempre in relazione all'emergenza Coronavirus, ha esteso l'intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Con la chiusura delle attività commerciali e professionali in conseguenza dell'epidemia da Coronavirus è plausibile ritenere che molte « partite IVA » si possano trovare in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale.

Al fine di offrire un sollievo immediato a tali soggetti in difficoltà la norma di cui al comma 1 si propone di ammetterli, a fronte di un calo apprezzabile del fatturato, ai benefici del Fondo.

Allo stesso tempo, tenuto conto del *gap* temporale che strutturalmente presenta l'ISEE nel registrare i cali di reddito si è ritenuto, nell'eccezionalità della situazione, di escluderlo dai requisiti per l'accesso al Fondo.

Il comma 2 è volto a fare chiarezza sugli oneri a carico del Fondo (e quindi dell'erario). La previsione originaria, infatti, rimetteva al Fondo il pagamento della quota interessi maturata nel periodo di sospensione, ma « al netto della componente di *spread* » fissata da ciascuna banca. Nel periodo più recente Euribor e IRS sono in territorio negativo; ne risulta una equivocità/inutilità della previsione.

In questo senso la norma chiarisce che il Fondo riconosce alla banca la metà della quota interessi.

Il comma 4 consente di dare rapida emanazione alla disciplina di attuazione.

Articolo 55

La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica. I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L'intervento consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che, a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.

Più in particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a:

i) perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, ai

sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

ii) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

Per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, ai soli fini della relativa applicazione, non rilevano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del TUIR, previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile.

Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente, il comma 5 stabilisce che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. Inoltre il comma 6 dispone che la norma in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, nel comma 1 viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso tempo, sempre ai fini della norma in esame, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate

da soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Ciò comporta, per fare un esempio, che se una società cede crediti per 1 miliardo di euro, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 milioni di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l'aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24 per cento – a 48 milioni di euro.

La trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio per non superamento del *probability test*, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.

La trasformazione avviene alla data della cessione dei crediti. Ciò significa che il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei crediti.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d'imposta l'eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o ceduti secondo le procedure dell'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame, devono

esercitare l'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. L'esercizio dell'opzione comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate ai sensi della presente disposizione nell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al citato articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

Articolo 56

La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia (comma 1). La finalità della moratoria è quella di evitare che, un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.

Il comma 2 dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti

o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

a) le linee di credito accordate « sino a revoca » e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;

c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19 (comma 3). Il comma 4 stabilisce inoltre che la disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del presente

decreto non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come « deteriorato » ai sensi della disciplina rilevante.

Il comma 5 dispone che la moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia.

La moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (cosiddette « concessioni », secondo la terminologia anche in uso nelle discipline di settore) in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. In questo periodo, gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell'eventuale scaduto e/o sconfinamento.

Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, è necessario prevedere una forma di garanzia pubblica che copra parzialmente le esposizioni interessate.

A tal fine, il comma 6 stabilisce che, per mitigare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell'epidemia causata dal Coronavirus e in linea con le previsioni di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono am-

messe, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (« il Fondo »). Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell'importo massimo garantito.

La garanzia copre solo parzialmente i danni subiti dalle banche in conseguenza dell'evento eccezionale e dal grave turbamento dell'economia costituito dall'epidemia e limita pertanto l'azzardo morale, e si estende a una quota degli importi così determinati:

a) su ciascuna linea di credito prorogata, a una quota pari al 33 per cento del maggiore credito utilizzato tra la data di entrata in vigore del decreto e il 30 settembre 2020;

b) su un importo pari al 33 per cento dei prestiti in scadenza che hanno beneficiato di un allungamento della durata;

c) su un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state sospese.

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l'attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi. Per i finanziamenti agevolati, è prevista una comunicazione all'ente incentivante.

Infine, con i commi da 7 a 11, si disciplinano modalità e termini in base ai quali la garanzia viene in essere e può essere escussa, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio.

Articolo 57

La disposizione è finalizzata a supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In estrema sintesi, la disposizione consente:

i) alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;

ii) a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali *plafond* di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;

iii) allo Stato, di concedere « controgaranzie » fino ad un massimo dell'80 per cento delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

L'attuazione in termini operativi della disposizione – sul fronte dei finanziamenti concretamente garantibili – potrà essere variamente modulata a seconda delle esigenze delle imprese colpite dall'emergenza e del sistema bancario (ad esempio, CDP potrà concedere garanzie su portafogli di finanziamenti bancari, anche di prima perdita – cosiddetto « *first loss* » – ovvero, eventualmente, garanzie su singoli finanziamenti assunti dalle banche – cosiddetto « *loan by loan* »).

In particolare, l'operatività di portafoglio interviene su aggregati omogenei di finanziamenti bancari: la garanzia è prestata sul portafoglio complessivo di finanziamenti e copre porzioni del portafoglio stesso caratterizzate da differenti livelli di rischio. Nello specifico, in caso di garanzia di prima perdita, la garanzia copre tutti i finanziamenti non ripagati fino a una quota massima percentuale predefinita (cosiddetto « *cap* massimo alle perdite »). In caso di prima perdita pari ad esempio al 10 per cento del portafoglio di finanziamenti, la leva della garanzia è almeno 20x (per cui, per ogni euro garantito l'ammontare del portafoglio di finan-

ziamenti è almeno di venti euro). Nel caso di specie, con una dotazione del fondo MEF pari a 500 milioni di euro, si garantirebbero portafogli bancari per un ammontare complessivo di almeno 10 miliardi di euro. Si segnala, peraltro, che il meccanismo consentirebbe alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare la cosiddetta « *supervisory formula* » sulla *tranche senior*: in forza di tale formula, le banche applicano una percentuale di assorbimento del loro capitale sui singoli finanziamenti pari al 15 per cento anziché, tipicamente, al 75/100 per cento. In questo modo, le banche hanno incentivo ad erogare più credito alle imprese grazie al ridotto assorbimento di capitale.

Nei limiti previsti dal *cap* massimo alle perdite, con un finanziamento bancario pari a 100 euro, la Cassa depositi e prestiti (CDP) potrà assumere sino all'80 per cento del rischio e il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) potrà assumere sino all'80 per cento del rischio CDP. In altre parole, il rischio residuo per il MEF sarebbe pari al 64 per cento, quello CDP al 16 per cento, quello della banca pari al 20 per cento. Tale meccanismo consente di eliminare fenomeni di *moral hazard* in quanto i soggetti interessati assumerebbero tutta quota parte del rischio.

Lo strumento non si sovrappone al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) in quanto, tra l'altro:

assume un ambito soggettivo ben più ampio. Mentre il Fondo PMI opera solo a beneficio di PMI (imprese con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro annui, numero di dipendenti inferiore a 250 unità e attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro), il meccanismo di cui alla proposta normativa potrà operare anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della normativa europea quali, ad esempio, le cosiddette « imprese Mid-Cap » (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3.000 unità);

assume un ambito oggettivo più ampio: il meccanismo di cui alla proposta normativa potrà operare su portafogli già esistenti, differenziandosi così dall'operatività del Fondo che, invece, opera garantendo unicamente nuovi portafogli (cosiddetto « portafogli di nuova originazione »);

non assorbe in alcun modo il regime « *de minimis* »: il meccanismo del Fondo di garanzia PMI si inquadra nell'ambito del regime « *de minimis* », per cui le imprese possono ottenere i benefici del Fondo solo entro i limiti della normativa europea (Equivalente Sovvenzione Lorda pari a 200.000 euro in 3 anni). Il meccanismo di cui alla proposta normativa, invece, non assorbe in alcun modo il predetto limite « *de minimis* ».

I due strumenti, pertanto, sono pienamente complementari e il decreto ministeriale attuativo potrà meglio definire i rispettivi ambiti applicativi.

Più in particolare, la disposizione prevede:

che le esposizioni (anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti) assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato in relazione all'emergenza epidemiologica possono essere assistite dalla garanzia dello Stato;

che la garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP a prima domanda, è onerosa, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si stabiliscano le modalità attuative della disposizione, ivi inclusi i settori in cui le imprese beneficiarie operano, ulteriori rispetto a quelli identificati dalla proposta normativa. La percentuale della garanzia non può eccedere l'80 per cento dell'esposizione di CDP.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è assicurata comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo di garanzia PMI);

che, a copertura delle garanzie dello Stato, sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

Articolo 58

La disposizione prevede la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, (fondo 394 gestito da Simest SpA) e diretti al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese esportatrici. La misura riguarda 1457 imprese, in tutti i settori.

Articolo 59

La modifica si rende necessaria in considerazione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, al fine di agevolare, rispetto alle richieste di fornitori esteri che in altra modalità non sarebbero disposti a reperire sul mercato forniture essenziali da parte di regioni, Protezione civile e suoi soggetti attuatori che, al momento, non riescono a operare sul mercato estero senza che venga prestata idonea garanzia in loro favore, nei confronti di soggetti terzi esteri. In tal senso appare necessaria l'integrazione del decreto legislativo

nella parte in cui individua le funzioni della SACE S.p.A.

Articolo 60

La disposizione proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020.

Articolo 61

Il vigente articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i *tour operator* aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La norma in esame, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, estende la sospensione di cui al citato articolo 8 a ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza e della gestione di fiere ed eventi,

Tale sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Inoltre il comma 3 prevede nei confronti dei medesimi soggetti la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Il comma 4 prevede che, alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi ai sensi dei

commi precedenti e dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 9 del 2020 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi - oltre che in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, come previsto dal comma 2 del predetto articolo 8 - anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Infine, il comma 5 disciplina la sospensione per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera *a*), stabilendo che le stesse possono non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

Articolo 62

La norma contiene misure di sostegno per i contribuenti, correlate alle misure introdotte per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consistenti nella sospensione dei termini per gli adempimenti e di taluni versamenti.

Più in particolare, al comma 1 si prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, rimanendo ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Per quanto riguarda i versamenti, la disposizione stabilisce, al comma 2, specifiche previsioni per sostenere i titolari di partita IVA di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno determinato maggiore incidenza sulla liquidità. Ai suddetti soggetti è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, relativi all'imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 3 estende la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 2, anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori ai 2 milioni di euro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province più colpite, che in data 14 marzo presentavano un rapporto tra casi totali Covid-19 e popolazione superiore a 200 per 100.000 abitanti.

Il comma 4 dispone che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta « zona rossa » restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2020.

Il comma 5 disciplina la ripresa della riscossione, prevedendo che i versamenti sospesi, ai sensi dei commi 2 e 3, e del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un

massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Il comma 6 prevede che gli adempimenti sospesi siano effettuati entro il 30 giugno 2020.

Infine, il comma 7 dispone in favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, il non assoggettamento alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché a quelle previste a titolo d'imposta e a titolo d'acconto dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, da parte del sostituto d'imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 63

L'articolo prevede l'erogazione di un *bonus* di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 64

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, il comma 1 della disposizione introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo del credito d'imposta di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 rinvia le disposizioni di attuazione del credito d'imposta a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della disposizione.

Articolo 65

La disposizione in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e con-

tenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID-19.

In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2020, n. 64, recante ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 66

La norma è finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19.

Il comma 1 prevede che per le predette erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, nonché di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

Il comma 2 – perseguendo le medesime finalità – estende alle predette erogazioni liberali le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. Ai fini

dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Articolo 67

L'articolo sospende, coerentemente con la disposizione di carattere generale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte e al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di consulenza, il comma 1, secondo periodo, della disposizione in esame, prevede la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello presentate a norma dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze, previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

Inoltre, in relazione alle medesime istanze di interpello, il comma 2 stabilisce che –

laddove tali istanze siano presentate durante il periodo di sospensione – i termini per la risposta, così come il termine previsto dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2015 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Infine, in considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Sono, altresì, sospese le attività consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-*bis* del codice di procedura civile, nonché 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La disposizione non si applica nei casi di indifferibilità e urgenza.

L'articolo si conclude prevedendo, in generale, che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Articolo 68

L'articolo 68, al comma 1, prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. E' prevista l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Il comma 3, infine, contempla, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-*ter*» (articolo 3, commi 2, lettera *b*), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 3 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio» (articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), coerentemente con il termine individuato in applicazione della previsione del comma 1.

Il comma 4 prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (cfr. articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1999, n.112), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Ciò, tenuto conto:

della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;

dell'esigenza di evitare che l'approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell'assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.

Articolo 69

I decreti del Presidente del Consiglio di ministri, adottati nei mesi di febbraio e di marzo per far fronte all'emergenza Coronavirus sul territorio nazionale, hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull'intero territorio nazionale, delle sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e, parzialmente dei bar e altri esercizi pubblici ove sono collocati il maggior numero di apparecchi da intrattenimento (AWP) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del medesimo te-

sto unico, rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio (che riguarda naturalmente anche gli operatori del gioco) e che impedisce materialmente il prelievo del contante dagli apparecchi medesimi.

La sospensione dei termini di versamento del prelievo erariale unico (PREU) di cui al comma 1 dell'articolo in oggetto e la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute consentirebbe, peraltro, all'intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato di far fronte all'emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali.

Il comma 2 stabilisce che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell'attività, disposti in relazione all'emergenza sanitaria in atto.

Il comma 3 proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l'indizione delle gare delle scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.

Articolo 70

La disposizione reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti

e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del « Coronavirus », alla cosiddetta Brexit, nonché dell'azione di contrasto alle frodi in materia di accisa nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, dell'attività di accertamento e controllo connesse alla lotteria nazionale degli scontrini, nonché alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e di nuove imposizioni (bevande edulcorate, imposta sui prodotti accessori dei tabacchi da fumo, *plastic tax*) e in ambito doganale.

La parte prevalente delle risorse variabili destinate a finanziare il salario accessorio del personale è da tempo non utilizzabile a causa delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa succedutesi nel tempo (articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, da ultimo, articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75). Ci si riferisce in particolare alle risorse variabili accertate e trasferite con decreto del Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Si tratta di importi consistenti che solo le agenzie fiscali si trovano a non poter utilizzare per intero. E si tratta, in larga prevalenza, di somme derivanti dall'attività di controllo tributario svolta proprio dal personale delle agenzie fiscali. A partire dall'anno 2012, delle somme trasferite a tale titolo per un importo medio annuo di 40 milioni di euro circa, oltre la metà sono rimaste inutilizzabili tanto da arrivare nel 2017 a disporre di un importo non attribuito al personale di circa 124 milioni di euro relativi agli ultimi sei anni.

In tale contesto, la norma proposta intende introdurre una deroga a tali limiti, deroga giustificata dal particolare rilievo strategico dell'attività svolta dall'Agenzia. La

misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate. L'incremento sarà pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate a tutto il personale. Le somme in questione deriverebbero da maggiori finanziamenti.

Articolo 71

L'articolo prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal titolo IV e dall'articolo 36 possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.

TITOLO V ULTERIORI DISPOSIZIONI

CAPO I ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CIV-19

Art. 72 (*Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese*)

Il comma 1 istituisce il Fondo per la promozione integrata da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, attraverso la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione

delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nonché attraverso il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni. Inoltre, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è costituita una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del citato decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n.394 del 1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni.

Il comma 2 prevede alcune disposizioni temporanee necessarie a snellire i procedimenti di spesa degli stanziamenti di cui al comma 1 e di quelli afferenti al piano straordinario per la promozione del *made in Italy* di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164.

Il comma 3 conferma che gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti alle linee guida strategiche per l'internazionalizzazione delle imprese dettate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

Art. 73 (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*)

Al comma 1 si consente, temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza, lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte comunali, dei consigli dei comuni, delle province e della città metropolitane e degli organi collegiali

degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, anche nel caso in cui non sia stata regolamentata tale modalità di svolgimento, evidentemente utile per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

La disposizione lascia ampia autonomia all'ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza, con atto del presidente del consiglio (ove previsto dalla vigente normativa) o del sindaco, che fissi criteri volti ad assicurarne la regolarità e la trasparenza, nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla norma (identificazione certa dei partecipanti, assicurazione della regolarità dello svolgimento delle sedute, garanzia dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adeguata pubblicità delle sedute.

Il comma 2 estende la possibilità di svolgimento in videoconferenza per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, a condizione che sia garantita la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Il comma 3 sospende l'applicazione dei commi 9 e 55 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, stante l'impossibilità, a causa dell'emergenza epidemiologica, di convocare i sindaci in assemblea. Le modalità procedurali previste ricalcano un modello già adottato da numerosi regolamenti comunali, nonché nella prassi delle società private.

Il comma 4 estende alle associazioni private anche non riconosciute e alle fondazioni la modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Art. 74 (*Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno*)

Il comma 1, per lo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, autorizza la spesa complessiva di euro 59.938.776 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Il comma 2, al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di polizia e alle Forze armate compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia costiera, autorizza la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, di cui euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.000.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo.

Il comma 3, per lo svolgimento di compiti demandati al del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale impiegato, autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.973.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per i richiami del personale volontario e di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di

servizio, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.

Il comma 4 riguarda l'Amministrazione civile dell'interno, anche nella sua articolazione territoriale (prefetture - Uffici territoriali del Governo UTG), che per garantire le attività demandate ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente attualmente in servizio. Si autorizza, per un periodo di ulteriori novanta giorni, la spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per oneri di missione, per oneri sanitari, di pulizia e di igiene nonché per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile, al fine di garantire, il contenimento della diffusione dell'agente patogeno. Gli incrementi previsti sono disposti in deroga al limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, in materia di spese per missioni.

Il comma 5 autorizza la spesa complessiva, per l'anno 2020, di euro 2.081.050 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, le questure e le articolazioni territoriali del predetto Dipartimento di pubblica sicurezza e gli uffici di gabinetto-Cifra e lotta alla criminalità organizzata delle prefetture - UTG.

Il comma 6 prevede, in via straordinaria, la riduzione da due anni ad un anno del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a Serie Speciale - « Concorsi ed esami », numero 49, del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 7, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigen-

ziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, autorizza la spesa complessiva di euro 6.219.625 per l'anno 2020, di cui euro 3.434.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)

Si favorisce l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e più in generale favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto degli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in *cloud*, anche basate sul modello *software as a service* (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitali di erogazione dei servizi per via telematica.

Il comma 1 consente alle amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché alle autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, fino al 31 dicembre 2020, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Il comma 2 dispone che gli atti con i quali sono indette le procedure di acquisto

avviate con le modalità di cui al comma 1 devono essere trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il monitoraggio e la verifica dell'impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

Art. 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19)

Al fine di offrire immediato supporto a tutte le iniziative e misure di sviluppo del lavoro agile, di immediata diffusione di servizi in rete per cittadini e imprese e, più in generale, di digitalizzazione e di innovazione tecnologica che si impongono quali misure urgenti e necessarie di contrasto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 dispone un ulteriore contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, chiamati ad operare, sino al 31 dicembre 2020, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'attuazione delle misure di innovazione tecnologica e di digitalizzazione assunte per fronteggiare e contenere il diffondersi del Virus COVID 19.

Il comma 2 conferma la validità e l'efficacia degli incarichi, adottati, anteriormente al 30 dicembre 2019, fino alla naturale scadenza indicata nell'atto di conferimento

Gli esperti sono nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati il contingente di tali esperti, la composizione e i relativi compensi.

Art. 77 (*Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici*)

La disposizione prevede uno stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle scuole statali e a quelle paritarie pubbliche di acquistare materiali per la disinfezione dei locali, con particolare riferimento al momento della riapertura dopo la sospensione delle attività didattiche disposta in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19.

Lo stanziamento è altresì utile per l'acquisto di gel sanificante e altri materiali per la protezione e l'igiene personale.

Art. 78 (*Misure in favore del settore agricolo e della pesca*)

Il comma 1 prevede la possibilità di aumentare dal 50 al 70 per cento la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

Il comma 2 prevede la costituzione di un fondo nello stato di previsioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di 150 milioni di euro per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare il fondo opera in regime *de minimis* ed è destinato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. I criteri e le modalità sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 3, atteso che le misure di contenimento per la diffusione del COVID19 hanno fortemente depresso gli acquisti di prodotti alimentari e messo a rischio la distribuzione delle derrate gratuite agli indi-

genti, prevede il finanziamento di 50 milioni di euro per il Fondo nazionale di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 79 (*Misure urgenti per il trasporto aereo*)

Il comma 1 riconosce l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il comma 2, in linea con la normativa dell'Unione europea e con le dichiarazioni della Direzione generale della Concorrenza della Commissione, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico, riconosce misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività.

Il comma 3, in considerazione della particolare situazione determinata per Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa, entrambe in amministrazione straordinaria, dall'epidemia da COVID-19, prevede che sia autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta.

Le modalità di costituzione della nuova società sono disciplinate rinviando allo strumento più rapido, ossia il decreto del ministro dell'economia e delle finanze, la definizione degli elementi essenziali della società, incluso l'oggetto sociale, al fine di procedere in caso di necessità con la massima speditezza.

Il comma 4 prevede altresì che il Commissario straordinario delle società di cui al

comma 3 sia autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione, in modo da assicurare in modo rapido ed efficiente l'adempimento dei compiti dell'amministrazione straordinaria e l'ordinato svolgimento delle attività dei complessi aziendali.

Il comma 5 prevede che alla società di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le disposizioni contenute nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il comma 6, ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con esclusione di ogni altra disciplina eventualmente applicabile.

Art. 80 (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)

Lo strumento agevolativo negoziale dei contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale. Attual-

mente, la dotazione finanziaria disponibile è di 100 milioni di euro, assegnati dalla legge di bilancio 2020. La disposizione autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 81 (Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020)

In considerazione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, la disposizione interviene sul termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, fissandolo in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352

Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

La norma è volta a stimolare interventi di potenziamento delle infrastrutture e ad assicurare la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (*smart working, e-learning*) o di passare il proprio tempo in casa (informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online) utilizzando la rete internet o i tradizionali servizi voce e dati.

I commi 1, 2 e 3 dispongono che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche adottano misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Il comma 4 dispone che le imprese fornitrici di reti e di servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti « prioritari » dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali.

Il comma 5 prevede che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico quali imprese di pubblica utilità assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

Il comma 6 dispone che l'Autorità di regolamentazione da un lato consenta che le misure vengano attivate tempestivamente rendendo le regole flessibili in situazione di emergenza; dall'altro verifichi che le iniziative stesse siano compatibili con gli obiettivi della regolamentazione e promuovano condizioni efficaci ed efficienti in una visione di sistema

Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

Con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, è stato previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020.

Il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto impone la necessità ed urgenza di prorogare il termine fissato, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto dell'emergenza sanitaria in corso.

Si ritiene pertanto, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo per contenere gli effetti dell'epidemia in corso, di dover prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020. Va conseguentemente differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all'articolo 2.

La disposizione qui illustrata ricomprende in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 del vigente decreto-legge n. 11 del 2020, riproponendone le disposizioni con taluni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l'effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale.

Oltre a prorogare al 15 aprile 2020 il rinvio delle udienze, il comma 2 sostituisce il riferimento ai « procedimenti indicati al comma 1 » dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, con quello ai « procedimenti civili e penali », in modo da chiarire ed estendere la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente l'amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall'altro lato, considerata la straordinaria emergenza che l'aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici, dilata la sospensione oltre i confini della « pendenza » del procedimento.

Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ri-

durre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro.

Con riguardo al riferimento alla «pen- denza» dei giudizi - che aveva indotto in alcuni il dubbio circa, ad esempio, l'estensione della sospensione al termine per la proposizione dell'impugnazione delle sentenze - si è ritenuto di riformulare la previsione, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.

Pertanto, il secondo periodo del comma 2 chiarisce - rispetto alla originaria formulazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020 - che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo), si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali).

Il quarto periodo del comma 2, modificando l'originario impianto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, mira a risolvere i problemi interpretativi connessi al computo dei termini «a ritroso», optando per un meccanismo che - in linea generale - ricalca quello del terzo comma dell'articolo 164 del codice di procedura civile, tenendo tuttavia conto del fatto che non tutti i termini a ritroso sono collegati allo svolgimento di una udienza. Nell'evidente impro-

ponibilità di una soluzione che faccia comunque decorrere il termine a ritroso anche durante il periodo di sospensione, ledendo in tal modo i diritti della parte nei confronti decorre, si è quindi optato per un meccanismo di differimento dell'udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto *ex novo* ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione.

Il quinto e ultimo periodo del comma 2 chiarisce espressamente che si intendono sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie nonché il termine (novanta giorni dalla data di notifica del medesimo ricorso) per la eventuale conclusione della procedura di mediazione tributaria prevista per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.

Il comma 3 ripropone, con alcune modifiche, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 11 del 2020, recanti l'elenco delle eccezioni alla regola della generalizzata sospensione dei termini e dei rinvii d'ufficio delle udienze.

In particolare sono introdotti, tra i procedimenti civili ai quali non si applica il rinvio, quelli riguardanti le «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità». Si tratta di locuzione ripresa dalle indicazioni dell'Unione europea e, in particolare, dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 (articolo 1), per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari *stricto sensu* il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto.

Per quanto riguarda i procedimenti penali, viene previsto che per le udienze penali in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive o applicate misure cautelari, si applica il rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza. Per tali

udienze il regime applicabile ai procedimenti a carico di minorenni viene equiparato a quello dettato per i procedimenti a carico dei maggiorenni: ne consegue che, fatte salve le deroghe alla sospensione e ai rinvii di cui alla lettera *b*), anche per i procedimenti penali a carico di minorenni si procede senza applicare il rinvio, nei casi di cui ai numeri 2) e 3) della stessa lettera *b*), solo su istanza dell'interessato.

La riformulazione contenuta al comma 4, sempre in ragione delle inevitabili ricadute che sulla funzionalità degli uffici sta producendo l'aggravamento e il protrarsi della situazione emergenziale, affianca alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata, la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Considerato l'ampliamento del periodo di efficacia delle più drastiche misure di cui ai commi 1 e 2 e a fronte dei dubbi emersi, si è ritenuto utile puntualizzare al comma 9 – rispetto al testo del decreto-legge n. 11 del 2020 – il dato (peraltro già ricavabile in via interpretativa) che la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, nel caso di rinvio delle udienze ai sensi del comma 7, opera anche per quelle diverse dalla custodia cautelare, di cui all'articolo 308 del codice di procedura penale, per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

Il comma 5 prevede che, già nel periodo di sospensione decorrente dall'8 marzo e sino al 16 aprile, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure organizzative e preventive successivamente indicate al comma 7, lettere da *a*) a *f*) e *h*).

I commi da 7 a 12, 16, 17, 19 e 21 ripropongono, adeguandole, disposizioni già presenti nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2020.

Ha carattere innovativo, invece, l'impianto delineato dai commi 13, 14 e 15. Essi intro-

ducono, infatti, deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d'ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai decreti-legge n. 9 e n. 11 del 2020, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d'ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti -legge sopraindicati.

In questo senso, si impone il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche – già previsto e disciplinato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso.

Al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l'efficienza dei servizi è necessario prevedere la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che già hanno adottato sistemi telematici alternativi.

Viene anche prevista la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 16, comma 10 lettere *a*) e *b*), del menzionato decreto-legge n. 179 del 2012.

Al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai

decreti-legge citati), si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti-legge adottati per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, la notifica *ex lege* presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema. Nel caso di difensore d'ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.

Un ulteriore intervento si rende necessario per prorogare le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in quanto altrimenti la scadenza imminente avrebbe comportato l'attivazione di incombenze che avrebbero richiesto, fra le altre cose, la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari (comma 18).

La disciplina del decreto-legge n. 11 del 2020 viene integrata, infine, mediante l'introduzione di una norma (comma 20) che mira a soddisfare l'esigenza di sospendere i termini per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di risoluzione giudiziale delle controversie nel periodo di sospensione dell'attività giudiziaria disposto per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si prevede pertanto che nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita da avvocati, nonché in tutti gli altri procedimenti disciplinati da vigenti disposizioni (codici e leggi speciali) per la risoluzione alternativa delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale e proposti alla data del 9 marzo siano sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività ivi prevista, unitamente alla sospensione della durata massima dei procedimenti medesimi.

Il comma 21 estende l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo in esame, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Infine, il comma 22 reca, conseguentemente, norma di abrogazione espressa degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2011, n. 11.

Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

L'articolo propone per la giustizia amministrativa il modello emergenziale delineato per la magistratura ordinaria.

In particolare, il comma 1 sospende i termini relativi ai processi amministrativi che scadono dal 8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020, inclusi i procedimenti cautelari. Per tali procedimenti, se promossi o pendenti nel medesimo lasso temporale, ciascuna delle parti può chiedere di disporre misure cautelari provvisorie, fermo restando che la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio deve essere fissata in data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

Il comma 2 prevede che, sino al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza pubblica che in udienza camerale, passano in decisione sulla base degli atti e i difensori sono considerati presenti a tutti gli effetti. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note.

Il comma 3, analogamente a quanto disposto in materia di giustizia civile e penale, demanda ai presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, al presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate l'adozione di misure organiz-

zative – alcune delle quali indicate dal successivo comma 4 – volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari e consultivi nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19 dal Ministero della salute e dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio di ministri dell'8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

Per quanto riguarda gli effetti prodotti dai provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3 e 4, è prevista la rimessione in termini delle parti, qualora abbiano determinato la decadenza da facoltà processuali (comma 7), e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, qualora ne sia derivato impedimento per l'esercizio di diritti (comma 8).

Il comma 9 dispone inoltre che, con riguardo ai procedimenti che sono stati rinviati per effetto delle norme sopra illustrate, non si tenga conto del periodo compreso tra l'8 marzo (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 30 giugno 2020 ai fini del computo del termine di durata ragionevole del processo previsto dalla cosiddetta legge Pinto (articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89).

I commi 5 e 6 dettano disposizioni per la celebrazione delle udienze amministrative da tenersi fino alla data del 30 giugno 2020. In primo luogo, il comma 5 prevede che dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite.

Il comma 6 stabilisce che il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

Il comma 10 reca una modifica all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, prevedendo che, per i giudizi introdotti con ricorsi depositati in modalità telematica, il prescritto deposito di almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi possa avvenire anche tramite l'invio a mezzo del servizio postale. L'obbligo di deposito cartaceo di copia del ricorso è in ogni caso sospeso dall'8 marzo (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) al 31 maggio 2020.

Infine, il comma 11 abroga l'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Art. 85 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)

L'intervento normativo specifica che la sospensione dei termini applicata a tutte le funzioni della Corte dei conti si intende estesa anche alle fasi istruttorie e preprocessuali (e non soltanto a quelle collegiali) relative alle attività giurisdizionali, di controllo preventivo, concomitante e successivo.

Per il controllo preventivo di legittimità, invece, la sospensione non opera e continuano ad applicarsi i normali termini previsti dal vigente ordinamento (articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ridotti a metà nei casi previsti dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13), prevedendo però, per i casi di deferimento alla sede collegiale per l'eventuale riconsunzione del visto, un collegio più ristretto composto dal presidente della sezione e dai sei consiglieri delegati al controllo, in grado di riunirsi *ad horas* anche in via telematica.

Con il comma 5, infine, si semplifica il procedimento monocratico presso la giustizia contabile, al pari di quanto già operato

per la giustizia ordinaria e quella amministrativa

Per ragioni di coordinamento normativo, si riproduce il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, che viene contestualmente abrogato (comma 8).

Art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)

La norma si rende necessaria al fine di assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all'interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19.

In particolare, il comma 1, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione.

Restano, comunque, vigenti le disposizioni contenute negli articoli 24 e 32 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.354), che prevedono rispettivamente il pignoramento, sequestro o prelievo della remunerazione dovuta agli internati e agli imputati per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione e l'obbligo per i detenuti e gli internati di risarcimento del danno cagionato a cose mobili e immobili dell'amministrazione penitenziaria, senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Il comma 2, considerata la situazione emergenziale e per consentire la tempestività degli interventi di ristrutturazione e di rifun-

zionalizzazione delle strutture e degli impianti, autorizza le procedure di somma urgenza di cui all'articolo 163 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti e ai termini di presentazione della perizia.

Il comma 3 reca l'indicazione della copertura degli oneri finanziari.

Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

Al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del Coronavirus (COVID-2019) la norma stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (quali gli sportelli al pubblico).

La disposizione, inoltre, precisa che il lavoro agile può essere applicato a ogni rapporto di lavoro subordinato. Viene precisato, inoltre, che lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente in modalità *smart working* è effettuata anche attraverso strumenti informatici in dotazione al dipendente stesso qualora non siano disponibili apparati forniti dall'amministrazione.

Si tratta di una previsione che si rende necessaria per consentire l'immediato avvio dell'istituto, tenuto conto che il repentino allargamento della platea dei destinatari del lavoro agile non consente alle amministrazioni, nel breve periodo, di acquisire tutte i dispositivi necessari per un'omogenea distribuzione al personale dipendente. Il comma 3, infine, prevede che in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile come declinato al comma 1, le

amministrazioni pubbliche possono procedere, anche mediante il criterio della rotazione, alla esenzione del personale del servizio, prevedendosi comunque l'equiparazione del periodo trascorso in « esenzione » al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali.

Il comma 5, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da Covid-19, prevede la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica.

La disposizione consente (comma 6) ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020, sulla base di specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l'epidemia in atto, di dispensare temporaneamente il relativo personale dalla presenza in servizio, ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria, ma non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali previsto dal comma terzo dell'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

Si tratta di una disposizione volta a consentire, durante la vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, l'impiego flessi-

bile delle risorse umane in ragione delle necessità connesse all'attuale situazione emergenziale. In tal modo, infatti, viene fornita la possibilità di una programmazione di tipo « eccezionale » dei turni di lavoro del personale in questione, consentendo anche di far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi carenze di organico negli uffici, connesse alla diffusione del contagio.

Quanto sopra viene peraltro conseguito tutelando il personale che svolge compiti operativi per i quali non si configura la possibilità di operare in « lavoro agile » ed evitando una disparità di trattamento rispetto al personale per il quale, in altre disposizioni del presente decreto, si prevede anche l'istituto dell'esonero dal servizio.

Il comma 7 mira ad adeguare alle esigenze delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le modalità di applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti in materia di pubblico impiego, il quale prevede, in favore dei pubblici dipendenti, che:

- il periodo di malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sia equiparato al periodo di ricovero ospedaliero (comma 1);

- non si possa ricorrere alla decurtazione stipendiale nei periodi di assenza per malattia relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (comma 2). Ciò attraverso l'apposita integrazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- l'assenza dal servizio conseguente alle limitazioni imposte con l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che possano precludere la pos-

sibilità di svolgere la prestazione lavorativa in assenza di malattia, è comunque equiparata al servizio prestato.

Tali norme di salvaguardia sono applicabili anche al personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui rapporto d'impiego è, come noto, disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo disposizioni ordinamentali connotate da assoluta specificità. Ciò rende necessario declinare, con apposite previsioni, le misure introdotte dal citato articolo 19 nell'ambito della peculiare disciplina che regola il cosiddetto « trattamento normativo » degli appartenenti al Comparto sicurezza - difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente si prevede, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le suddette cause di cui al citato articolo 19, comma 1, durante la vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, venga collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, ossia tipologie di assenze tipicamente previste per il Comparto e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per simili fattispecie. Si prevede, altresì, che tali periodi di assenza - in considerazione del carattere emergenziale del contesto di riferimento - siano esclusi dal computo:

- dei giorni di cui all'articolo 37, terzo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il quale stabilisce che il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di quarantacinque giorni;

- del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza previsto per il personale militare in ferma e rafferma vo-

lontaria, pari a due anni per l'intero periodo di ferma, come previsto dagli articoli 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

- dei giorni di assenza per malattia previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 15, rispettivamente, dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali prevedono che il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 18 mesi e, in casi particolarmente gravi di un ulteriore periodo di pari durata.

L'ultimo periodo del comma 2, al pari di quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 9 del 2020, mira, inoltre, a impedire che nei suddetti periodi di assenza il personale interessato possa subire decurtazioni stipendiali o penalizzazioni sotto il profilo previdenziale, parallelamente escludendo che siano corrisposti emolumenti collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Il comma 8 mira a rimodulare la competenza prevista in capo ai rispettivi servizi sanitari delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo svolgimento dei necessari accertamenti diagnostici nei confronti il personale del Comparto sicurezza-difesa-soccorso pubblico che potrebbe essere stato contagiato dal virus COVID-19. I predetti accertamenti, infatti, richiedono anche l'impiego di apparecchiature e di strumentazioni altamente specifiche.

Nell'ottica di una maggiore tutela del personale citato - particolarmente esposto nell'attività di controllo sul rispetto delle misure di contenimento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso - e per una corretta ricostru-

zione del quadro clinico di un dipendente potenzialmente «contagiato», la proposta è pertanto finalizzata a rimuovere l'esclusiva competenza di accertamento diagnostico in capo ai citati servizi sanitari, consentendo che gli accertamenti siano svolti dalle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Art. 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

Il comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di *voucher*, secondo l'ambito di applicazione già previsto dell'articolo 28 per i contratti di trasporto.

Il comma 2 prevede che – a seguito dell'adozione delle misure del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, che hanno disposto la sospensione, su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, e la sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e ai biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

A seguito della presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti interessati, come previsto dal comma 3, il venditore provvederà all'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si appli-

cano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e dagli eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020.

Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

La norma in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a sostenere tali settori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Il comma 2 reca le modalità attuative. Il comma 3 reca la copertura finanziaria.

Art. 90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)

L'articolo prevede misure a sostegno del settore della cultura. In particolare, si prevede la destinazione della quota pari al 10 per cento dei compensi incassati dalla SIAE per «copia privata» al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali risorse sono annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e a seguito di appositi bandi per selezionare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole. Tenuto conto che per quest'anno sarà inverosimile procedere con le modalità ordinarie, la disposizione prevede che tali risorse siano utilizzate per sostenere direttamente gli autori, gli artisti interpreti e gli esecutori e i lavoratori nel settore della raccolta del diritto d'autore. La misura è necessaria e urgente in quanto, se-

condo la modalità ordinaria, i relativi bandi dovrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni con scadenze ravvicinate.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto anche del reddito dei destinatari.

Art. 91 (Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

L'articolo interviene sulla disciplina dei ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020.

In particolare, il comma 1 è finalizzato a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

La proposta emendativa di cui al comma 2 mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore di cui all'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del medesimo codice. In tal modo, si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la *ratio* » istitutiva della previsione medesima.

Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)

In tema di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, il comma 1 esclude l'applicazione della tassa di ancoraggio prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge ed il 30 aprile 2020.

Si precisa che l'esenzione riguarda la tassa di ancoraggio, il cui gettito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuita alle Autorità di sistema portuale.

I commi da 2 a 4 recano misura a sostegno del settore del trasporto di merci e di persone.

In particolare, il comma 2 prevede la sospensione, nel medesimo periodo indicato nel comma 1, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

In considerazione del fatto che i canoni di cui ai sopra menzionati articoli 16, 17 e 18 costituiscono entrate proprie dell'Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 84 del 1994, si prevede che il pagamento dei canoni sospesi avvenga, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020 secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale.

Il comma 3 al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, contiene disposizioni relative al termine di pagamento dei diritti doganali.

L'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia portuale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 prevede, ai commi 1 e 2, che l'Amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali di ottenere, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana, la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito.

Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non può comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore ed il pagamento deve essere effettuato entro i successivi due giorni lavorativi.

L'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 prevede che il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87 del medesimo testo unico e comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, il comma 3 dell'articolo 92 del presente decreto-legge prevede l'au-

tomatico differimento di trenta giorni di tutti i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il comma 4 prevede, infine, l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo codice.

Art. 93 (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

L'articolo, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti e ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.

A tal fine, il comma 1 istituisce, a tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito fondo con la dotazione di 2 milione di euro per l'anno 2020.

Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al 50 per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dell'entità massima del contributo riconoscibile, nonché

la disciplina delle modalità per la presentazione della domanda di contributo e per l'erogazione dello stesso.

Il comma 3 reca la copertura degli oneri finanziari.

Art. 94 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

Il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo è stato istituito dall'articolo 1-ter del decreto-legge 5 gennaio 2004, n. 249.

Detto Fondo può erogare le seguenti prestazioni:

a) prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. La durata massima delle prestazioni integrative è pari alla durata dell'ammortizzatore sociale di cui ciascun lavoratore è beneficiario;

b) in relazione alle indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, ai soggetti che, al 1° gennaio 2016, sono beneficiari dell'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, è assicurata a carico del Fondo una prestazione integrativa della durata, pari nel massimo a due anni, dell'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI di cui ciascun lavoratore è beneficiario. Il Comitato amministratore, valutata la sostenibilità finanziaria e previa domanda del datore di lavoro, delibera di estendere la prestazione integrativa della durata ai lavoratori le cui prestazioni di mobilità o di ASpI/NASpI, ancorché richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014, sono cessate al 31 dicembre 2015. Per la prestazione integrativa della durata, il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione valida ai fini del conseguimento del

diritto e della determinazione della misura della pensione. La contribuzione correlata a carico del Fondo è calcolata, dall'INPS, con le medesime modalità previste per la prestazione pubblica da integrare. L'erogazione della prestazione integrativa della durata cessa se il lavoratore matura il diritto a un qualsiasi trattamento pensionistico. L'erogazione della prestazione integrativa è soggetta alle regole sui requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza dal trattamento previste per l'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI;

c) assegni straordinari per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

d) contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea, al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori in CIGS, mobilità o fruitori di ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Fondo è alimentato da un contributo ordinario dello 0,50 per cento ripartito tra azienda e lavoratori, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo, da calcolare sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2015, al

Fondo affluiva anche l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 febbraio 2005, n. 43

La proposta normativa, al comma 1, prevede l'incremento dell'attuale dotazione del Fondo nella misura di euro 200 milioni per il 2020.

Al comma 2 si prevede, in deroga ai limiti di durata massima del trattamento di integrazione salariale, la possibilità di accedere al suddetto fondo, nei limiti dell'incremento fissato al comma 1 e sino a un massimo di dieci mesi, per finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo, con particolare riguardo alla recente vicenda della società *AIR Italy*. Si prevede, in particolare, che il trattamento straordinario in questione sia concesso nel caso in cui l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della regione interessata.

Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)

La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessionari relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per *factum principis*.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, o

in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, oppure mediante un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)

La disposizione in commento si rende necessaria in quanto i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del medesimo testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

I predetti soggetti, in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero quindi esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata dal presente decreto soltanto in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 97 (Aumento anticipazioni FSC)

L'articolo permette alle Amministrazioni titolari di piani operativi e di patti per lo sviluppo finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 di disporre di maggiore liquidità, sia per far avanzare la progettazione, sia per adempiere all'obbligo delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in linea generale, per poter anticipare maggiore risorse alle imprese beneficiarie degli interventi.

Per tali finalità, si prevede quindi di aumentare la quota in anticipazione del FSC dall'attuale 10 per cento al 20 per cento sulle risorse assegnate ai singoli interventi così finanziati. In particolare, il predetto anticipo maggiorato può essere richiesto, in caso di interventi infrastrutturali, qualora essi siano già dotati di progettazione esecutiva approvata dagli organi competenti e, in caso di interventi a favore delle imprese, qualora sia stato adottato il provvedimento di attribuzione del finanziamento.

Art. 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)

Il ruolo di servizio pubblico essenziale svolto dalla stampa quotidiana e periodica anche nell'ambito dell'emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del Covid-19 - riconosciuto, da ultimo, attraverso l'esclusione delle edicole dalla chiusura delle attività commerciali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 - rende urgente e indifferibile un intervento legislativo di sostegno economico alle imprese della filiera della stampa, idoneo a garantire l'erogazione del servizio stesso e a limitare l'impatto delle perdite per ciascuno degli operatori economici coinvolti.

L'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando un rilevante calo degli investimenti pubblicitari che rischia di pregiudicare le condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali - giornali ed emittenti radiotelevisive locali - che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 introduce un regime straordinario di accesso al credito di imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che tenga

conto delle mutate condizioni economiche di contesto.

In particolare, si prevede che, per l'anno 2020, il suddetto credito d'imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento a decorrere dall'anno in corso. Al riconoscimento dell'agevolazione si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il termine di scadenza previsto per l'invio delle comunicazioni ai fini dell'accesso al credito d'imposta e, in ogni caso, nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea.

Si prevede, altresì, ai fini della concessione del credito d'imposta, che si applichino, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Tuttavia, per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall'anno in corso, si dispone che per il 2020 la comunicazione telematica prevista dall'articolo 5 del predetto decreto venga presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto alla procedura vigente in via ordinaria, secondo le modalità già previste. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

La disposizione del comma 2 modifica, invece, la disciplina del cosiddetto « *tax credit* per le edicole » introdotta dalla legge di bilancio 2019 e da ultimo modificata dalla

legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

In particolare, anche ai fini dell'ottimale utilizzo delle risorse già stanziato per l'anno 2020, si dispone per lo stesso anno un ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo della misura, attraverso:

- l'incremento da 2000 a 4000 euro dell'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;

- l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;

- l'estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Con il comma 1 la Protezione civile è autorizzata, in ragione della straordinarietà dell'evento, ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell'emergenza COVID-19, a cui si applica il regime di impignorabilità che assiste le contabilità speciali normalmente aperte per le emergenze nazionali. Il comma 2, infatti, specifica che fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, sulle somme affluite nei predetti conti correnti resta sospesa ogni azione esecutiva e sono privi di effetto i pignoramenti, in base a quanto previsto dai commi 7 e 8 del predetto articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Commi 3-5. La norma in commento consente, nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data

31 gennaio 2020, e in ogni caso fino al 31 luglio 2020, una vistosa deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) per l'acquisizione di forniture e servizi, da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale, da utilizzare per contrastare l'epidemia da contagio COVID-19, qualora essa sia finanziata in via esclusiva con le donazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche private.

La norma infatti, consente, al comma 3, la possibilità di utilizzare, per la predetta acquisizione, la procedura dell'affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, purché l'affidamento sia conforme al motivo della liberalità.

La deroga si giustifica in ragione del fatto che, non trattandosi di somme erariali, peraltro tutte erogate in ragione dell'epidemia in atto, può essere concessa alle strutture sanitarie una più snella procedura per l'acquisizione del materiale destinato al personale medico e alle strutture coinvolte nella lotta al fenomeno epidemiologico, rispettando, naturalmente, la volontà degli autori delle donazioni.

Il comma 4 specifica che le risorse ricevute in ragione delle liberalità integrano ma non assorbono i budget stabiliti per le predette acquisizioni dai decreti regionali.

Il comma 5, infine, impone all'amministrazione di rendicontare separatamente le somme impiegate con la procedura disposta da tale articolo, mediante l'apertura di un apposito conto corrente presso il tesoriere, da gestire in piena trasparenza e tracciabilità. Prevede, infine, la pubblicazione di tale rendicontazione, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, presso il sito *internet* della stessa pubblica amministrazione (o altro ideo sito *internet*).

Art. 100 (Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

Il presente articolo mira a dare il sostegno necessario alle istituzioni universitarie, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e agli enti pubblici di ricerca per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19.

Le disposizioni in esame sono pertanto finalizzate, innanzitutto, a destinare maggiori risorse all'intero comparto dell'istruzione superiore e della ricerca per effetto delle maggiori necessità determinate dallo stato di emergenza in atto.

Il comma 1, pertanto, istituisce, per l'anno 2020, un fondo denominato « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca » con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Le ulteriori disposizioni, contenute nei commi successivi, sono accomunate, invece, dalla necessità di semplificare procedure per l'approvvigionamento di servizi essenziali in questa fase di crisi, nonché per garantire la continuità della *governance* delle istituzioni del comparto.

Nello specifico:

Al comma 2, è prevista una proroga dei mandati dei componenti degli organi statuari degli enti pubblici di ricerca che siano in scadenza durante il periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Inoltre, si prevede la sospensione delle procedure relative alla nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa come disciplinate dall'articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2009, n. 213. Tale intervento è reso necessario dall'esigenza di continuare a garantire la continuità dell'azione degli enti pubblici di ricerca anche durante il periodo di emergenza.

Al comma 3 si dispone una misura rivolta a conferire flessibilità alle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR).

Si premette che il Ministero dell'università e della ricerca, in tale ambito, opera attraverso due differenti modalità di finanziamento: quella di un contributo a fondo perduto e quella di un finanziamento nella forma di credito agevolato.

In particolare, per i beneficiari del finanziamento, una volta ammessi, viene predisposto un piano di ammortamento prevedendo, pertanto, un successivo piano di rientro a tassi di interesse agevolati. Il pagamento delle rate così generate avviene con cadenza semestrale (luglio e dicembre). Il ritardato pagamento di tali rate di rientro prevede, ai sensi della normativa vigente, la classificazione dei soggetti interessati dal ritardo nella categoria dei soggetti morosi con conseguente interruzione di qualunque tipologia di ulteriori finanziamenti da parte della Direzione generale sopracitata e con conseguente applicazione di maggiorazioni nelle rate scadute mediante l'applicazione di interessi moratori per ritardato pagamento.

La proposta normativa dispone l'interruzione, per sei mesi, gli obblighi relativi al versamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020, evitando altresì le conseguenze previste dal ritardato pagamento delle stesse. Tale disposizione agevolativa permetterà, se richiesto dagli interessati, un adeguamento del piano di ammortamento ed una sua traslazione di sei mesi congelando di fatto il primo semestre del 2020 e rinviandolo interamente al secondo semestre del medesimo anno con scadenza nel mese di dicembre 2020. La presente misura non sospende le situazioni di morosità già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto -legge in capo a soggetti beneficiari morosi, relativamente a rate già scadute, ma permette anche a tali fattispecie

di soggetti di rinviare di sei mesi la scadenza prevista per luglio 2020 senza pertanto incrementare la propria situazione debitoria.

Art. 101 (*Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica*)

L'articolo in esame è finalizzato a tutelare gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Al comma 1 si prevede la proroga al 15 giugno 2020, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, dell'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019. Conseguentemente, viene prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea. Ciò al fine di garantire ai laureandi dell'ultima sessione utile dell'anno accademico 2018/2019 di poter portare a conclusione il percorso formativo universitario – altrimenti compromesso dalle misure emergenziali adottate con il decreto-legge n. 6 del 2020 – e, di conseguenza, non essere obbligati ad iscriversi al successivo anno accademico.

Al comma 2 si chiarisce che, durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, tutte le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, e le attività di verifica dell'apprendimento, svolte con modalità a distanza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e dei ricercatori di ruolo di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali e della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. In questo modo, l'attività svolta con modalità a distanza viene equiparata in toto a quella svolta con modalità in presenza.

Il comma 3 specifica che le disposizioni di cui al comma 2 sono valesi anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato comprese le attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e le attività di ricerca.

Al comma 4 si precisa che, sempre durante il periodo di sospensione, le attività formative e i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali derivanti dai contratti per attività di insegnamento così come disciplinati dall'articolo 23 della citata legge n. 240 del 2010.

Al comma 5 si prevede che le attività formative erogate con modalità a distanza siano valide anche ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività di verifica dell'apprendimento, e ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

Il comma 6 differisce *ex lege* i termini stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 - recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari - riferiti all'attività delle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia. Trattandosi di termini non derogabili (la cui trasgressione determina, peraltro, la decadenza dei componenti delle Commissioni medesime) e tenuto conto dell'imminenza della prima scadenza dell'anno 2020 (primo quadrimestre al 30 aprile), in ragione delle difficoltà in cui sono incorsi i componenti delle stesse per effetto dell'emergenza COVID-19, si ritiene estremamente urgente differire la predetta scadenza al 10 luglio 2020 e salvaguardare in questo modo la validità e l'efficacia dei lavori delle Commissioni medesime. Slitta, in tal modo, fino al 31 dicembre 2020 il termine di permanenza in carica

delle attuali Commissioni ed è avviato entro il 30 settembre 2020 il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 .

Il comma 7 estende le disposizioni previste dall'articolo in oggetto, in quanto compatibili, alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 102 (Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

La norma proposta costituisce una misura necessaria e urgente dettata dalle particolari condizioni di sofferenza del Servizio sanitario nazionale e, dunque, dalla necessità di poter disporre quanto prima di medici abilitati, nonché dalle oggettive condizioni di difficoltà con cui verrebbe svolta la prova di esame di abilitazione – da tenersi in data unica su tutto il territorio nazionale – la quale, non a caso, è già stata oggetto di un rinvio in considerazione dello stato emergenziale.

Allo stesso tempo, la proposta è finalizzata a superare, a regime, il meccanismo dell'abilitazione all'esercizio professionale per i laureati in medicina e chirurgia attraverso l'esame di Stato, di cui al regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2018), disponendo, al comma 1, che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abiliti all'esercizio della professione di medico-chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del corso di studi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al citato

decreto ministeriale. Tale scelta, oggetto già da tempo di ampia riflessione, muove dalla considerazione che – anche in ragione delle innovazioni di cui al regolamento di cui al citato decreto n. 58 (che ha inserito il tirocinio pratico all'interno del corso di laurea) – l'esame finale di laurea possa ricomprendere già quella valutazione circa la capacità all'esercizio della professione di medico, come peraltro è testimoniato dalla bassissima percentuale di bocciati all'esame di abilitazione.

La norma salvaguarda, altresì, la facoltà degli studenti iscritti al corso di laurea secondo le previgenti regole di poter optare per il conseguimento del solo titolo accademico ferma restando la possibilità di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo secondo le modalità previste dal successivo comma 2.

Si dispone inoltre, che il Ministero e le università adeguino tempestivamente gli ordinamenti didattici dei corsi di studio della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia–Classe LM/41 a decorrere dall'anno accademico 2020/2021: ciò attraverso modalità semplificate di adozione degli atti di competenza, tenuto conto che l'adeguamento richiesto dovrà solo recepire l'innovazione introdotta in via normativa che impone una evidente omogeneità a livello nazionale, senza differenze sulle modalità di svolgimento e certificazione dei tirocini.

Il comma 2 prevede che, per coloro i quali siano laureati in Medicina e Chirurgia, ma che non abbiano svolto il tirocinio all'interno del corso di studi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58, l'abilitazione avvenga con il conseguimento della valutazione prevista dall'articolo 2 del regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al decreto ministeriale del 19 ottobre 2001, n. 445, e cioè a cura del docente universitario, o del diri-

gente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacità e le attitudini del candidato.

Al comma 3 si dispone, in via di prima applicazione, che i candidati della seconda sessione dell'anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, già in possesso del giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo, siano abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Il comma 4 pone la disciplina transitoria.

Il comma 5, limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, concede la possibilità di effettuare a distanza l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione, in quelle tecniche e in quelle della prevenzione. La prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

Il comma 6 agevola il riconoscimento, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle qualifiche professionali, in ambito sanitario, conseguite nell'ambito dei Paesi membri dell'Unione europea. Dispone infatti che, qualora il riconoscimento della qualifica professionale per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della citata circolare del

Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

È abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022.

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

L'articolo in esame, al comma 1, sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, al fine di evitare che la Pubblica amministrazione, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

Il comma 2 estende fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Il comma 3 esclude dai predetti periodi di sospensione o di proroga eventuali termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto-legge o dai precedenti decreti-legge emanati in ragione dell'epidemia da COVID-19.

Il comma 4 esclude espressamente dalla sospensione dei termini disposta dal presente articolo i procedimenti connessi ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

Il comma 5 sospende i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle Pub-

bliche amministrazioni, compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino alla data del 15 aprile 2020.

Il comma 6, infine, sospende fino al 30 giugno 2020 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso abitativo.

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

L'articolo è volto a prorogare al 31 agosto 2020 la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020, con il quale sono state adottate le prime misure di contrasto all'epidemia da COVID-19. Si tratta di una misura che ha la funzione di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio.

L'unica eccezione è costituita dalla validità ai fini dell'espatrio, che rimane limitata alla data di scadenza del documento.

Art. 105 (Ulteriori misure per il settore agricolo)

L'intervento mira ad estendere dal quarto grado di parentela o affinità - attualmente stabilito quale limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato - al sesto grado di parentela.

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

L'articolo introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento

imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia da COVID-19, sono dirette, in particolare, a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.

In particolare, ai sensi del comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2364, secondo comma, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'articolo 2478-bis del codice civile (che, tra l'altro, fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci), è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il comma 2 è volto a consentire - con riguardo alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie. Il medesimo comma precisa che le predette società possono, altresì, prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile; la disposizione precisa, inoltre, che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Il comma 3 stabilisce che le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Il comma 4 consente alle società con azioni quotate di ricorrere all'istituto del rappresentante designato previsto dall'articolo 135-*undecies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente; le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante; al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF. Le previsioni di cui al comma 4 si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (comma 5).

Il comma 6 prevede che, data la situazione emergenziale, anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici - anche in deroga all'articolo 150-*bis*, comma 2-*bis*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, all'articolo 135-*duodecies* del TUF al fine di consentire l'utilizzo della disciplina delle deleghe di voto anche con riguardo alle società cooperative, all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, che con riguardo alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino ad un

massimo di 10 soci, nonché alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto - possono designare per le assemblee il rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. In tali casi non si applica l'articolo 135-*undecies*, comma 5, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il medesimo comma 6 fissa al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea il termine per il conferimento della delega al rappresentante previsto dall'articolo 135-*undecies* del TUF.

Il comma 7 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19.

Art. 107 (*Differimento di termini amministrativo-contabili*)

La disposizione prevede al comma 1 la proroga del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti od organismi pubblici, diversi dalle società (per le quali si applicano le norme civilistiche), destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e degli enti destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e i loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011).

Tale termine, ordinariamente fissato al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento (quindi, per l'annualità 2019, al

30 aprile 2020), è fatto slittare al 31 maggio 2020 per gli enti destinatari del titolo I del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 e al 30 giugno 2020 per gli enti destinatari del predetto decreto legislativo n. 91 del 2011, in ragione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19. Infatti, i suindicati enti, al fine di ottemperare alle disposizioni emanate dal Governo e dalle regioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, stanno adottando misure eccezionali volte ad estendere lo *smart working*, a favorire la fruizione di periodi di congedo e ferie per decongestionare la presenza negli uffici e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei loro familiari.

Conseguentemente, si stanno registrando inevitabili rallentamenti nelle attività degli uffici, in particolare di quelle che non riguardano l'erogazione di servizi essenziali, tra le quali rientrano pure le attività amministrativo-contabili necessarie a consentire la chiusura dei conti dell'esercizio 2019 e la predisposizione dei rendiconti annuali.

Ciò evidenziato, poiché l'articolo 24 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, prevede al comma 3 che il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti vigilati è approvato dall'amministrazione vigilante competente entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la disposizione in parola si differisce pure il termine di approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti al 30 settembre 2020, con una tempistica che tiene conto anche della pausa feriale del mese di agosto, durante la quale le amministrazioni registrano un periodo di rallentamento nell'attività amministrativa.

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il termine per l'approvazione del rendiconto 2019 da parte della giunta è rinviato al 31 maggio 2020, mentre il termine per la definitiva approvazione di

tale documento contabile è rinviato al 30 settembre 2020.

Il comma 2 dispone la proroga al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali.

Il comma 4 stabilisce che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TASI corrispettivo, attualmente individuato nel 30 aprile dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene differito al 30 giugno 2020.

Il comma 5 stabilisce che i comuni - in deroga all'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio nonché all'obbligo di approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - possono approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi effettivi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il comma 6 dispone la proroga al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione al Consiglio del Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni fissato ordinariamente al 31 luglio di ciascun anno dall'articolo 170, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Il comma 7 dispone il differimento al 30 giugno 2020 dei termini per:

la deliberazione dello stato di dissesto prevista dall'articolo 246, comma 2, del TUEL;

la deliberazione relativa all'attivazione delle entrate proprie prevista dall'articolo 251, comma 1, del TUEL;

la presentazione al Ministro dell'interno di una ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato prevista dall'articolo 259, comma 1, del TUEL;

la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato prevista dall'articolo 261, comma 4, del TUEL;

la deliberazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis*, comma 5, del TUEL;

l'esame, la formulazione di rilievi o richieste istruttorie e per l'impugnazione della delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1,2 e 5, del TUEL.

Il comma 8 dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 264 comma 2 del TUEL al 30 settembre 2020.

Il comma 9 dispone il differimento al 31 dicembre 2020 del termine per richiedere l'anticipazione di cassa per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso di cui all'articolo 243-*quinquies*, comma 1, del TUEL.

Art. 108 (*Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale*)

La norma è volta ad assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus COVID-19 di cui alla normativa vigente in materia a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nonché delle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con

la notificazione di atti giudiziari e le notificazioni di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Infatti, sia la consegna dei cosiddetti invii a firma che dei pacchi nonché la notificazione nelle mani del destinatario non consentono di applicare le misure previste dalla vigente normativa in materia di COVID-19 (tra cui la distanza interpersonale di almeno un metro) a tutela del mittente stesso e dell'agente postale, considerando anche il notevole numero di invii a firma, di pacchi e di atti da notificare a mezzo del servizio postale su tutto il territorio nazionale (per i soli atti giudiziari e multe si tratta mediamente, senza picchi, di 500.000 a settimana).

Per quanto riguarda specificatamente le notificazioni a mezzo posta, ulteriori problematiche sono, evidentemente, connesse alle persone ricoverate e a quelle in quarantena.

Pertanto, a tutela del corretto andamento del servizio postale e delle procedure amministrative e giudiziarie è prevista – per il periodo che va dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020 – l'applicazione di modalità di notificazione volte a contemperare tutti gli interessi in gioco tra cui quello primario costituzionalmente garantito di tutela del diritto alla salute.

In sintesi, le modalità di recapito degli invii a firma e dei pacchi consentono l'espletamento del servizio evitando contatti interpersonali ravvicinati con contestuale consegna a mano e scambio di documenti per la firma. In tutto ciò occorre considerare che nell'ambito della prestazione lavorativa gli operatori del servizio postale consegnano notevoli quantità di invii a firma, pacchi e devono procedere ad altrettanto numerose notificazioni, dando luogo, evidentemente a numerosi contatti interpersonali ravvicinati.

Per le notificazioni a mezzo posta, stante la particolare delicatezza di tali atti, sorretti da esigenze di ordine pubblico e sicurezza, la norma prevede l'adozione di modalità si-

milari a quelle di cui all'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che riguarda i casi in cui le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero quelli in cui l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate.

Tali modalità infatti garantiscono la conoscibilità della notificazione. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo citato.

In particolare il comma 7 del citato articolo 8, prevede, tra l'altro, che « Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa ». Tale modalità è stata prevista anche nella norma proposta. Il ritiro digitale, peraltro, è già disciplinato dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni con delibera 2018/77/Cons.

Il comma 2 stabilisce, in via del tutto eccezionale e transitoria per il periodo che va dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2020, una riduzione del 30 per cento delle somme dovute per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 202, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Art. 109 (*Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19*)

La disposizione in esame prevede, al comma 1 e al primo periodo del comma 2, una deroga per il solo esercizio finanziario 2020 alle priorità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, che può essere utilizzata, fermo restando la priorità di copertura dei debiti fuori bilancio e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, per il finanziamento delle spese correnti connesse con l'emergenza.

Al secondo periodo del comma 2, la disposizione prevede che gli enti locali, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, per il solo esercizio finanziario 2020 possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

Art. 110 (*Rinvio questionari Sose*)

La norma in esame è finalizzata a fissare in 180 giorni il termine per la restituzione da parte di province e città metropolitane dei questionari SOSE (predisposti dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Art. 111 (*Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario*)

Il comma 1 sospende, con riferimento all'esercizio 2020, il pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP). La sospensione dei

mutui concessi dalla CDP S.p.A. riguarda solo quelli della cosiddetta gestione MEF, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il pagamento è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale di ciascun prestito.

Il comma 2 autorizza le regioni a statuto ordinario a utilizzare il risparmio di cui al comma 1 per finanziare le spese destinate al rilancio dell'economia e al sostegno dei settori economici colpiti dall'epidemia da COVID-19, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto. A tal fine, le regioni approvano le necessarie variazioni di bilancio con delibera di giunta, in via amministrativa.

Ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio), il comma 3 consente alle regioni a statuto ordinario a cedere spazi di spesa alle regioni maggiormente colpite dall'epidemia di COVID-19 (cosiddetto patto orizzontale), con decisione assunta in sede di Conferenza Stato Regioni.

Il comma 4 precisa che la sospensione non riguarda le quote capitale delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

Art. 112 (*Sospensione quota capitale mutui enti locali*)

Il comma 1 sospende, con riferimento all'esercizio 2020, il pagamento delle quote capitale dei prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), limitatamente a quelli della cosiddetta gestione MEF, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'ar-

ticolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento.

Il comma 2 autorizza gli enti locali ad utilizzare il risparmio di cui al comma 1 per finanziare spese per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza da COVID-19.

Il comma 3 precisa che la sospensione non riguarda le quote capitale delle anticipazioni di liquidità di cui al del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

Art. 113 (*Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti*)

Le associazioni di categoria e aziende di consulenza che operano nel settore dei rifiuti sono in difficoltà alla luce dell'odierna situazione di emergenza, tenuto conto, nello specifico, dell'impossibilità di effettuare sopralluoghi presso i clienti dichiaranti, per acquisire le informazioni che dovranno essere poi comunicate attraverso i canali telematici, con conseguente impossibilità di poter elaborare i dati.

Con specifico riferimento alla lettera *a*), il rinvio di tali adempimenti (per i quali è previsto a legislazione vigente il termine del 30 aprile) non inficerà l'elaborazione dei dati da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tenuto conto che già l'anno scorso il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) era slittato al 22 giugno 2019, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018 era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019* e la legge prevede, in questo caso, che l'obbligo scatti entro 120 giorni

dalla data di pubblicazione del decreto medesimo. I rapporti di ISPRA sono stati garantiti nei termini. Le circostanze emergenziali in corso giustificano lo slittamento di due mesi.

La lettera *b*) prevede la proroga al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile e agli accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli.

La lettera *c*) prevede lo slittamento del termine dal 30 aprile al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in merito alle quantità di RAEE trattate.

La lettera *d*) proroga al 30 giugno 2020 il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto a legislazione vigente al 30 aprile.

Art. 114 (Fondo per la sanificazione degli ambienti di province, città metropolitane e comuni)

La norma è finalizzata ad istituire presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato, per una quota prevalente, ai comuni e, per una quota residua, alle province e città metropolitane.

Il riparto del fondo tra gli enti interessati è demandato a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'e-

conomia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

Art. 115 (Straordinario polizia locale)

Il comma 1 stabilisce che, per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Con il comma 2 viene istituito, per l'anno 2020, presso il Ministero dell'interno, un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, si provvede al riparto delle risorse del fondo.

Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri)

La disposizione di cui al comma 1 è volta a prorogare di tre mesi il termine di adozione dei regolamenti con il più agile strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per alcuni Ministeri le cui scadenze sono indicate in parentesi: Ministero dell'economia e delle finanze (31 marzo), Ministero dell'istruzione e Ministero

dell'università e della ricerca (30 giugno) e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (31 luglio). Al comma 2 si proroga di un mese il termine di adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

L'intervento normativo in esame si rende necessario in considerazione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e intende evitare che le procedure previste per il rinnovo del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Presidente debbano svolgersi in un periodo caratterizzato da una possibile limitazione dell'attività delle Camere, chiamate a partecipare, in diversa misura, al rinnovo degli stessi organi.

Pertanto, il comma 1 proroga dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il termine entro il quale i predetti organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio.

Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)

L'intervento normativo in esame si rende necessario in considerazione dell'evolversi dell'epidemia da COVID-19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità

(OMS) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e intende evitare che le procedure previste per il rinnovo del Presidente e dei componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali debbano svolgersi in un periodo caratterizzato da una possibile limitazione dell'attività delle Camere, chiamate a partecipare, in diversa misura, al rinnovo degli stessi organi.

Pertanto, il comma 1 proroga dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 il termine entro il quale i predetti organi, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio

Art. 119 (Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

L'ampia sospensione delle attività e dei termini processuali disposta con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, è destinata a produrre riflessi anche sull'attività della magistratura onoraria, disciplinata nel suo complesso dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con prevedibili ricadute di tipo economico, connesse al regime temporaneo di sospensione pressoché totale delle attività di udienza sino al 15 aprile 2020, con possibile ulteriore sospensione derivante dall'adozione, da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari, di ulteriori provvedimenti di rinvio sino al 30 giugno 2020.

La valutazione delle conseguenze economiche deve, tuttavia, commisurarsi con la regola fondamentale che vede i magistrati onorari titolari di un incarico temporaneo con necessarie caratteristiche di compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, e tale da non generare in nessun caso un rapporto di pubblico impiego (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116).

Quest'ultimo profilo rende evidente l'opportunità di allineare le misure di sostegno a favore della magistratura onoraria a misure simili già introdotte a favore dei lavoratori autonomi, e in particolare all'articolo 16 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, da cui risulta a questo punto mutuabile anche il meccanismo di durata temporale, corrispondente ad un massimo di tre mesi. Il riconoscimento di un contributo economico risulterà comunque parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività che, come visto in precedenza, dopo il 15 aprile 2020 sarà solo eventuale e connesso all'adozione di specifici provvedimenti da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari.

È previsto che il contributo non concorra alla formazione del reddito e che non spetti ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e che non sia cumulabile con altri contributi, indennità o vantaggi economici comunque denominati che siano erogati a norma del presente decreto per le finalità dello stesso.

Il contributo è destinato ad essere concesso con decreto del direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, che determinerà le modalità concrete di erogazione.

Art. 120 (*Piattaforme per la didattica a distanza*)

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della malattia da COVID-19 comporta la necessità di svolgere le lezioni non in presenza. Pertanto, appare opportuno che il Ministero dell'istruzione aiuti le istituzioni scolastiche a dotarsi delle necessarie piattaforme informatiche.

Nel breve periodo, le piattaforme in questione dovranno essere necessariamente reperite sul mercato.

A tal fine, la disposizione, ai commi da 1 a 3, intende incrementare di 85 milioni per l'anno 2020 le risorse nell'ambito del fondo

di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso, mettendo a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione. Allo scopo di formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza sarà possibile utilizzare, oltre ad una quota delle predette risorse, anche quelle destinate all'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative (40 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2016).

Agli acquisti di piattaforme e dispositivi digitali si provvede mediante ricorso alle convenzioni quadro e al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA), ovvero, qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Con riferimento al comma 4, si evidenzia che, per ragioni storiche, nelle scuole del primo ciclo non sono disponibili assistenti tecnici informatici. In passato, infatti, si trattava di scuole prive di laboratori informatici. L'evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori informatici, oramai da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo. L'assenza di assistenti tecnici si è rivelata, inoltre, causa di particolare difficoltà, per le scuole del primo ciclo, nell'organizzazione della didattica a distanza.

Pertanto, per rimediare a questa storica difficoltà, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, si auto-

rizzano le predette istituzioni scolastiche a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, ha impedito di incrementare le dotazioni organiche del personale educativo e di quello amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), così come determinate nell'anno scolastico 2011/2012.

Ai sensi di quanto disposto dai commi 5 e 6, le risorse di cui al comma 1 saranno ripartite tra le istituzioni scolastiche con decreto del Ministro dell'istruzione, tenendo conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Tali risorse, nelle more delle occorrenti variazioni di bilancio, potranno essere anticipate dal Ministero dell'istruzione alle istituzioni scolastiche, fermo restando il successivo svolgimento dei controlli sullo svolgimento delle attività a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche stesse. Con il medesimo decreto è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di assistenti tecnici di cui al comma 4, tenendo conto del numero di studenti.

Art. 121 (Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)

La chiusura delle scuole o la sospensione delle attività didattiche disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 comportano anche la conseguenza del venir meno dei contratti a tempo determinato di supplenza breve e saltuaria, disposti per la sostituzione del personale docente assente. Vengono meno, dunque, professionalità, di cui normalmente le scuole si avvalgono, che in questa fase delicata possono favorire il passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza.

A tal fine, si prevede che le scuole continuino a ricevere le risorse finanziarie per il perfezionamento dei contratti di docenza in questione. Le risorse verranno assegnate, anziché in corrispondenza al fabbisogno effettivo determinato dalle sostituzioni, in misura pari a quella storica, e saranno utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato da destinare alla didattica a distanza.

Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

Si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che opererà fino alla scadenza dello stato di emergenza), il quale attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Il Commissario straordinario - scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica - può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, delle centrali di acquisto, nonché di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.

L'incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito.

Si prevede, in particolare, che il Commissario: provveda, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie, al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere; disponga, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili; ponga in essere ogni intervento

utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza (a tal fine può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti). Il Commissario esercita tali poteri in raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630.

Al Commissario compete, altresì, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee; le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure; la gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.

I provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale possono essere adottati dal Commissario straordinario, in via d'urgenza, in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

Ai contratti relativi all'acquisto dei beni, nonché ad ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori non si applica l'articolo 29 (Controllo e collaborazione nelle procedure di spesa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 2010, n. 286, recante

«Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio», né il controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti, nonché per i relativi atti, pareri e valutazioni tecnico-scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico, la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.

Il Commissario, per l'acquisizione dei beni è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario a cui si applicano i commi 7 e 8 dell'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (che disciplina il pignoramento, il sequestro e ogni azione esecutiva su risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze stesse).

Art. 123 (*Disposizioni in materia di detenzione domiciliare*)

L'esigenza di misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi è già stata consolidata attraverso una pluralità di interventi. Alcuni hanno anche già interessato l'ambiente carcerario, rispetto al quale, tuttavia, l'ampia concentrazione di personale di polizia penitenziaria, di detenuti e di operatori impone di considerare anche l'opportunità di percorrere moderate e accorte soluzioni volte ad alleggerire quella concentrazione e, al contempo, ad attenuare il cronico problema di sovraffollamento degli istituti.

Per questo motivo, si è ritenuto possibile recuperare il modello operativo già sperimentato con la legge 26 novembre 2010, n. 199, che già prevede la possibilità di eseguire le pene detentive di durata non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, in luoghi esterni al carcere (ed esattamente presso l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza).

Quell'intervento era mosso dalla necessità di ridurre le presenze di detenuti presso gli istituti penitenziari e alleggerire, in tal modo, sia il carico gravante sull'amministrazione, sia la stessa esecuzione della pena, in favore dei soggetti destinati alla detenzione extracarceraria e per tutti coloro che presso la struttura carceraria debbono continuare a permanervi.

Oggi quelle esigenze si mostrano tanto più impellenti alla luce del fatto indicato per cui l'intero Paese è impegnato nello sforzo di far fronte ad un'emergenza sanitaria che all'interno degli istituti penitenziari tanto più agevolmente può essere gestita quanto minore è la popolazione carceraria.

Peraltro, lo strumento utilizzato non elude il principio rieducativo per cui le pene irrogate debbono essere scontate, ma si limita a consentire l'esecuzione delle pene con una modalità che già l'ordinamento riconosce come strumento ordinario di esecuzione: ossia, appunto, la detenzione domiciliare (prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354) e solo allorché la pena abbia una durata contenuta.

L'esecuzione delle pene detentive non superiori a diciotto mesi presso il domicilio di cui all'articolato in esame si distingue, quindi, dalla detenzione domiciliare già prevista dall'articolo 47-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, sia per la minor durata della pena da eseguire (non superiore a diciotto mesi, anziché a due anni o, in casi particolari, a quattro anni previste d'ordinario), sia per la diversità della procedura, sia per la diversità dei presupposti necessari per l'accesso all'istituto.

In particolare, la procedura prevista (che rimane, salvo un intervento di semplificazione, quella di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, le cui norme sono richiamate) stabilisce che la misura sia applicata dal magistrato di sorveglianza oltre che su istanza dell'interessato, per iniziativa

della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero.

Peraltro, nel primo caso, che presuppone che il condannato sia già detenuto in carcere, allo scopo di non gravare, in questo momento di estrema complicazione, l'amministrazione penitenziaria di compiti e attività onerosi, si è previsto che la direzione dell'istituto non debba trasmettere al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione (come previsto dalla citata legge n. 199 del 2010), ma che debba solo indicare il luogo esterno di detenzione (abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza), dopo aver previamente verificato la sua idoneità, l'attestazione di tutti i presupposti, anche ostativi, che la legge introduce, nonché l'effettivo consenso prestato dal condannato all'applicazione di procedure di controllo. L'eliminazione della relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione è dovuta alla necessità di semplificare gli incumbenti, ma anche alla considerazione che gli unici elementi rilevanti (che infatti debbono essere comunicati al magistrato di sorveglianza, al quale rimarrà solo la valutazione di gravi motivi ostativi) sono quelli indicati come preclusivi dal comma 1, tra i quali vi sono anche aspetti rilevanti circa il comportamento tenuto in carcere: ossia l'essere sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'essere destinatari di un procedimento disciplinare per le violazioni specifiche di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché l'aver preso parte ai tumulti e alle sommesse verificatesi negli istituti penitenziari.

Nel secondo caso, invece, è rimasta la previsione per cui è il pubblico ministero

che deve emettere o che ha emesso l'ordine di carcerazione non ancora eseguito a dover trasmettere al magistrato di sorveglianza gli atti del fascicolo dell'esecuzione (sentenza, ordine di esecuzione, decreto di sospensione), oltre che il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio.

Il magistrato di sorveglianza, inoltre, (come già previsto dalla legge n. 199 del 2010) provvede con ordinanza adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti (articolo 69-*bis* della legge n. 354 del 1975), con riduzione del termine per decidere a cinque giorni. Quindi, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza, entro quarantotto ore, comunica l'ordinanza all'istituto, che provvede all'esecuzione, nonché all'ufficio locale di esecuzione penale esterna e alla questura competenti per territorio.

Questa procedura a contraddittorio differito, in cui l'ordinanza è notificata al condannato o al difensore e comunicata al procuratore generale della Repubblica, i quali entro dieci giorni dalla comunicazione possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, assicura decisioni più celeri.

Per quanto riguarda le cause ostative, l'intervento in esame ha ritenuto di modificare quelle previste in origine dal comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2010, mantenendo le seguenti esclusioni: *a*) i soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai quali ha però aggiunto anche i condannati per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale; *b*) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; *c*) i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della citata legge n. 354 del 1975, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge; *f*) i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in

funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Invece, alla luce dell'esperienza maturata nel corso dell'applicazione della citata legge n. 199 del 2010, sono stati esclusi quali elementi preclusivi per l'accesso alla detenzione domiciliare il fatto che vi sia « la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga » ovvero il fatto che sussistano « specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ».

La ragione di questa scelta è che si tratta di due presupposti che limitano l'utilizzo dell'istituto e che in questa fase di urgenza sono di complesso accertamento.

Pertanto, rispetto a detenuti la cui pena complessiva o residua da espriare è contenuta si è ritenuto possibile derogare a quei presupposti. Peraltro, in questa prospettiva, è stato espressamente previsto (al comma 3) che deve essere sempre disposta « l'applicazione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici », per elidere il rischio concreto di fughe, ma anche di reiterazione di condotte delittuose. Previsione esclusa per i condannati la cui pena da eseguire non sia superiore a sei mesi e per i condannati minorenni.

Allo scopo di gestire in modo corretto la distribuzione tra i diversi istituti dei previsti strumenti di controllo si è stabilito che essa avvenga in forza di un programma elaborato dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che sarà adottato tenendo conto degli « indici di affollamento » e delle concrete emergenze sanitarie, rappresentate dalle autorità competenti. Infine, si è previsto che l'applicazione delle procedure di controllo avverrà, in caso di disponibilità parziale degli strumenti, seguendo un ordine che tenga conto dell'entità della pena residua da espriare e

partendo, ovviamente, dai detenuti la cui pena residua è inferiore.

Infine, nell'eliminazione dei predetti requisiti si è anche considerato che l'allontanamento dal domicilio è punito a titolo di evasione (articolo 385 del codice penale) con pene detentive più elevate della pena da scontare (un anno nel minimo e tre anni nel massimo, senza considerare i casi di evasione aggravata), il che rende improbabile la violazione della restrizione domiciliare.

Si sono aggiunti quali ulteriori elementi preclusivi il fatto che il detenuto nell'ultimo anno sia stato sanzionato per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (comma 1, lettera *d*) del presente articolo), nonché il fatto che nei confronti del detenuto sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, in quanto coinvolto nei disordini e nelle sommosse verificatesi negli istituti penitenziari dalla data del 7 marzo 2020 (comma 1, lettera *e*), del presente articolo).

Rispetto ai condannati minorenni si è ritenuto necessario specificare che l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto, provvederà alla successiva redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Si deve, da ultimo, considerare che l'istituto è destinato a trovare applicazione solo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020.

Art. 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

La disposizione interviene sulla disciplina delle licenze concedibili ai condannati am-

messi al regime di semilibertà, dettata dall'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, consentendo che l'estensione temporale delle licenze godute sino al 30 giugno 2020 possa eccedere l'ordinario ammontare di quarantacinque giorni previsto, in via ordinaria, come limite complessivo massimo della loro durata.

Ciò consentirà, dunque, solo per i detenuti sottoposti a tale regime - i quali possono trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto, come stabilito dall'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354 - di godere sino al 30 giugno 2020 di licenze, continuative o meno, anche per un tempo superiore a quello di quarantacinque giorni e prescindendo dal computo di quelle eventualmente già godute.

L'intervento intende contribuire, nell'attuale situazione di emergenza legata al rischio epidemiologico da COVID-19, a contenere le occasioni di contagio che il regime di semilibertà può aumentare per effetto della connaturata spola del detenuto fra l'istituto e il mondo esterno, e, al contempo, a favorire anche una riduzione della popolazione carceraria.

Il tutto, senza mettere a rischio la sicurezza pubblica, perché incrementa, solo sino al 30 giugno 2020, i giorni di licenza fruibili da detenuti il cui regime penitenziario si caratterizza proprio per una parziale espiazione della pena al di fuori delle mura carcerarie.

Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

Ai sensi del comma 1 si prorogano di 6 mesi i termini del 15 gennaio e del 15 maggio entro cui (ogni anno, a decorrere dal 2020) rispettivamente il Ministero dello sviluppo economico ripartisce le disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ed i comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dall'assegnazione del contributo. Tale disposizione trova applicazione solo per l'anno 2020.

Il comma 2 proroga di ulteriori 15 giorni il termine entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza. Tale disposizione trova applicazione fino al 31 luglio 2020.

Ai sensi del comma 3 si proroga di ulteriori 60 giorni il termine per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione

del danno alle cose o alle persone. Tale disposizione trova applicazione fino al 31 luglio 2020.

Al comma 4 si prevede che le camere di commercio possano realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità le camere di commercio e le loro società *in house* sono altresì autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti, avvalendosi di una piattaforma *on line* di *social lending* e di *crowdfunding*.

Art. 126 (*Disposizioni finanziarie*)

L'articolo in argomento reca le disposizioni finanziarie.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

Commi 1 e 2. Si dispone che per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i pertinenti fondi contrattuali della dirigenza medica e sanitaria e del personale non dirigente sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, degli importi indicati per ciascuna di esse nella Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto nei limiti dell'importo complessivo a livello nazionale pari a 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

Comma 3. La disposizione autorizza l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 lettera a) e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Lo spazio finanziario è assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base delle quote di cui al medesimo allegato A.

Art. 2 (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)

La disposizione, per le finalità ivi indicate, autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, è autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023.

Per il calcolo degli oneri, indicato in dettaglio nella seguente tabella, si è tenuto conto, per la dirigenza, dei livelli retributivi di cui al CCNL Area funzioni centrali 2016/2018, mentre per le unità di personale tecnico-sanitario, del valore retributivo relativo alla posizione economica F1.

Per il 2020, si stima che l'assunzione avverrà per l'inizio di aprile, per un onere pari a 9/12 dell'onere a regime.

UNITA'	58	
DIRIGENTI MEDICI/VETERINARI	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO
STIPENDIO	45.260,77	2.625.124,66
VAC. CONTR. 118 LD2	303,16	17.583,28
INDENNITA' SPECIFICITA' MEDICA	8.476,34	491.627,72
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FISSA con nuovi incarichi art.61	4.400,00	255.200,00
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE VARIABILE	5.000,00	290.000,00
RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRESUNTA 35%	3.290,00	190.820,00



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TOTALE ANNUO LORDO	66.730,27	3.870.355,66
ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	24.942,75	1.446.679,47
COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI	91.673,02	5.317.035,13

UNITA'	29	
TECNICI SANITARI AIII F1 (CCNL 2016/2018)	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE ANNUO LORDO
STIPENDIO PER 13 MENSILITA' comprensiva di IND. INTEGRATIVA SPECIALE PER 13 MENSILITA'	24.162,43	700.710,47
VAC. CONTRATTUALE IND. DI AMMINISTRAZIONE PER 12 MENSILITA'	156,00	4.524,00
	2.772,72	80.408,88
TOTALE ANNUO LORDO COMP. FISSE	27.091,15	785.643,35
accessori		
FUA 2016 pagato nel 2018	1.817,74	52.714,46
ART.7 2016 pagato nel 2018	8.224,36	238.506,44
ONERI CARICO AMMINISTRAZIONE	13.681,35	396.759,15
COSTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI ONERI	50.814,60	1.473.623,40

UNITA' TOTALI	87	
SPESA COMPLESSIVA A REGIME INCLUSI ONERI INDIRETTI		6.790.658,53

Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 3(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

Il presente articolo autorizza le regioni ad incrementare gli acquisti di prestazioni sanitarie da erogatori privati, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di tetti di spesa, contrattando anche con strutture non accreditate, purché autorizzate (commi 1 e 2) nonché ad avvalersi di personale, locali ed apparecchiature di strutture private (comma 3). Per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro, mentre



per l'attuazione del comma 3 è autorizzata l'ulteriore spesa di 160 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e secondo gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 4 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

L'articolo introduce norme dirette ad individuare e quindi a disciplinare delle aree sanitarie temporanee, che le regioni e le province autonome potranno attivare in strutture di accoglienza e assistenza, pubbliche e private, così come in qualsiasi altro luogo idoneo, autorizzando altresì opere di edilizia sanitaria. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva fino a 50 milioni di euro a valere sul finanziamento destinato all'edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e assegnate con il presente decreto secondo le quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le province autonome il concorso provinciale al finanziamento dell'edilizia sanitaria. In deroga all'ordinario procedimento di sottoscrizione di accordo di programma, le opere sono ammesse al finanziamento con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute e il trasferimento delle risorse avviene da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

Si autorizza il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione medica. Il Commissario si avvale di Invitalia spa quale soggetto gestore della misura, con oneri a carico delle risorse stanziare, che sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che si prevede verranno attribuiti in eguale misura per contributi e finanziamenti agevolati.

Agli oneri recati dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà)

Si autorizza il capo del Dipartimento della protezione civile a disporre con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili autorizzate ai sensi del comma 10, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

Inoltre, è prevista la possibilità per il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, di disporre la requisizione in



uso di strutture alberghiere o altri immobili, a fronte della quale viene prevista una indennità di requisizione calcolata come percentuale del valore di mercato del bene.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla disposizione si autorizza la spesa nel limite massimo di 150 mln di euro per il 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18 comma 4.

Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)

Commi da 1 a 4. Gli oneri per il reclutamento straordinario del personale sanitario militare in servizio temporaneo mediante una ferma della durata di un anno (n. 120 Ufficiali Medici con il grado di tenente e n. 200 sottufficiali infermieri con il grado di Marescialli) sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo medio unitario del trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

L'immissione è stata prevista per il 15 aprile 2020, pertanto i relativi oneri sono stati calcolati proporzionalmente (8,5/12 nell'anno 2020 e 3,5/12 per l'anno 2021).

Comma 5. Gli oneri per il richiamo del personale medico appartenente alla "riserva selezionata" (n. 60 Ufficiali Medici), in aggiunta a quelli previsto dall'art. 12 della legge 160 del 2019, sono stati calcolati moltiplicando le unità da immettere in servizio per il costo medio unitario spettante in base al grado, ipotizzando il richiamo nel grado di Capitano. Al personale in parola è stato attribuito pertanto il trattamento economico del pari grado in servizio permanente.

L'immissione è stata prevista per il 15 aprile 2020, pertanto i relativi oneri sono stati calcolati proporzionalmente (8,5/12 nell'anno 2020 e 3,5/12 per l'anno 2021).

Commi da 1 a 4	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20
Progressione di carriera Ufficiali	Tenente	Tenente							
Unità immissioni straordinarie	120	120	0	0	0	0	0	0	0
Costo Medio Unitario	€ 56.162,43	€ 56.162,43							
Totale Onere Ufficiali	4.773.806,55	1.965.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Progressione di carriera Marescialli	Maresciallo	Maresciallo							
Unità immissioni straordinarie	200	200							
Costo Medio Unitario	€ 45.318,11	€ 45.318,11							
Totale Onere Marescialli	6.420.065,58	2.643.556,42							
Totale Onere complessivo	€ 11.193.872,13	€ 4.609.241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	20
Comma 5	Capitano	Capitano							
Costo Medio Unitario	€ 60.121,88	€ 60.121,88							
Unità da richiamare	60	60							
Oneri totali	€ 2.555.179,90	€ 1.052.132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Il comma 6 prevede la copertura finanziaria disponendo che agli oneri derivanti dall'articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.



Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)

La disposizione, per le finalità ivi indicate, prevede che il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, possa conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, di durata annuale non rinnovabili fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

Gli oneri sono quantificati come segue:

Tabella di quantificazione dei costi per ciascuna annualità [2020 e 2021] considerando il conferimento degli incarichi nel prossimo mese di giugno.

2020			2021		
N. unità	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1	N. unità	N. mesi	Costo unitario annuo A3 F1
6	6	€ 38.496,66	6	6	€ 38.496,66
€ 115.489,98			€ 115.489,98		

Il costo complessivo del biennio 2020 – 2021 per le 6 le unità di personale è pari a euro 230.979,96.

Alla copertura degli oneri, così come sopra quantificati e pari a 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione di due fondi previsti dal bilancio della Difesa, in particolare:

- per il 2020, il fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate (cap. 1121 p. g. 1) di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- per l'anno 2021, il fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative (cap. 1153 p.g.1).

Articolo 9 (Potenziamento delle strutture della Sanità militare)

Gli oneri di cui al comma 1 per il potenziamento della sanità militare ammontano a 34,6 milioni di euro e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:

- 20 M€ per n. 2 ospedali da campo *role 2 advanced*, con capacità di 12 posti letto in terapia intensiva e 10 posti letto in terapia ordinaria di reparto;
- 4 M€ per approvvigionamento di n. 4 moduli aggiuntivi da associare ai *role 2* già disponibili;
- 1,5 M€ per approvvigionamento di macchinari e materiali per la produzione di dispositivi di protezione individuale presso le strutture di riferimento (mascherine, tute e occhiali);
- 0,4 M€ per la realizzazione di n. 6 posti letto;
- 0,5 M€ per acquisto di materiale igienizzante;
- 0,9 M€ per acquisto n. 6 ambulanze di biocontenimento (€ 150.000 x 6);



- 3,3 M€ per l'acquisto immediato di n. 100.000 kit di protezione individuale (costo 33 € x 100.000);
- 1,5 M€ per acquisto di sistemi di trasporto isolati aviotrasportabili 10 (75.000 euro x 10) e per elitransporto 10 (60.000 euro x 10) e n. 3 camere di isolamento campale (50.000 euro x 3= 150.000 €);
- 2 M€ per acquisto di farmaci per assistenza e terapia di supporto;
- 0,5 M€ per il potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientifico del Policlinico militare "Celio di Roma".

Per quanto riguarda, invece, la produzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, il costo per litro di tali sostanze ammonta a circa euro 20. Lo Stabilimento farmaceutico militare di Firenze è in grado di produrne circa 800 litri al giorno. Il limite di 704.000 euro consente, pertanto, una produzione di circa 35.200 litri che si possono realizzare in due mesi lavorativi.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 35,304 milioni per l'anno 2020 di provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 10 (Potenziamento risorse umane INAIL)

Comma 1. La disposizione prevede, per l'INAIL, l'autorizzazione ad acquisire 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri, con le medesime modalità di reclutamento di cui all'articolo 1, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili non oltre il 31 dicembre 2020. Si riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a euro 15.000.000, considerando che i predetti incarichi saranno conferiti, presumibilmente, dal 1° aprile 2020.

Reclutamento			
Categorie	Unità	Trattamento pro-capite annuo lordo	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	200	80.000	16.000.000
Infermieri	100	40.000	4.000.000
TOTALE ANNUALE			20.000.000
TOTALE PER 9 MESI			15.000.000

Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

Relativamente alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto, con apposita variazione degli stanziamenti già previsti per la copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.



Art. 11 (Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

Al fine di far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento, connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, e per il periodo connesso alla predetta emergenza, la norma prevede un maggiore contributo di parte corrente a favore dell'Istituto Superiore di Sanità pari a 4 milioni di euro per gli anni 2020-2022.

A valere sulle predette risorse la disposizione autorizza l'Istituto a reclutare a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise:

- 20 unità con qualifica di Dirigente medico,
- 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo;
- 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo,
- 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER).

Si provvede ad un incremento, per un totale di euro 4 milioni, della dotazione finanziaria di parte corrente dell'ente, anche al fine di consentire - per un'ottimale gestione dell'emergenza in atto - il predetto reclutamento straordinario di risorse umane con contratto a tempo determinato, in deroga al Piano Triennale di Attività ed alle percentuali di cui all'articolo 9 del d.lgs. 218/2016. Per quanto attiene agli oneri di personale questi sono quantificati nel modo seguente: euro 2.838.311,69 per l'anno 2020 ed euro 3.405.974,03 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Con riferimento alle figure professionali richieste i costi unitari ed annui, comprensivi di oneri a carico dell'amministrazione, sono quantificati nel modo seguente:

Qualifica	Tabellare (comprensivo di 13° mensilità)	Retribuzione Accessoria	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione	Costo unitario	Unità da assumere	Totale
Dirigente medico	45.260,77	23.810,26	24.299,19	93.370,22	20	1.867.404,37
Primo Ricercatore- Tecnologo II Livello	41.397,94	3.419,68	17.201,00	62.018,62	5	310.093,11
Ricercatore Tecnologo III Livello	32.684,10	3.106,78	13.736,54	49.527,42	20	990.548,39
CTER VI Livello	23.896,85	10.490,80	13.197,98	47.585,63	5	237.928,15
				Totale	50	3.405.974,03

Il costo complessivo per le 50 unità aggiuntive è quantificato in euro 3.405.974,03 per 12 mensilità (euro 2.838.311,69 per 10 mensilità considerata l'assunzione immediata in coerenza con le esigenze emergenziali). La quota parte del maggiore contributo che non è utilizzato per la copertura dei costi assunzionali (pari a circa 1,16 milioni nel 2020 e a



circa 590.000 euro per gli anni 2021 e 2022) restano a disposizione del bilancio dell'ente per esigenze di funzionamento. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 12 (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

La disposizione, al comma 1, consente alle aziende ed enti del SSN, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza, solo qualora non sia possibile procedere al reclutamento di personale. Il comma 2 prevede che per le medesime finalità e il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato possa essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

Il trattenimento in servizio del personale contemplato dalle disposizioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.

Articolo 13 (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

La disposizione è finalizzata a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, e per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Con tale deroga si intende fornire alle regioni e Province autonome la possibilità di poter far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario. Conseguentemente le regioni e Province autonome, possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 14 del 2020, nei limiti delle risorse ivi previste.

Articolo 14 (Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)

La disposizione prevede che anche ai lavoratori dei settori delle imprese indispensabili alla produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici non si applichi la misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.

Stante il carattere della disposizione, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

La disposizione è finalizzata a far fronte alla situazione emergenziale connotata dalla carenza di mascherine chirurgiche e prevede, limitatamente al periodo dell'emergenza, la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il produttore, gli importatori e coloro che le immettono in commercio autocertifichino sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.

Trattandosi di disposizione ordinamentale, dalla stessa non derivano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)



La norma è volta a consentire l'utilizzo delle mascherine chirurgiche reperibili in commercio quali dispositivi di protezione nonché, come misura di protezione individuale, l'uso di mascherine filtranti anche prive del marchio CE.

Stante il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 17 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID)

La norma individua misure per semplificare la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, nonché in materia di uso compassionevole dei farmaci, per pazienti affetti da COVID-19.

La disposizione non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Articolo 18 (Rifinanziamento fondi)

Allo scopo di assicurare la piena attuazione di tutte le misure straordinarie poste in capo agli enti del Servizio sanitario nazionale per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il comma 1 dispone l'incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato dell'anno 2020 per l'importo di 1.410 milioni di euro, anche in relazione alle maggiori assunzioni effettuate ai sensi del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 e a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, stabilendo altresì obblighi contabili per dare evidenza di ricavi e costi connessi alla gestione dell'emergenza stessa.

Il comma 2, in funzione dell'emergenza in oggetto, proroga i termini di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 in materia di verifica dell'equilibrio di bilancio del Servizio sanitario nazionale e di azioni conseguenti.

Il comma 3 incrementa il fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 di 1,650 miliardi di euro, ivi ricomprendendo gli oneri di cui all'articolo 6.

Articolo 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Si prevede la possibilità di fruire di trattamenti di integrazione salariale ordinaria nonché di assegno ordinario, a seguito della sospensione dell'attività lavorativa conseguente l'emergenza sanitaria, da parte di lavoratori dipendenti già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e Fondi di Solidarietà).

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto sono emerse le seguenti platee:

4,7 milioni di lavoratori dipendenti assicurati per CIGO con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 2.158,08 euro; dall'analisi svolta è emerso che il 2% di tale platea ha superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO. Pertanto, la concessione della misura prevista dal decreto in esame comporta il sorgere di un onere a carico della finanza pubblica stimato sulla base dell'ipotesi di una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 95% degli aventi diritto e di una durata media della prestazione pari a 1 mese. La platea dei lavoratori agricoli a



tempo indeterminato assicurati per CISOA sono 127.800 con una retribuzione media mensile, nell'anno 2019, pari a 1.376,9 euro. La concessione della misura prevista dal decreto in esame prevede un maggior onere dovuto ad un maggiore ricorso alla CISOA per il 95% di tale platea per la durata di un mese. Sulla base delle considerazioni sopra riportate, complessivamente, si stima un onere pari a 359,2 milioni di euro, di cui 245,6 milioni di euro per prestazione e 113,6 per coperture figurative.

6,5 milioni (di cui 1,5 tutelati da Fondi sostitutivi non rientranti nella platea oggetto del provvedimento in esame) di lavoratori rientranti nel campo di applicazione del decreto tutelati dai Fondi di solidarietà che hanno diritto alla concessione dell'assegno ordinario (considerando anche un maggior ricorso conseguente la situazione contingente) senza tener conto dei limiti aziendali e temporali. La maggiore spesa per il FIS per il 2020, per quanto attiene l'estensione dell'assegno ordinario alle aziende con numero di dipendenti minore o uguale a 15, viene quantificata in **circa 723 milioni** di euro di cui **443 milioni** di prestazione e **280 milioni** di contribuzione correlata alla prestazione e riguarda circa 324.000 lavoratori. A tale valutazione si giunge considerando il ricorso alla prestazione di assegno ordinario da parte del 80% delle aziende che impiegano da 5 a 15 dipendenti, e che ciascuna di queste richieda assegno ordinario per il 40% del suo organico. La prestazione media stimata è di 1,5 mesi.

Per le aziende del FIS con un numero di dipendenti superiore a 15 l'abolizione per l'anno 2020 dei tetti aziendali, (10 volte il contributo ordinario versato) e dei limiti di durata della prestazione viene quantificata, considerando le stesse ipotesi di ricorso al Fondo, in **circa 128 milioni** di euro divisa in **87 milioni** di prestazione e **41 milioni** di correlata.

Per quanto riguarda l'estensione della causale, e quindi un maggior ricorso alle prestazioni negli altri fondi di solidarietà gestiti dall'INPS, il provvedimento comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica stimabili in **circa 137 milioni** di euro divisa in **88 milioni** di prestazione e **49 milioni** di correlata.

Il comma 6 comporta oneri per la finanza pubblica pari a 80 mln di euro per l'anno 2020.

Nei termini sopra riportati sono stati quantificati i seguenti limiti di spesa:

		Anno 2020		
		(importi in mln di euro)		
		Contribuzione		
		Prestazioni	figurativa	Totale
Articolo 19 e Articolo 21	1) CIGO per lavoratori già tutelati	245,6	113,6	359,2



2) Fds Assegno ordinario	618,0	370,0	988,0
(1+2)	863,6	483,6	1.347,2
fondi alternativi	50,0	30,0	80,0
Totale	913,6	513,6	1.427,2

Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

La sospensione della fruizione della CIGS è riferita a 0,2 milioni di lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 di circa 2.000 euro. Anche in questo caso è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla misura in esame pari al 95% e una durata media della prestazione pari a 1 mese. L'onere derivante dalla misura in esame è pari 338,2 milioni di euro, di cui 201,8 milioni di euro di prestazione e 136,4 milioni di euro di coperture figurative.

Nei termini sopra riportati è stato quantificato il seguente di spesa

	Anno 2020		
	(importi in mln di euro)		
	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale
Interruzione fruizione CIGS e concessione CIGO	201,8	136,4	338,2

Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

L'onere è ricompreso nelle valutazioni e nel limite di spesa riguardanti l'assegno ordinario di cui all'art. 19.



Articolo 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

L'articolo in esame prevede la concessione, a seguito della sospensione delle attività lavorative conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di un trattamento di integrazione salariale in deroga in favore di quei lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli (OTD) non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali.

Dagli archivi gestionali dell'INPS è stata rilevata una platea pari a 2,6 milioni di lavoratori (compresi gli agricoli e la pesca) con una retribuzione media mensile 2019 pari a 1.259,7 euro. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è stato stimato ipotizzando una percentuale di ricorso alla prestazione in esame pari al 90% dei potenziali beneficiari e la concessione della prestazione in deroga per un periodo di 1 mese.

L'onere derivante dalla concessione della cassa integrazione in deroga prevista dal presente articolo è pari a 3.293,2 milioni di euro, di cui 2.320,1 milioni di euro per prestazione e 973,1 per coperture figurative.

Nei termini sopra riportati è stato quantificato il seguente limite di spesa:

Anno 2020			
(importi in mln di euro)			
	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale
CIG in deroga per lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito	2.320,1	973,1	3.293,2

Articolo 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

La chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole è stabilita a decorrere dal 5 marzo 2020. La norma proposta prevede la concessione del congedo in esame per una durata massima di 15 giorni. Le stime riportate nella presente relazione tecnica sono state predisposte sulla base dell'ipotesi di una fruizione del congedo proposto per un numero medio di giornate pari a 12.



L'indennità proposta, per figli tra 0 e 12 anni di età, è commisurata al 50% della retribuzione di riferimento.

Le stime sono state predisposte, per tutte le tipologie di lavoratori di seguito riportate, ipotizzando le seguenti percentuali di propensione al ricorso della misura in esame, che tengano conto delle altre possibili forme di astensione dal lavoro e sulla base delle osservazioni della serie storica dei beneficiari di congedo parentale degli ultimi cinque anni riferita ai soli lavoratori dipendenti che dimostrano, a normativa vigente, la limitata attrattività della misura:

- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue pari o inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione: 60%
- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue superiori a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione e fino a 60.000 euro: 40%;
- Lavoratori dipendenti privati con retribuzione annue superiori da superiori a 60.000 euro: 25%;
- Lavoratori autonomi: 50%
- Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata: 50%.

In alternativa al congedo parentale, il lavoratore potrà optare per la fruizione di un voucher di importo pari a 600 euro complessivi valido, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli di età inferiore ai 12 anni, per la durata di chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole. La stima dell'onere derivante dalla concessione di tale misura è stata predisposta ipotizzando un ricorso degli aventi diritto del 10% rispetto alle propensioni del congedo.

- **Lavoratori dipendenti del settore privato**

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 301.000 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 68% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna: 1,29 (ISTAT anno 2018);
- retribuzione media giornaliera 2018 per la fascia di età 25-50 anni (Fonte Osservatori Statistici INPS): 75,0 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Ai fini della stima delle prestazioni oggetto della proposta normativa in esame gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019.

- **Lavoratori con figli in situazione di handicap grave di età superiore ai 12 anni**



Da fonte ISTAT risultano 3.115.000 disabili gravi nell'anno 2017.

Si è ipotizzato che il 10% di tale platea abbia un'età compresa tra 13 e 40 anni, considerato come limite massimo per coerenza con l'età del genitore lavoratore potenziale fruitore della misura. Tale percentuale rispetto al peso della popolazione 13-40 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) sul totale della popolazione italiana pari al 30%, è stata ipotizzata più bassa considerando l'handicap grave più spostato verso le età avanzate. L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base di una retribuzione media giornaliera 2018 per la classe di età 25-50 anni pari a 75,0 euro (Fonte Osservatori Statistici INPS). L'aliquota IVS considerata ai fini della stima della copertura figurativa è pari al 33%.

Ai fini della stima delle prestazioni oggetto della proposta normativa in esame gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019.

- **Lavoratori autonomi**

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 14.800 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 3% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera convenzionale 2020 per il calcolo dell'indennità: 48,98 euro;
- stima reddito medio annuo ponderato lavoratori autonomi utile al calcolo della contribuzione figurativa: 19.000 euro;
- aliquota contributiva IVS:24%.

- **Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata**

Dall'analisi degli archivi gestionali dell'Istituto risultano circa 5.700 maternità obbligatorie iniziate nell'anno 2018 (pari al 1% del totale delle nascite registrate dall'ISTAT nello stesso anno).

La popolazione 0-12 anni (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019) risulta pari a 6.814.727 soggetti.

L'onere riportato nella tabella riepilogativa è stato quantificato sulla base dei seguenti elementi:

- numero medio di figli per donna nel 2018 è stato pari a 1,29 (ISTAT);
- retribuzione media giornaliera ponderata 2020: 51,21 euro;
- aliquota contributiva IVS: 33%.

Nella tabella seguente è riportato un riepilogo dell'onere complessivo derivante dal presente articolo :



Emergenza COVID-19
Onere derivante dalla concessione per 12 giorni del congedo parentale al 50%
o del voucher a seguito della chiusura delle scuole in tutta Italia

Anno 2020 - (Importi in milioni di euro)

Tipologia di lavoratore	Onere Congedo parentale (50%)			Voucher 600 euro		Totale		
	Beneficiari	Indennità	Copertura figurativa	Totale onere	Beneficiari	Totale onere	Beneficiari	Onere
Lavoratori dipendenti privati	1.155.377	609,1	401,9	1.011,0	181.842	97,1	1.618.418	1.108,1
Lavoratori con figli con disabilità grave da 13 a 10 anni di età	125.207	51,8	34,3	86,2	13.942	8,4	139.119	94,6
Lavoratori autonomi	79.959	23,5	12,0	35,5	8.694	5,3	88.643	40,8
Gestione separata (iscrizione in via esclusiva)	30.684	9,4	6,2	15,6	3.409	2,0	34.093	17,6
TOTALE	1.692.426	693,9	454,4	1.148,3	189.047	112,8	1.880.474	1.261,1

Nei termini sopra riportati è stato quantificato il seguente di spesa

Anno 2020

(importi in mln di euro)

	Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale
Totale articolo	806,7	454,4	1.261,1
congedo parentale per chiusura servizi educativi per l'infanzia e scuole	693,9	454,4	1.148,3
voucher per chiusura servizi educativi per l'infanzia e scuole	112,8		112,8

Articolo 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Sulla base delle informazioni desunte dagli archivi gestionali dell'INPS, con riferimento all'anno 2018, si possono ipotizzare le seguenti platee nel campo di applicazione del presente provvedimento:

• N° lavoratori beneficiari permessi mensili di 3 giorni per figli con handicap grave art. 42, commi 2 e 3, D. Lgs n.151/2001 (Art.33 co.3 L.104/1992): circa 70.000 con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 76,8 euro;



N° lavoratori beneficiari di permessi mensili di 3 giorni per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di handicap grave (ex Art.33 co.3 L.104/92): circa 330.000 con una retribuzione media giornaliera 2018 pari a 85,0 euro.

N° lavoratori beneficiari di permessi mensili di 3 giorni per lavoratori con handicap grave (ex Art. 33 c.6 L.104/92): circa 42.000 con una retribuzione media giornaliera di 85,0 euro.

Sulla base dei dati sopra riportati, l'onere derivante dall'incremento del numero di giornate di fruizione dei congedi in esame, a fronte degli attuali 3 giorni mensili, di ulteriori 12 giorni complessivi, per i mesi di marzo ed aprile 2020, risulta pari a 590,5 milioni di euro, di cui 444,0 milioni di euro per prestazione e 146,5 milioni di euro per copertura figurativa.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

Commi 1 e 2: La previsione per i lavoratori dipendenti del settore pubblico del congedo di cui al comma 1, che comunque non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici e a cui si associa, in caso di concreta fruizione, una riduzione della retribuzione nella misura del 50 per cento non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 3, 4 e 5

La norma proposta prevede la concessione di un voucher pari a 1.000 euro, per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, a favore del personale sanitario dipendente pubblico e privato.

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati del settore sanitario, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa alla prestazione prevista al comma 1 è prevista l'erogazione di un bonus di 1.000 euro complessivi, per l'assistenza e la sorveglianza dei minori di età inferiore ai 12 anni conseguente la chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole. La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tenuto conto delle platee interessate e della relativa quota con figli è stato possibile stimare un limite di spesa di 30 mln di euro per l'anno 2020.

Comma 6. Prevede che possono essere rideterminati fino al numero di 72 i permessi lavorativi orari previsti per i Sindaci dall'art. 79, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, per assentarsi dal proprio posto di lavoro. Tale elevazione è prevista fino alla data di cessazione



dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Le assenze per la fruizione di tali permessi aggiuntivi, per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti.

Alla copertura si provvede ai sensi dell'art. 126.

Articolo 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

La disposizione prevede l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva in conseguenza del Covid-2019, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.

In deroga alle disposizioni vigenti, la norma dispone che gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele previste dalla proposta normativa siano posti a carico dello Stato.

La presente relazione tecnica valuta gli oneri derivanti dall'attuazione della modifica normativa in esame considerando, a normativa vigente, i soggetti interessati non percettori di indennità di malattia in quanto sani.

Ipotesi di lavoro e risultati

Sulla base degli ultimi dati sui contagi e ipotizzando che:

1. per ogni nuovo contagiato vengano messe in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria 4 persone;
2. il 5% contragga la malattia entro una settimana (accedendo al regolare indennizzo per malattia);
3. Il periodo di "quarantena" sia di 14 giorni effettivi e 10 lavorativi;
4. Il 63% sia costituito da soggetti in età attiva tra i 18 e i 66 anni (dati Istat sulla popolazione residente al 1° gennaio 2019);
5. il 60% faccia parte del settore privato;
6. la retribuzione media giornaliera sia di 80 euro;

deriva un onere per la finanza pubblica per l'anno 2020 di circa 130 milioni di euro di cui 32 milioni di euro per contribuzione figurativa.

Pertanto è stato determinato il seguente limite di spesa:

Anno 2020

(importi in mln di euro)

Prestazioni	Contribuzione figurativa	Totale
98,0	32,0	130,0



Articolo 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

Allo scopo di fronteggiare l'emergenza COVID e le ricadute in termine economici, ai professionisti titolari di p.iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro. Tramite accertamento amministrativo, sono stati individuati circa 339 mila potenziali beneficiari a cui, secondo la proposta normativa, dovrebbero essere erogati 600 euro a titolo di indennità. Tenuto conto dell'importo erogabile e della numerosità dei beneficiari, si stima un onere complessivo per il 2020 pari a circa 203,4 milioni di euro.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

La proposta normativa riguarda i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni CDCM, Artigiani, Commercianti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e intende riconoscere a tali lavoratori una indennità pari a 600 euro. Tramite accertamento amministrativo, sono stati individuati circa 350.000 soggetti iscritti ai CDCM, 1.405.000 iscritti agli Artigiani e 1.845.000 iscritti ai Commercianti (complessivi 3.600.000 di beneficiari) a cui, secondo la proposta normativa, dovrebbero essere erogati 600 euro. Tenuto conto dell'importo erogabile e della numerosità dei beneficiari, si stima un onere complessivo per il 2020 pari a 2,160 milioni di euro.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

La nuova norma stabilisce in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della suddetta disposizione, il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione. Tale indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con altre indennità concesse per la perdita involontaria del lavoro. Per individuare la platea dei beneficiari ci si è riferiti ai dati estratti dagli archivi dell'Istituto relativi ai lavoratori stagionali del settore Turismo e degli stabilimenti termali con pagamento di NASPI nell'anno 2018: pur trattandosi di lavoratori stagionali che quindi in ciascun anno verosimilmente danno luogo agli stessi eventi di cessazione, e trascurando l'esclusione per chi al momento dell'entrata in vigore della norma risulta titolare di rapporto di lavoro dipendente, tale platea è stata prudenzialmente incrementata rispetto a quella dell'intero anno 2018 del 10%, per tener conto degli ulteriori 2-3 mesi oltre l'anno intero di riferimento per gli eventi di



cessazione. Secondo tali ipotesi la platea di riferimento si attesterebbe su circa 173.000 lavoratori, pertanto la proposta normativa in esame comporterebbe l'insorgere di un onere differenziale a carico della finanza pubblica pari a 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)

La proposta normativa prevede per l'anno 2020, a seguito delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate su tutto il territorio nazionale, la corresponsione di un bonus pari a 600 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro. Analizzando i dati di archivio si è stimato che la platea dei soggetti interessati è pari a circa 660 mila operai agricoli a tempo determinato a cui dovrebbero essere erogati 600 euro di bonus. Tenuto conto dell'importo erogabile e della numerosità dei beneficiari, si stima prudenzialmente un onere complessivo per il 2020 pari a circa 396 mln di euro.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 31 (Incumulabilità tra indennità)

La disposizione disciplina incompatibilità tra le indennità una-tantum e tra le medesime e RdC. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 32 (Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)

Secondo la normativa vigente la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto.

La norma proroga il termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020. Trattandosi di un lieve spostamento dei termini di presentazione delle domande, e considerando che gli attuali tempi medi di liquidazione delle prestazioni consentono di mantenere i pagamenti all'interno dello stesso anno, non si ravvisano oneri differenziali per la finanza pubblica.

Articolo 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

Secondo la normativa vigente le domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL devono essere presentate entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e l'indennità



di disoccupazione spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge. Alla luce delle evidenze gestionali, visto che la maggior parte delle richieste di indennità avviene in modo tempestivo, gli eventuali oneri differenziali per la finanza pubblica si stimano di entità assolutamente trascurabile.

Articolo 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

La disposizione prevede la sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL. La stessa proposta sospende per lo stesso periodo i termini di prescrizione. La sospensione della decadenza e della prescrizione non comporta ulteriori e/o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la decadenza farebbe slittare alcuni pagamenti all'anno successivo con un aggravio in termini di cassa per la finanza pubblica ma che verrebbero compensati da eventuali recuperi per lo slittamento dei termini prescrizionali.

Articolo 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 36 (Disposizioni in materia di patronati)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)

La disposizione non comporta oneri trattandosi di sospensione di termini con ripresa dei pagamenti dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nel primo semestre dell'anno.

Articolo 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)

La nuova norma stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non



siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione. Tale indennità non è cumulabile con le indennità previste agli articoli 27, 28, 29 e 30.

Per individuare la platea dei beneficiari ci si è riferiti ai dati estratti dagli archivi dell'Istituto relativi ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro; si tratta di circa 81.000 lavoratori con contratto non a Tempo Indeterminato.

Se si ipotizza prudenzialmente che nessuno di loro nel momento dell'entrata in vigore della norma risulteranno titolari di un rapporto di lavoro dipendente e/o pensionati, la proposta normativa in esame comporterebbe l'insorgere di un onere differenziale a carico della finanza pubblica pari a 48,6 milioni di euro per l'anno 2020.

Nei termini sopra esposti è stato determinato un limite di spesa di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

La disposizione prevede, fino al 30 aprile 2020, per i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 40 (Sospensione delle misure di condizionalità)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 41 (Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 42 (Disposizioni INAIL)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 43(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)



Comma 1. la disposizione prevede il trasferimento, da parte dell'INAIL la somma di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Commi 2 e 3. Le disposizioni si rendono necessarie per rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall'INAIL. Dette finalità vengono perseguite attraverso l'autorizzazione all'assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

Gli oneri complessivi a regime, ammontano ad euro 9.853.517 come dal prospetto sotto riportato.

Per l'anno 2020, considerato che le assunzioni, nel limite di 50 unità, non potranno avere decorrenza anteriore al 1° novembre, l'onere è pari a euro 821.126. Per l'anno 2021 l'onere, per le medesime unità assunte nell'anno 2020, è pari a euro 4.926.759. A decorrere dal 1° gennaio 2022, anche a seguito dell'assunzione delle restanti n. 50 unità, l'onere a regime è pari a euro 9.853.517. Ai relativi oneri si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Si provvede, inoltre, a compensarne gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, a euro 2.358.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.00 a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 126.

Si riportano, di seguito, le voci retributive ed i relativi importi, utilizzati per la quantificazione degli oneri:

Qualifica	Trattamento economico fondamentale*	Trattamento accessorio	Totale (al lordo oneri 38,38%)	N. unità	Costo totale annuo
Medici fascia I	38.023,11	33.183,11	98.535,17	100	9.853.517

*Il trattamento economico fondamentale comprende lo stipendio tabellare, la tredicesima mensilità e l'IVC

Articolo 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

Le disposizioni comportano maggiori oneri per 300 mln di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonchè, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 per sostenere il reddito dei



professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 45 (Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

La disposizione è di carattere procedimentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

La disposizione è di carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 48 (Prestazioni individuali domiciliari)

La disposizione è di carattere ordinamentale e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO III

ART. 49 (FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI)

La norma è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 sull'economia nazionale.

Al fine di assicurare una immediata applicazione delle predette misure, si è fatto riferimento a uno strumento – il Fondo di garanzia per le PMI – attivo e conosciuto su tutto il territorio nazionale.

L'estensione della gratuità dell'accesso alla garanzia del Fondo (comma 1, lett. a) comporta oneri a carico della finanza pubblica. Nel corso del 2019, infatti, il Fondo ha introitato pagamenti a titolo di commissioni pari a euro 39.391.009,34, cui vanno aggiunti ulteriori € 461.504,02 per le commissioni per concessione di garanzie di portafoglio.



L'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento (comma 1, lett. h), comporta un minore introito valutabile in 3 milioni di euro.

L'ammissibilità alla garanzia del Fondo di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito (comma 1, lett. d), il prolungamento automatico delle garanzie per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate (comma 1, lett. f), e l'ammissibilità alla garanzia per i nuovi finanziamenti a 18 mesi, per i cui soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso a titolo gratuito e senza valutazione, comporta un potenziale incremento della platea dei beneficiari e della rischiosità del portafoglio garantito dal Fondo, che è controgarantito dallo Stato.

La sospensione della verifica del modulo "andamentale" ai fini dell'ammissione (comma 1, lettera g), giustificato dall'esigenza eccezionale di non escludere dall'accesso al credito imprese che registrano tensioni col sistema bancario in conseguenza della crisi (che potrebbero anche avere posizioni classificate come "scaduti" o "sconfinamenti", ma con esplicita esclusione di "sofferenze" e inadempimenti probabili) comporta un significativo incremento del rischio, che, considerata anche la conseguente minore "leva", richiede risorse aggiuntive stimabili in 600 milioni di euro.

Il comma 2 è volto, invece, ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.), secondo le modalità stabilite dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 3 estende l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi plafonate dall'art. 4 del DM 14 novembre 2017), mentre i successivi commi 4 e 5 prevedono che gli operatori di microcredito in possesso del requisito di micro piccola media impresa beneficino gratuitamente, nella misura massima dell'80 del finanziamento e, in fattispecie circoscritte, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo su finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari volti alla concessione di operazioni di microcredito, elevando contestualmente da 25 a 40 mila euro la soglia massima dei finanziamenti concedibili.

Il comma 7 quantifica in 1,5 miliardi di euro l'incremento di risorse in favore del Fondo per le finalità di cui al comma 1. Tale importo, aggiunto alle risorse già disponibili per il Fondo pari a 1.100 milioni di euro e ai "rientri" previsti per rate scadute, pari a 1.000 milioni di euro, consentirebbe un sostanzialmente e drastico aumento di finanziamenti ammessi al fondo, anche senza considerare le risorse ancora non utilizzate dei Fondi strutturali comunitari per 240 milioni di euro (100 milioni sul PON imprese e Competitività 2014-20 e 140 milioni sul POR), e la controgaranzia FEI (SMEs Initiative) sullo stock di garanzie essere, in fase avanzata di definizione, che dovrebbe liberare a breve ulteriori 140 milioni.

Il comma 8 prevede che le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applichino anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. A tale finalità, la disposizione assegna all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020, mentre al comma 9 è previsto che, con decreto MEF-MISE potranno essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese.

ART. 50 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FIR)

Le disposizioni di cui al comma 1, **lettere a) e b)**, modificano la disciplina indicata all'art 1, commi 496 e 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della



predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, prima che, con successiva apposita deliberazione, venga definito il piano di riparto per il pagamento a saldo, che potrà essere predisposto solo a seguito del completamento dell'esame di tutte le domande di indennizzo presentate. Le procedure già previste di pagamento a valere sul capitolo 7604 di spesa del bilancio dello Stato sono applicabili anche in sede di erogazione dell'acconto proposto.

Il conferimento dell'anticipo dell'indennizzo per le sole domande di indennizzo esaminate e deliberate dalla Commissione tecnica consentirà l'erogazione di risorse finanziarie utili a sostenere le necessità economiche nei territori maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19. Si precisa che rispetto alle somme stanziati complessivamente per il FIR pari ad oltre 1,5 miliardi di euro, che verranno completamente erogate al termine di tutta la procedura prevista per legge, nella situazione attuale, in cui il termine di presentazione delle istanze è ancora aperto, non si può stimare l'ammontare erogabile in sede di anticipazione dell'indennizzo del FIR. Tale ammontare sarà determinato dalla Commissione, anche alla luce del numero e degli importi delle istanze complessive e tenendo presente i vincoli del suddetto stanziamento di bilancio pluriennale complessivo già vigente.

La predisposizione della misura dell'anticipo dell'indennizzo è giustificata, altresì, dalla necessità di conferire un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze. Le disposizioni di cui al successivo comma 2, in considerazione dell'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, modificano l'art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160, prevedendo un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo. Il termine del 18 aprile 2020 è, pertanto, prorogato al 18 giugno 2020.

Da ultimo, nel precisare che le attività della Commissione tecnica e della Consap inerenti l'erogazione dell'anticipo vengono espletate nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si sottolinea che le **disposizioni in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

ART. 51 (MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI PER LE PMI DELLA GARANZIA DEI CONFIDI DI CUI ALL'ART. 112 DEL TUB)

La norma è volta prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi, di cui all'art.112 del TUB, in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo, in particolare riguardo all'istituzione dell'Organismo previsto dall'art. 112 bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi iscritti al relativo elenco.

A tale scopo la disposizione al **primo comma** consente ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili, in misura pari agli importi corrisposti all'Organismo che li vigila.

Il **secondo comma** interviene, poi, sulla disciplina relativa agli Organismi preposti alla tenuta di altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo, dettata dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi". In particolare, la norma è volta a esplicitare che la natura giuridica degli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del



decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è la medesima degli Agenti e Mediatori Creditizi, in modo tale da rendere applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle di natura pubblicistica. La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

ART. 52 (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PUNTO 1, DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2019 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/138/CE, IN MATERIA DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE (SOLVIBILITÀ II))

La norma modifica la disciplina relativa all'aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio delle assicurazioni, dettata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private. In particolare, si prevede di abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base, allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello *spread* nazionale. L'aggiustamento per la volatilità, infatti, è una misura utilizzata dalle imprese assicuratrici per garantire coperture assicurative a lungo termine a prezzi accessibili, in assenza di variazioni nel profilo di rischio, malgrado la volatilità dei bilanci, dovuta a mere variazioni di attivo e passivo.

Pertanto, nell'intento di recepire una normativa europea - direttiva (UE) 2019/2177, che ha modificato la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) - la disposizione prevede, a decorrere dal 2019, una disciplina più flessibile per l'attivazione del meccanismo in questione, in maniera da renderlo più sensibile alle oscillazioni dello *spread* nazionale.

Le modifiche e le innovazioni apportate dall'articolato in esame hanno natura meramente procedurale o ordinamentale. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 53 (MISURE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE)

La norma è volta ad accelerare le procedure per il rilascio della garanzia dello Stato su operazioni in settori interessati dall'emergenza sanitaria, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. In particolare, la garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del DPCM 14 novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti delle risorse disponibili.

In relazione alle operazioni aventi le caratteristiche di cui alla disposizione che si prevede costituiscano oggetto dell'istanza di SACE Spa, la dotazione del Fondo a copertura delle garanzie dello Stato di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, risulta sufficiente. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 54 (ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI "PRIMA CASA", CD. "FONDO GASPARRINI")

Si premette, innanzitutto, che il Fondo di solidarietà oggetto della norma dispone attualmente di circa 25 milioni di risorse libere giacenti sull'apposito conto di tesoreria.

La proposta di riconoscere a carico del Fondo, per le nuove istanze di sospensione, il 50% della quota interessi, comporta un onere medio per ogni nuova sospensione (calcolata sulla durata massima di 18 mesi, assumendo un debito residuo medio di 125.000 euro e un tasso di interesse del 1%) stimabile in poco meno di 1.000 euro (937,5 euro).

L'estensione alle "partite IVA" (se si ipotizza che possa richiedere l'accesso al Fondo il 50% dei 473.000 lavoratori autonomi titolari di mutui per prima casa), porterebbe, al netto delle risorse disponibili, ad un fabbisogno aggiuntivo di 240 milioni.

Se a ciò si aggiunge la recente estensione alle ipotesi sospensione/riduzione dell'orario di lavoro ex art. 26 del DL n. 9/2020 da prevedere in aumento e ad un plausibile incremento delle ipotesi di perdita del lavoro dipendente (stimate in circa 300.000 le famiglie vulnerabili), si ritiene necessario un rifinanziamento del Fondo per 400 milioni di euro, comprensivo dei maggiori oneri per i mutui già ammessi al Fondo ed in attesa di liquidazione e dei maggiori costi di gestione.

ART. 55 (MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE)

Ai fini della stima, dai dati forniti dagli operatori del settore, si valuta che i crediti deteriorati ceduti complessivamente da società finanziarie e non finanziarie nel corso del 2020 saranno pari orientativamente a 20 miliardi di euro (12 miliardi di euro Banche - 4 miliardi altri - 4 miliardi indotti).

Il cedente, nell'ipotesi di una percentuale di conversione pari al 20%, potrebbe trasformare le deduzioni (perdite, ACE) per circa 4 miliardi di euro (20 mld di euro X 20%).

Il credito per imposte anticipate DTA sarebbe pari a circa 1.058 milioni di euro ai fini IRES (20 mld di euro X 20% X un'aliquota media IRES del 26,45% circa, che tiene conto della ripartizione dei soggetti interessati alle cessioni). Per poter trasformare le DTA in credito risulta necessario il pagamento di un canone dell'1,5% deducibile ai fini IRES ed IRAP. Conseguentemente il cedente non potrà più dedurre negli esercizi successivi quanto trasformato in credito. Utilizzando la medesima metodologia di stima della relazione tecnica all'articolo 44 bis del DL 34/2019 sono state stimate le DTA relative alle quote trasferite. Queste ultime sono state distribuite, considerando un periodo di recupero che sarebbe stato in un arco di dieci esercizi.

Nell'ipotesi di trasformazione del credito nel primo anno, con un'aliquota media IRES del 17,5%, per considerare le caratteristiche economico-finanziarie del cedente, ed IRAP del 4,65%, l'andamento di cassa sarebbe il seguente, nell'ipotesi che la normativa proposta sostituisca l'articolo 44 bis del decreto legge 34/2019:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Credito DTA (IRES)	-1.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Canone DTA	15,87	14,12	12,20	10,06	7,78	5,63	3,75	2,84	2,09	1,62	1,43	1,36	0	0	0
Minore IRES deducibilità canone DTA	0	-4,86	-2,24	-1,88	-1,48	-1,06	-0,70	-0,41	-0,38	-0,27	-0,22	-0,23	-0,23	0,18	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA	0	-1,37	-0,59	-0,49	-0,38	-0,27	-0,18	-0,10	-0,10	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	0,05	0
Minori quote deduzioni future DTA - IRES	111,09	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48	-47,61	0	0	0	0
IRES future DTA iscritte - 44bis DL 34/2019	-36,80	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	15,80	0	0	0	0
IRAP future DTA iscritte - 44bis DL 34/2019	-21,40	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	9,20	0	0	0	0
Credito di imposta - 44bis DL 34/2019	140,4	140,4	140,4	140,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone DTA - 44bis DL 34/2020	-8,40	-7,50	-6,50	-5,30	-4,10	-3	-2	-1,50	-1,10	-0,9	-0,8	-0,7	0	0	0
IRES deducibilità canone DTA - 44bis DL 34/2021	0	2,58	1,19	1	0,79	0,56	0,37	0,15	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12	0	0
IRAP deducibilità canone DTA - 44bis DL 34/2022	0	0,72	0,31	0,26	0,2	0,14	0,09	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0	0
Totale	-857,24	174,37	175,05	174,33	33,09	32,28	31,61	31,31	30,98	30,82	-22,1	0,52	-0,14	0,23	0

In milioni di euro



**ART. 56 (MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE
DALL'EPIDEMIA DI COVID-19)**

La disposizione consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

(A) Stima degli importi potenzialmente assoggettati a moratoria

Ai fini della stima dell'importo dei crediti che potrebbero beneficiare della moratoria sono stati utilizzati i dati delle Segnalazioni di Vigilanza alla Banca d'Italia e della Centrale dei Rischi, adottando i parametri e le definizioni riportati in Appendice. La Tavola 1 riporta una stima degli importi potenzialmente interessati dalla moratoria con durata fino a settembre 2020.

L'importo complessivo dei prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) che beneficerebbero della moratoria è stimato in circa 219 miliardi di euro. In dettaglio, sarebbero congelate per 97 miliardi le linee di credito in conto corrente (attualmente utilizzate per 66 miliardi), e per 60 miliardi i finanziamenti per anticipi su titoli di credito (attualmente utilizzati per 35 miliardi). Inoltre, si stima un allungamento delle scadenze di prestiti a breve per 29 miliardi e la sospensione delle rate dei prestiti e dei canoni in scadenza per 33 miliardi.

Tavola 1: stima degli importi potenzialmente oggetto di moratoria fino a settembre 2020
(miliardi di euro; dati riferiti al 31 gennaio 2020)

	miliardi di euro
Totale moratoria PMI	219
Linee di credito in conto corrente accordate <i>di cui: utilizzato</i>	97 66
Finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito (include factoring) <i>di cui: utilizzato</i>	60 35
Altri prestiti a breve termine	29
Sospensione rate altri finanziamenti (include mutui, leasing e altri prestiti) <i>di cui: quota interesse</i> <i>quota capitale</i>	33 3 29
<i>Per memoria</i>	
Prestiti complessivi alle PMI	480

(B) Stima dell'onere potenziale della garanzia statale per il bilancio dello Stato

È possibile stimare un limite superiore per il costo della garanzia per il bilancio dello Stato, sulla base degli importi potenzialmente garantiti e dell'onerosità di tale garanzia.

B.1 Importi che beneficiano della garanzia statale



La moratoria coprirebbe una quota di un importo massimo pari a 87 miliardi di prestiti e linee di credito, determinato come segue.

- *Maggiori utilizzi alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di entrata in vigore del Decreto, delle linee di credito in conto corrente e dei finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito.* – In questo caso si assume che durante l'epidemia la quota di fido utilizzato sul totale dell'accordato aumenti in misura superiore rispetto a quanto osservato tra dicembre 2011 e dicembre 2012, in occasione della crisi del debito sovrano. In dettaglio, sono stati considerati incrementi del grado di utilizzo dei fidi pari a circa il triplo delle variazioni stimate in quell'anno in assenza di revoche da parte dei finanziatori (ovvero circa 20 punti percentuali per le aperture di credito e 5 per gli anticipi su crediti). Si è quindi stimato che, in aggregato, la quota di utilizzo dei prestiti accordati alle PMI italiane possa raggiungere un limite massimo pari al 90 per cento nel caso delle aperture in conto corrente e al 65 per cento nel caso dei finanziamenti per anticipi su titoli di credito. Considerando come data di riferimento il 31 gennaio, l'ultima per la quale sono disponibili i dati sul credito, l'importo che, per una quota, beneficerebbe della garanzia è quindi:

- o Linee di credito in c/c: $90\% * 97 - 66 = 22$ miliardi di euro.
- o Finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito: $65\% * 60 - 35 = 4$ miliardi di euro.
- *Prestiti e altri finanziamenti, anche rateali, la cui scadenza è prorogata o sospesa:*
- o Altri prestiti a breve termine: 29 miliardi di euro.
- o Rate di prestiti sospese: 33 miliardi di euro.

Pertanto, considerando una percentuale di copertura della garanzia del 33 per cento, l'importo coperto da garanzia statale sarebbe pari a circa $87 * 0,33 = 29$ miliardi.

B.2 Stima dell'onere della garanzia

La garanzia prestata rientra nella fattispecie delle garanzie "standardizzate" di cui al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010).

Secondo quanto previsto dal *Manual on deficit and debt* dell'Eurostat, l'onere per i conti pubblici in termini di indebitamento netto è approssimato dall'ammontare delle risorse accantonate dal MEF – in un'apposita contabilità speciale in Tesoreria – a fronte delle garanzie rilasciate. Di norma il MEF accantona risorse pari a circa l'8 per cento dell'importo garantito.

Tuttavia va considerato che, sulla base di ipotesi realistiche sulla probabilità di escussione delle garanzie, l'accantonamento dell'8 per cento sembra un valore molto elevato. In particolare, ipotizzando una probabilità annuale di ingresso in default dei prestiti assoggettati alla moratoria pari al doppio dell'attuale tasso annuale di ingresso in default dei prestiti alle imprese erogati dalle banche e società finanziarie italiane (poco meno del 2 per cento alla fine del 2019, prima della diffusione dell'epidemia), si può stimare che l'accantonamento necessario per coprire le effettive escussioni sia dell'ordine del 4 per cento dell'importo garantito.

Un approccio conservativo suggerisce di considerare un costo pari al 6 per cento, intermedio tra l'accantonamento stimato a fronte delle escussioni effettive e l'accantonamento tipico a fronte di una garanzia standardizzata.

La stima del maggior disavanzo nel 2020 è pertanto pari a 1,73 miliardi di euro.

Appendice - Stima degli importi potenzialmente assoggettati alla moratoria.

Tavola A1. Caratteristiche dei prestiti utilizzati per la stima

Data di riferimento	- 31 gennaio 2020
Debitori considerati	- Le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
Settori di attività	- Tutti.



economica	
Intermediari finanziari	<ul style="list-style-type: none"> - Banche. - Società di leasing e di factoring.
Forme tecniche	<ul style="list-style-type: none"> - Aperture di credito in c/c. - Finanziamenti a fronte di anticipi su crediti (incluso factoring). - Prestiti a scadenza con durata inferiore a un anno. - Prestiti a scadenza con durata superiore a un anno (mutui e finanziamenti in leasing).

Tavola A2. Parametri utilizzati per la stima

Quantificazione dei prestiti alle PMI	La quota di prestiti alle PMI è stata calcolata sottraendo dall'aggregato relativo alle imprese la quota di finanziamenti concessi alle società di capitale "grandi" stimata dai dati nominativi della Centrale dei rischi.
Aperture di credito in conto corrente e finanziamenti per anticipi su crediti revocabili a vista	Gli importi accordati sono stimati sulla base dei rapporti di utilizzo calcolati dai dati della Centrale dei rischi (rispettivamente 67 e 59 per cento per le due forme di credito).
Prestiti a breve in scadenza entro settembre 2020	È stata considerata una frazione (pari a 6,5/12) dei prestiti a scadenza con durata originaria inferiore a un anno in essere al 31 gennaio.
Stima delle rate dei mutui e dei canoni di leasing in scadenza entro settembre 2020	<p>L'ammontare annuo delle rate è stato stimato sulla base delle seguenti ipotesi e riproporzionato per tener conto del numero di mesi intercorrenti fino a settembre.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durata residua media: circa 6 anni. - Tasso medio: circa 2 per cento annuo. - Modalità ammortamento: Rata costante.

ART. 57 (SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA)

Prevede che la garanzia dello Stato assista le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, ed è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

La garanzia ha natura standardizzata ai fini dei conti nazionali e quindi ha impatto in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto.

La disposizione autorizza l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 19 comma 5 del DL78/2009, con oneri a carico del Fondo. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per



l'accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

ART. 58 (SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81)

Prevedendo la mera traslazione dei piani di ammortamento esistenti e riguardando un fondo rotativo fuori bilancio, la disposizione non comporta effetti sul saldo netto da finanziare. Ai fini della determinazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, la disposizione comporta un riscadenzamento di rientri nel fondo 394/81 pari a 37 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1,85 milioni di euro per la quota interessi. Conseguentemente, l'onere in termini di fabbisogno è pari all'intera rata oggetto di sospensione, 37 milioni di euro, mentre quello sull'indebitamento netto è pari alla sola quota interessi, pari a 1,85 milioni di euro.

Art. 59 (DISPOSIZIONI FINALIZZATE A FACILITARE L'ACQUISTO, DA PARTE DELLE REGIONI, DI BENI INERENTI LA GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19)

La disposizione prevede che, per il periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, SACE Spa sia autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni concernenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le innovazioni apportate dall'articolo in esame hanno natura meramente procedimentale. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO IV

Articolo 60

Rimessione in termini per i versamenti

La disposizione proroga al 20 marzo 2020 i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020. Non è prevista l'applicazione di sanzioni e interessi.

Alla misura non si ascrivono effetti in considerazione del brevissimo lasso temporale di differimento dei versamenti e della circostanza che i versamenti saranno effettuati comunque nella stessa mensilità.

Articolo 61

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria

La disposizione in esame estende ai soggetti indicati nel comma 2 4 la sospensione dei versamenti prevista dall'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 9/2020 limitatamente alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73, ai versamenti contributivi e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.



La sospensione è disposta quindi, in favore di ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dei trasporti, della ristorazione, dell'arte e della cultura, dell'educazione e dell'assistenza e del Terzo settore. Per le sole associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione opera anche per i versamenti del mese di maggio 2020.

Con riferimento alla sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte, sulla base dei dati di versamento delle ritenute oggetto di sospensione e relativi ai settori individuati dalla norma si stima un importo sospeso fino al 30 aprile 2020 (fino al 31 maggio 2020 per le associazioni e società sportive) di circa 2.043 milioni di euro.

Tale importo si aggiunge alle ritenute alla fonte degli alberghi e strutture ricettive, delle agenzie di viaggio e *tour operator*, già sospese per effetto del D.L. n. 9/2020. La relazione tecnica del predetto D.L. n. 9/2020 ha indicato un ammontare di ritenute sospese di 119 milioni di euro da restituire entro il mese di maggio 2020.

Pertanto, alla luce dell'articolo 8 del D.L. n. 9/2020 e della presente disposizione, l'ammontare complessivo di ritenute alla fonte sospese fino al 30 aprile (fino al 31 maggio per le associazioni e società sportive) risulta pari a 2.162 milioni di euro. Secondo quanto previsto dal comma 4 2 dell'articolo in esame l'importo complessivamente sospeso (2.162 milioni di euro), che include le ritenute di cui all'articolo 8 del D.L. n. 9/2020, deve essere restituito in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (30 giugno 2020 per le associazioni e società sportive) ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (giugno 2020 per le associazioni e società sportive come indicato a comma 5).

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Per quanto concerne i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, le informazioni relative al settore privato sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 estraendo i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi al mese di competenza febbraio e marzo (pagamenti di marzo e aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con i codici ATECO pertinenti. I valori opportunamente rivalutati all'anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali del settore terziario (NADEF 2019) risultano rispettivamente pari a 1.524 e 1.577 milioni di euro.

Con riferimento al comma 5 3-i contributi sospesi, di cui al comma 1 punto a), per il mese di maggio ammontano a 43 milioni di euro.

Tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalla disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 62

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributi

Relazione Tecnica

La disposizione in esame prevede (comma 2) la sospensione dei versamenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi a: i) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/73 e trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale, effettuate dai sostituti d'imposta; ii) imposta sul valore aggiunto; iii) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.



La sospensione opera a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale ovvero sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso. Per i soggetti operanti nei settori della filiera e per quelli aventi sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dell'IVA opera per tutti i contribuenti.

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale ovvero sede operativa nei comuni individuati dal DPCM del 1° marzo 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni del DM del 24 febbraio 2020 che ha sospeso tutti i versamenti tributari fino al 31 marzo 2020 (comma 3).

Viene altresì previsto (comma 4) che i versamenti sospesi a seguito di quanto previsto dal comma 2 e quelli sospesi per effetto del D.M. 24 febbraio 2020 siano versati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.

Ai fini della stima dei versamenti tributari sospesi:

- per le ritenute di lavoro dipendente (incluse le trattenute per le addizionali) operate dai sostituti d'imposta sono stati considerati i versamenti effettuati dai soggetti con ammontare annuo di ricavi o compensi inferiore a 2 milioni di euro e non classificati nei settori della filiera per i quali già si applica la sospensione delle ritenute senza alcun limite sui ricavi o compensi. Per i soggetti così individuati, classificati nei settori fuori dalla filiera, si stima un ammontare complessivo di ritenute sospese per il solo mese di marzo pari a 708 milioni di euro.
- per l'IVA sono stati invece considerati tutti i soggetti con ammontare annuo di ricavi o compensi al di sotto del limite di 2 milioni di euro e per i settori di filiera e per i contribuenti aventi sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza anche i restanti contribuenti (con ricavi superiori a 2 milioni di euro): per tali soggetti si stima un ammontare sospeso per il mese di marzo a titolo di versamenti IVA pari a 3.248 milioni di euro.

Complessivamente quindi i versamenti tributari sospesi per le lettere a) e b) del comma 1 risultano pari a 3.956 milioni di euro. Non si ascrivono effetti in termini di entrate atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Con riferimento alla stima dei contributi assistenziali e previdenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi si è proceduto come segue.

Le informazioni sono state desunte dalle dichiarazioni Uniemens 2018 estraendo i contributi previdenziali (del datore di lavoro e del lavoratore) relativi al mese di competenza febbraio e marzo (pagamenti di marzo e aprile 2018) per i dipendenti delle aziende con i codici ATECO non rientranti nei settori previsti dall'articolo 8 del D.L. 9/2020 e nelle ulteriori categorie salvaguardate nel pacchetto norme DF. Tali valori sono stati opportunamente rivalutati all'anno 2020 con la variazione delle retribuzioni lorde globali (NADEF 2019) e ridotti al 16% per tener conto delle sole aziende che rientrano nei limiti di fatturato previsti dalla norma. Pertanto, per il mese di marzo i contributi sospesi ammontano a circa 1.303 milioni di euro.

Tenuto conto che il differimento del pagamento è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, dalla disposizione non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per i soggetti con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 400mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, il comma 6 prevede che i ricavi o compensi percepiti fino al 31 marzo 2020 non siano assoggettati dal sostituto d'imposta alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, a condizione che nel mese precedente i soggetti in questione non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Le ritenute saranno versate in



unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Ai fini della stima sono stati elaborati i dati delle dichiarazioni presentate dai lavoratori autonomi, individuando i soli contribuenti senza lavoratori dipendenti e con un ammontare complessivo annuo di ricavi o compensi non superiori a 400.000. La stima delle ritenute di acconto non applicate e versate risulta pari a 585 milioni di euro con riferimento ai ricavi e compensi di marzo 2020.

In termini di entrate non si ascrivono effetti atteso che la ripresa dei versamenti sospesi è prevista entro il corrente anno di bilancio.

Articolo 63

Premio ai lavoratori dipendenti

La proposta normativa in esame introduce un premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che nel mese di marzo 2020 svolgono l'attività lavorativa nella sede di lavoro.

Mediante elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, risulta che il numero di lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 40.000 euro è pari a 19,5 milioni unità.

Sulla base di un'analisi effettuata sui settori individuati dal Dpcm 11 marzo 2020 che non devono sospendere le attività, si stima una quota di soggetti che svolgono l'attività lavorativa presso la sede di lavoro pari al 15% per i lavoratori pubblici e al 50% per i lavoratori privati. La platea dei dipendenti interessati dalla disposizione è pari a 8,8 milioni.

Poiché il premio è di 100 euro mensili si stima quindi **un onere pari a 880,5 milioni di euro.**

Articolo 64

Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

La disposizione prevede l'introduzione di un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verranno stabiliti i criteri e le modalità applicative del credito di imposta, anche al fine di assicurare del rispetto del limite di spesa.

La misura comporta, pertanto, un onere corrispondente al limite di spesa previsto dalla norma, ossia pari a 50 milioni di euro per il 2020.

Articolo 65

Credito di imposta per botteghe e negozi

La disposizione in esame stabilisce l'introduzione di un credito di imposta, a favore dei soggetti titolari di partita IVA, pari al 60 per cento delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per canoni



di locazione di immobili con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) per i quali in tale mese risulta sospesa l'attività.

Sulla base di elaborazioni effettuate utilizzando il modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), risulta che l'ammontare dei canoni relativo ai contratti di locazione per l'anno 2017 aventi oggetto negozi e botteghe è di circa 9,5 miliardi di euro. Considerando una sola mensilità, la percentuale del 60 per cento, e una quota di negozi che hanno sospeso l'attività pari al 75%, si stima l'ammontare del credito di imposta di competenza per l'anno 2020 di circa 356,3 milioni di euro.

Articolo 66

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Relazione Tecnica

La proposta in esame introduce, ai fini Irpef, per il solo anno 2020, una detrazione del 30 per cento delle erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. Le erogazioni sono destinate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la detrazione massima può essere pari a 30.000 euro.

La legislazione vigente prevede alcune agevolazioni per le erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazioni di volontariato e fondazioni private.

Sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2018, risulta un ammontare di tali erogazioni di circa 395,7 milioni di euro. Assumendo che le nuove erogazioni rappresentino circa il 30 per cento di quelle vigenti e non tenendo conto, a fini prudenziali, l'eventuale effetto di sostituzione tra le diverse erogazioni liberali, si stima un ammontare di erogazioni di circa 118,7 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 30 per cento, la perdita di gettito Irpef di competenza 2020 risulta di circa -35,6 milioni di euro. In considerazione della circostanza che la disposizione si applica al solo anno 2020, si stima l'andamento finanziario riportato nella seguente Tabella:

	2020	2021	2022	2023
IRPEF	0	-62,3	+26,7	0

In milioni di euro

La disposizione in esame prevede, inoltre, che alle erogazioni liberali in denaro o in natura destinate alla predetta emergenza si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 27 della legge n. 133/99. In particolare, viene prevista la deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni liberali in denaro o in natura; per le cessioni gratuite, i beni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e i trasferimenti degli stessi beni non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

Con riferimento alla prima agevolazione, in assenza di dati puntuali, è stata assunta come proxy una delle principali raccolte di fondi con finalità sanitaria, la raccolta Telethon. Dai dati pubblicati risulta che l'ammontare della raccolta per il 2019 è stato di circa 45 milioni di euro; tale importo viene triplicato in considerazione sia dell'eccezionalità dell'emergenza sanitaria sia delle informazioni acquisite in relazione a erogazioni già in corso da parte di grandi contribuenti.



Considerando quindi un ammontare complessivo di circa 135 milioni di euro di erogazioni, la previsione della relativa deducibilità dal reddito di impresa determina una perdita di gettito di competenza pari a -32,4 milioni di euro. Tale perdita di gettito viene stimata per il solo anno d'imposta 2020 nel presupposto che le erogazioni saranno effettuate nel corrente anno.

La Tabella seguente riporta l'andamento finanziario:

	2020	2021	2022	2023
IRES	0	-47,25	20,25	0
IRAP	0	-9,45	4,05	0
TOTALE	0	-56,7	24,3	0

In milioni di euro

Non si determinano effetti finanziari in relazione alle misure relative ai trasferimenti gratuiti di beni, in considerazione della circostanza che si tratta di cessioni aggiuntive rispetto a quelle che le imprese effettuano nell'ambito dello svolgimento normale della loro attività economica.

Art. 67

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

La previsione normativa non ha effetti negativi sul gettito, alla luce del fatto che, nel periodo di sospensione delle attività, il personale degli enti cui la norma si riferisce non fermerà interamente le lavorazioni in termini istruttori, anche attraverso le modalità di lavoro agile, che potranno essere riprese con piena operatività a valle del periodo di sospensione.

Art. 68

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Relativamente alla sospensione dei termini di versamento - scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 - dei carichi affidati all'agente della riscossione, per la quantificazione dell'impatto sul gettito dei commi 1, 2 e 3 sono stati considerati i seguenti aspetti:

- 1) riduzione degli incassi da rateazione, derivanti dalle dilazioni che sarebbero state concesse a seguito dell'attività di notifica delle cartelle, ovvero degli altri atti della riscossione. Ciò, in quanto, per l'anno 2020, la sospensione determinerà uno slittamento di tre rate mensili;
- 2) riduzione degli incassi derivanti dalle azioni di recupero coattivo, dovuta ad una significativa contrazione, in termini numerici, di tali azioni, conseguente al minor lasso temporale disponibile per il relativo esperimento.

milioni di euro	Effetto 1	Effetto 2	TOTALE
TOTALE	-276,0	-706,0	-982,0
ERARIO	-154,9	-396,2	-551,1



ENTI PREVIDENZIALI	-75,9	-194,2	-270,2
ALTRI ENTI	-45,2	-115,6	-160,8

Infine, parte dell'effetto negativo come sopra stimato per l'anno 2020 potrà essere recuperato nell'anno 2021, ma tale recupero prudenzialmente non viene considerato in quanto gli elementi disponibili non permettono di stimare il valore del recupero e quando si manifesterà negli anni successivi.

La disposizione del comma 4 non è, viceversa, idonea a determinare riflessi negativi sulla finanza pubblica, poiché si limita a differire gli attuali termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione negli anni 2018, 2019 e 2020 e non incide in alcun modo sul diritto all'incasso di tali quote, incorporato nel titolo (ruolo o avviso esecutivo) portato ad esecuzione, che continua ad esistere nei confronti del debitore, del tutto indipendentemente dall'avvenuta presentazione della comunicazione di inesigibilità.

Occorre, inoltre, considerare che la disposizione favorisce l'effettivo recupero delle quote che ne sono oggetto, tenuto conto della maggiore difficoltà che, in relazione agli effetti economici nel tempo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i debitori avranno nell'assolvimento delle obbligazioni relative alle medesime quote.

Art. 69

(Proroga versamenti nel settore dei giochi)

Relazione tecnica

Il comma 1 non produce effetti sostanziali sulle entrate erariali, in quanto il versamento dell'imposta dovuta avverrà entro l'anno 2020, con pagamento degli interessi legali.

Per quanto riguarda il comma 2, si stima che il mancato versamento della proroga per il mese di marzo comporterà un mancato introito nelle casse dello Stato di € 1,477 Ml€/mese (€ 7.500 mensili x 197 sale attive). Per quanto riguarda il comma 3, la proroga di tre mesi del termine per l'indizione della gara per l'attribuzione delle concessioni in materia di Scommesse consente l'indizione della stessa entro l'anno 2020; per quanto riguarda la gara per l'attribuzione delle concessioni in materia di Bingo, lo spostamento del termine per l'indizione dal mese di settembre al mese di dicembre 2020 ed il conseguente allungamento del periodo di proroga, non comporta oneri sul bilancio dello Stato, trattandosi di proroga onerosa.

Per quanto riguarda la gara apparecchi, la norma non ha previsto stime di gettito per il 2020. Considerato che la proroga prevista è di soli 3 mesi la stessa non pregiudica gli incassi attesi in quanto sarà possibile assegnare le concessioni entro il 2021 con conseguente versamento degli importi posti a base di gara nei termini previsti dalla norma.

La proroga dell'entrata e regime del registro unico a decorrere dall'anno 2021 comporta un minor gettito stimato di 27,92 Ml€ solo per il 2020.

Alla proroga sull'entrata in vigore degli apparecchi che consentono il gioco da remoto, non si ascrivono effetti finanziari.

Art. 70

Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli



La disposizione reca misure finalizzate a incrementare, per l'anno 2020 per un importo di otto milioni di euro, le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a seguito dei maggiori impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne, in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19.

In tale contesto, la norma proposta introduce una deroga ai limiti vigenti in materia di trattamento accessorio recati dall'articolo 23, comma 2, del d. lgs. 75/2017. L'onere derivante dall'incremento è posto a valere sui finanziamenti dell'Agenzia.

Art. 71

Menzione per la rinuncia alle sospensioni

La disposizione non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA TITOLO V

Art. 72 *Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese*

La disposizione istituisce, al comma 1, un nuovo fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di **150 Milioni per l'anno 2020**, finalizzato ad attuare misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy anche mediante l'Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti nonché il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni.

Alla lettera d) del comma 1 viene prevista la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore, fino al cinquanta per cento dell'ammontare dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394/81 gestito dalla Simest S.p.A.

La norma, che stanziava 150 milioni di euro per il 2020 è redatta come un limite di spesa, quindi da essa non possono derivare oneri per la finanza pubblica superiori a quelli espressamente quantificati.

Il comma 2, dispone, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, alla lettera a) la possibilità di aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, alla lettera b) che il Maeci e l'ICE possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 stabilisce che le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, mentre il **comma 4 indica la copertura finanziaria a valere sull'articolo 126 del presente decreto legge.**

Art. 73 *(Semplificazioni in materia di organi collegiali)*

La disposizione prevede, per la durata dello stato di emergenza - lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi ivi indicati. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione della disposizione sarà effettuata mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili iscritte a legislazione vigente sui bilanci delle amministrazioni pubbliche interessate.



Art. 74 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

Commi 1-4. In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito e nella tabella allegata gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed alle Prefetture - U.t.G. in relazione all'emergenza sanitaria in atto: le esigenze riguardano costi di personale e spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni: alcune acquisizioni costituiscono invece spese una tantum.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Più in dettaglio gli oneri, distinti per tipologia di spesa per ciascuna Forza di polizia impiegata e per la Difesa, sono così motivati:

Spese per lo straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate

Nella prima fase, per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso connesse all'emergenza sono state movimentate circa 1.000 unità delle Forze di polizia tra personale dei reparti territoriali e personale inviato in aggregazione da altre sedi impiegati nella zona circondata e nelle restanti regioni del Nord.

Nell'attuale fase, considerato che l'area soggetta ai controlli delle Forze dell'Ordine riguarderà l'intero territorio nazionale, è ragionevole ipotizzare un impiego di simili proporzioni oltre che per il Nord anche per il Centro, per il Sud e per le Isole, potendosi quantificare prudenzialmente in **4.000 unità il contingente delle Forze di Polizia** impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso ricollegate all'emergenza epidemiologica in atto.

Il personale inviato in aggregazione da altre sedi e impiegato in servizi di ordine pubblico fuori sede può essere individuato in almeno l'80% delle unità complessivamente impiegate, mentre il restante 20% sarà individuato nei reparti territoriali.

Per la quantificazione degli oneri per lavoro straordinario si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite per un totale di 120 ore mensili, comprensive di 50 ore liquidate per i normali servizi di istituto.

Risulta pertanto necessario integrare per ciascun operatore delle Forze di Polizia impiegato n. 70 ore ulteriori di media pro-capite mensile.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per lavoro straordinario, viene ipotizzata un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

La stima dei costi assume in considerazione, pertanto, le seguenti variabili:

- Periodo considerato	n. 90 giorni
- Unità impiegate	n. 4.000
- Unità in aggregazione	n. 3.200
- Unità reparti territoriali	n. 800
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 70 ore
- Importo orario	€ 19,79
- indennità giornaliera di O.P. fuori sede (art. 10, d.P.R. n. 164/2002)	€ 29,43
- indennità giornaliera di O.P. in sede (d.P.R. n. 164/2002)	€ 17,25
- un pasto giornaliero (media pro-capite d.P.R. n. 164/2002)	€ 20,00



- pernottamento (media pro-capite d.P.R. n. 164/2002) € 30,00

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- **A) Lavoro straordinario:**
n. 70 ore pro-capite x n. 4.000 unità x mesi 3 x € 19,79 € 16.623.600,00
- **B) Ordine pubblico fuori sede:**
n. 3.200 unità giornaliera x € 29,43 x giorni 90 € 8.475.840,00
- **C) Ordine pubblico in sede:**
n. 800 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 90 € 1.242.000,00
- **D) Vettovagliamento per servizi di O.P. in sede e fuori sede:**
n. 1 pasto giornaliero x 4.000 unità x giorni 90 x € 20 al pasto € 7.200.000,00
- **E) Pernottamento:**
n. 3.200 unità x € 30,00 giornaliero x giorni 90 € 8.640.000,00

Inoltre, con riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario, la disposizione di cui al primo comma destina ulteriori 16 milioni di euro - che si aggiungono ai 16.623.600 preventivati per il contingente di 4.000 unità delle Forze di polizia impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso ricomprese all'emergenza epidemiologica in atto - alla maggiore operatività, valutata in considerazione dell'attuale andamento del contagio da COVID-19, del personale delle Forze di polizia non ricompreso nel predetto contingente ma comunque chiamato ad un impegno eccezionale rispetto alle ordinarie attività d'istituto.

La ripartizione di questi ulteriori 16 milioni di euro tra le Forze di polizia avverrà nel rispetto del tradizionale criterio adottato per l'impiego del relativo personale nei servizi di ordine pubblico e di controllo del territorio: 40% (Polizia di Stato) - 40% (Arma dei carabinieri) - 20% (Guardia di finanza).

Alle suesposte esigenze, sono uniti gli oneri per il maggior impiego del personale medico, paramedico e di sala operativa FF.AA. Si tratta di un contingente di personale medico/paramedico, pari a 200 unità, nonché del personale impiegato nella sala operativa per altre 130 unità; la proiezione contempla una necessità di utilizzo aggiuntivo di 80 ore di lavoro straordinario pro capite mensili, con differenti costi medi l'ora in ragione delle specifiche professionalità.

Il dettaglio dei costi è illustrato nelle seguenti tabelle.

IMPIEGO PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO

GRADO	n.	VALORE ORE DI STRAORDINARIO									IPES ASSI/ISTRUZIONE 24,1%			IRAP 4,5%			VALORE ORE DI STRAORDINARIO LORDO A IRRISTRUZIONE			PROIEZIONE RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI ORE DI STRAORDINARIO METICHE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO UNITA' IMPIEGATE			
		Fascia 2*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 1**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	24	24	8	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***	Fascia 1*	Fascia 2**	Fascia 3***				
Colonnello	7	10,53	14,34	19,83	2,19	3,16	9,64	2,90	2,94	3,33	40,54	45,03	52,80	18,45,81	1.100,00	423,05	13.611,39	7.700,31	2.961,33							
Tenente Colonnello	25	10,53	14,34	19,83	2,19	3,16	9,64	2,60	2,94	3,33	40,54	45,03	52,80	18,45,81	1.100,00	423,05	13.611,39	7.700,31	2.961,33							
Maggiore	26	10,53	14,34	19,83	2,19	3,16	9,64	2,60	2,94	3,33	40,54	45,03	52,80	18,45,81	1.100,00	423,05	13.611,39	7.700,31	2.961,33							
Capitano	26	10,53	14,34	19,83	2,19	3,16	9,64	2,60	2,94	3,33	40,54	45,03	52,80	18,45,81	1.100,00	423,05	13.611,39	7.700,31	2.961,33							
Tenente	26	10,53	14,34	19,83	2,19	3,16	9,64	2,60	2,94	3,33	40,54	45,03	52,80	18,45,81	1.100,00	423,05	13.611,39	7.700,31	2.961,33							
Isolamento	14,24	16,13	18,55	3,45	3,55	4,50	1,13	1,37	1,58	18,00	14,67	16,03	18,00	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96							
Piazza Isp. Com.ente	16	15,41	17,41	20,3	3,73	4,23	4,85	1,33	1,48	1,71	20,45	23,12	26,67	30,15	33,68	37,21	40,74	44,27	47,80							
Luogotenente	16	14,24	16,13	18,55	3,45	3,55	4,50	1,13	1,37	1,58	18,00	14,67	16,03	18,00	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96							
** Maresciallo	16	14,24	16,13	18,55	3,45	3,55	4,50	1,13	1,37	1,58	18,00	14,67	16,03	18,00	24,96	24,96	24,96	24,96	24,96							
Maresciallo Capo	16	13,07	15,21	18,14	3,15	3,43	4,10	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	28,17	32,27	36,37	40,47	44,57	48,67							
Maresciallo Ordinario	16	13,07	15,21	18,14	3,15	3,43	4,10	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	28,17	32,27	36,37	40,47	44,57	48,67							
Maresciallo	16	13,07	15,21	18,14	3,15	3,43	4,10	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	28,17	32,27	36,37	40,47	44,57	48,67							
Stregone/Maggiore Capo	5	13,07	15,21	18,14	3,15	3,43	4,10	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	28,17	32,27	36,37	40,47	44,57	48,67							
Stregone/Maggiore	15	13,07	15,21	18,14	3,15	3,43	4,10	1,18	1,34	1,54	18,45	20,86	24,07	28,17	32,27	36,37	40,47	44,57	48,67							
Stregone	17,16	13,76	15,87	18,87	3,21	3,33	3,84	1,03	1,17	1,33	16,14	18,26	21,05	24,84	29,63	34,42	39,21	44,00	48,79							
Caporal Maggiore Capo	15,12	13,76	15,87	18,87	3,21	3,33	3,84	1,03	1,17	1,33	16,14	18,26	21,05	24,84	29,63	34,42	39,21	44,00	48,79							
Caporal Maggiore	15,12	13,76	15,87	18,87	3,21	3,33	3,84	1,03	1,17	1,33	16,14	18,26	21,05	24,84	29,63	34,42	39,21	44,00	48,79							
Caporal Maggiore	15,12	13,76	15,87	18,87	3,21	3,33	3,84	1,03	1,17	1,33	16,14	18,26	21,05	24,84	29,63	34,42	39,21	44,00	48,79							
TOTALE	200																									

* Fascia di base
** Fascia di lavoro/16 ore settimanali
*** Fascia notturna



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPIEGO PRESSO SALA OPERATIVA

GRUPPO	n.	VALORE ORE DI STRAORDINARIO			RISANMINISTRAZIONE 24.216			IRAP 8,3%			VALORE ORE DI STRAORDINARIO LORO AMMISSIONE			POTENZIAMENTO PER TIPOLOGIA ORE ORE DI STRAORDINARIO INFERIE			TOTALE PER TIPOLOGIA DI STRAORDINARIO E UNITA' IMPIEGATE		
		Fasce 1**	Fasce 2**	Fasce 3***	Fasce 1*	Fasce 2**	Fasce 3***	Fasce 1*	Fasce 2**	Fasce 3***	Fasce 1*	Fasce 2**	Fasce 3***	Fasce 1*	Fasce 2**	Fasce 3***	Fasce 1*	Fasce 2**	Fasce 3***
Colosseo	3	10,55	34,24	39,81	7,35	8,36	9,65	2,50	2,74	3,19	40,54	45,81	52,81	194,51	1.100,03	423,05	5.817,74	2.308,09	1.160,14
Forcella Colosseo	26	10,55	34,24	39,81	7,35	8,36	9,65	1,40	1,54	1,74	40,54	45,81	52,81	194,51	1.100,03	423,05	5.817,74	2.308,09	1.160,14
Capilano	10	15,07	17,21	19,41	3,27	4,29	4,92	1,33	1,51	1,74	20,79	23,41	27,14	99,12	594,35	217,10	8.881,16	5.643,47	2.770,97
Formica	8	15,43	17,41	19,3	2,74	4,23	4,85	1,31	1,44	1,71	20,45	23,12	26,63	99,15	574,79	211,33	7.814,44	4.838,54	2.202,05
Santeramo	1	14,23	15,11	16,95	3,45	3,90	4,50	1,11	1,37	1,51	18,90	21,30	24,21	87,03	513,07	197,35	4.335,16	2.025,36	915,76
Piave Isero	2	15,43	17,42	19,3	3,27	4,23	4,85	1,31	1,44	1,71	20,45	23,12	26,63	99,15	574,79	211,33	7.814,44	4.838,54	2.202,05
Assolombardo	7	14,84	15,9	17,5	3,62	4,09	4,72	1,27	1,40	1,60	19,43	22,43	25,81	89,62	518,23	207,01	5.629,33	3.787,67	1.849,82
15 Varesino	8	14,39	15,1	16,69	3,67	3,93	4,53	1,22	1,38	1,52	19,00	21,59	24,59	81,13	515,94	194,41	5.291,01	4.177,50	1.581,22
Micenasolo Capo	7	13,5	15,71	18,14	3,16	3,65	4,3	1,14	1,24	1,51	16,45	18,65	21,65	74,07	443,37	162,57	6.127,62	3.504,53	1.614,02
Micenasolo Ordinario	7	13,64	15,41	17,81	3,10	2,74	3,53	1,16	1,31	1,51	19,10	21,67	24,67	74,63	454,81	162,07	6.045,69	3.645,13	1.621,50
Blariccio	8	12,29	14,61	16,91	3,14	2,55	4,10	1,10	1,25	1,44	17,21	19,48	22,48	72,40	416,77	153,13	5.193,12	1.820,14	719,24
Seregno e Mugello Capo	7	13,93	14,62	16,30	3,15	2,84	3,91	1,10	1,25	1,42	17,12	19,41	22,40	71,99	405,94	159,30	5.265,22	1.941,55	1.254,39
Seregno e Mugello	13	12,45	14,3	16,5	3,06	2,46	3,79	1,04	1,22	1,42	16,79	18,93	21,83	68,75	455,43	175,16	4.828,77	2.277,13	875,82
Stalder	7	12,16	13,76	15,87	3,04	2,39	3,81	1,03	1,23	1,39	16,14	18,22	21,04	77,51	434,23	164,48	5.142,89	2.067,69	1.179,33
Capostallo, Ca. Sisto	13	12,12	13,71	15,81	3,01	2,31	3,63	1,03	1,23	1,39	16,06	18,18	20,99	77,00	430,64	167,84	5.075,51	2.076,17	1.180,94
Capostallo, Capp. Capo	14	11,44	13,19	15,21	2,97	2,19	3,48	0,99	1,28	1,41	15,52	17,52	20,18	74,20	410,40	161,47	4.839,74	2.041,05	1.260,52
Capostallo, Scalo	14	11,3	12,74	14,75	2,73	2,07	3,27	0,94	1,09	1,25	15,00	16,61	19,31	71,92	407,02	156,59	4.676,71	2.008,34	1.191,00
TOTALE	180																121.949,31	68.985,61	31.876,39

* Fasce diurne
 ** Fasce diurne/serali/turno
 *** Fasce notturne

TOTALE MERITE ... 212.851,33
 TOTALE MERITE ... 638.553,99
 COSTO MEDIO ORE DI STRAORDINARIO 20,47

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

Personale medico e paramedico

200 unità x 80 ore x 3 mesi x 23,31 euro ora

€ 1.118.781,70

Personale di sala operativa

130 unità x 80 ore x 3 mesi x 20,466 euro ora

€ 638.553,99

subtotale € 1.757.335,69

RIEPILOGO COMPLESSIVO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	Lavoro straordinario personale di rinforzo	16.623.600,00
B	Lavoro straordinario personale territoriale	16.000.000,00
B	Ordine Pubblico fuori sede	8.475.840,00
C	Ordine Pubblico in sede	1.242.000,00
D	Vettovagliamento	7.200.000,00
E	Pernottamento	8.640.000,00
F	Personale medico e di sala operativa FF.AA.	1.757.335,69
Totale		59.938.775,69

Al comma 2, invece, è prevista un'autorizzazione di spesa pari a euro 20.717.122, necessaria a coprire il fabbisogno igienico-sanitario e tecnico-logistico complessivamente stimato, dalle competenti articolazioni tecniche, per il Comparto Sicurezza e Difesa, a fronte della peculiare esposizione a rischio connessa al maggiore impegno richiesto su tutto il territorio nazionale a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché a vigilanza del rispetto delle rigorose prescrizioni imposte con i d.P.C.M. attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in dettaglio tali oneri, distinti per tipologia di spesa per ciascuna Forza di polizia impiegata e per la Difesa, sono così motivati:



1. POLIZIA DI STATO**1.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale**

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti:

- Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale:
€ 2.100.000
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:
€ 551.800,00
 - Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani):
€ 2.721.040
- subtotale € 5.372.840**

1.B Spese per l'operatività del personale (caschi con visiera, abbigliamento operativo, guanti tattici):

€ 1.315.000

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER LA POLIZIA DI STATO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	€ 5.372.840
B	Spese per l'operatività del personale	€ 1.315.000
	Totale	€ 6.687.840

2. ARMA DEI CARABINIERI:**2.A Spese sanitarie, pulizia e igiene**

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale:
€ 2.100.000,00
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:
€ 551.800,00
 - Dispositivi di protezione individuale (mascherine monouso, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, misuratori di temperatura corporea):
€ 3.007.482,00
- subtotale € 5.659.282,00**

2.B Spese per l'operatività del personale (caschi con visiera, abbigliamento operativo, guanti tattici):

€ 1.315.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER L'ARMA DEI CARABINIERI

lettera	Tipologia di spesa	Importo
---------	--------------------	---------



A	Spese sanitarie, pulizia e igiene	5.659.282
B	Spese per l'operatività del personale	1.315.000
Totale		6.974.282

3. GUARDIA DI FINANZA

3.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza impiegati nelle attività di servizio connesse nell'emergenza epidemiologica in atto (mascherine, guanti, occhiali protettivi e tute monouso), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti su tutto il territorio nazionale
€ 2.000.000,00
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19):
€ 600.000,00
 - Acquisto dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, camici ecc.):
€ 500.000,00
- subtotale € 3.100.000,00**

3.B Spese per l'operatività del personale

- Abbigliamento operativo € 100.000,00

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER LA GUARDIA DI FINANZA

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese sanitarie e per l'operatività del personale	3.100.000
C)	Spese per l'operatività del personale	100.000
Totale		3.200.000

4. FORZE ARMATE:

4.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale militare (mascherine, guanti, etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione delle caserme, degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfezione delle caserme e degli ambienti su tutto il territorio nazionale: € 2.100.000,00
- Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19: € 540.000,00
- Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani ecc.):

€ 1.215.000,00

TOTALE € 3.855.000,00



5 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**5.A Spese di personale**

Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con una squadra di 5 unità, alla quale si aggiunge un nucleo di specialisti NBCR per il contrasto del rischio biologico composto da n. 3 unità, per 6 regioni, che opereranno in regime di lavoro straordinario.

Sono previste risorse aggiuntive per il richiamo di vigili volontari in sostituzione di personale già risultato positivo ai test e sottoposto a isolamento. Ad oggi, circa 100 unità risultano in stato di isolamento o in sorveglianza sanitaria passiva si rende necessario il richiamo di 200 vigili volontari per novanta giorni.

Il fabbisogno è stato quantificato per assicurare un servizio h24 mensile. Nel dettaglio le spese sono le seguenti:

Oneri per compenso per lavoro straordinario:

5 unità x 24 ore x 6 regioni x 90 giorni x 20 euro ora	€ 1.296.000,00
3 unità x 24 ore x 6 regioni x 90 giorni x 20 euro ora	€ 777.600,00

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

Oneri per richiami di personale volontario VVF:

200 unità x 1.500 euro mensili	€ 900.000,00
--------------------------------	--------------

La somma è comprensiva dello stipendio tabellare, dell'indennità di rischio, nonché delle indennità accessorie di turno e notturna. Tali valori sono rapportati a quelli corrisposti al personale permanente con la qualifica di VF e parametrati alla durata di gg. 14 di richiamo. L'importo è anche comprensivo dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

subtotale € 2.973.600,00

5.B Spese per attrezzature e materiali

E' inoltre prevista la spesa di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico e per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e dei dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

Si richiede altresì il ristoro per l'acquisto di prodotti informatici e licenze software che permettono, con la necessaria sicurezza, l'espansione del lavoro agile, in modo da consentire ad un maggior numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. Infatti, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è dotato di ruoli tecnico-professionali, con funzioni integrative delle attività svolte dal personale operativo, che possono accedere al lavoro agile. La valutazione degli oneri è stata fatta prendendo a riferimento i costi sostenuti in recenti aggiudicazione per gli stessi prodotti, acquisiti per le esigenze ordinarie. Nella seguente tabella sono dettagliati i relativi importi (una tantum):

<i>Oggetto della spesa</i>	<i>Euro</i>
<i>Attrezzature e materiali nuclei NBCR regionali</i>	<i>700.000,00</i>
<i>Aumento delle protezioni individuali personale operativo</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>Protezioni collettive ed individuale per il personale nelle sedi di servizio</i>	<i>300.000,00</i>
<i>Prodotti informatici e licenze software</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>Subtotale</i>	<i>3.000.000,00</i>

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

<i>lettera</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>A)</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>2.973.600</i>
<i>B)</i>	<i>Spese per attrezzature e materiali</i>	<i>3.000.000</i>
<i>Totale</i>		<i>5.973.600</i>

6 AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

6.A Spese di personale

La rete delle prefetture U.t.G., per garantire le attività demandate ai Prefetti, ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio.

L'esigenza, sebbene in modo differenziato, non riguarda solo le prefetture delle sei regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria) dove il fenomeno emergenziale è più acuto: anche nelle altre regioni, infatti, la specifica emergenza investe le funzioni affidate alle prefetture.

Pertanto si è prevista una maggiorazione di prestazioni per lavoro straordinario quantizzabile in 25 ore mensili per le Prefetture e per i Dipartimenti del Dicastero interessati dall'emergenza.

La stima dei costi per tre mesi, al lordo anche degli oneri a carico dello Stato e quantificando mediamente a € 20,33 l'ora lo straordinario, ammonta a:

Straordinario per personale delle Prefetture UtG:

1675 unità x 25 ore x 3 mesi x 20,33 euro ora € 2.553.956,25

Straordinario per personale degli Uffici Centrali:

325 unità x 25 ore x 3 mesi x 20,33 euro ora € 495.543,75

subtotale € 3.049.500,00

6.B Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia e la disinfestazione degli ambienti, nonché il funzionamento delle Prefetture:

- Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti: aumento delle prestazioni e della periodicità in atto (onere complessivo, per 3 mesi, determinato nel 25 % della spesa attualmente autorizzata e sostenuta) € 270.000,00
- Aumento del fabbisogno mensile delle spese per acquisti di beni e servizi per il funzionamento delle Prefetture (3mesi) € 51.000,00
- Materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale (acquisto una tantum) € 500.000,00

subtotale € 821.000,00

6.C Spese per l'operatività del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili all'acquisto di prodotti informatici e licenze software che permettono, con la necessaria sicurezza, l'espansione del lavoro agile, in modo da consentire ad un maggior numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. La valutazione degli oneri è stata fatta prendendo a riferimento i costi sostenuti in recenti aggiudicazione per gli stessi prodotti, acquisiti per le esigenze ordinarie (una tantum). €

1.000.000

6.D Spese per missioni



La stima dei costi relativi agli oneri per le missioni del personale delle Prefetture – UTG interessato all'emergenza sanitaria le seguenti tipologie di spesa:

- trasporto A/R dalla sede di residenza a quella della missione, ipotizzato in un viaggio al mese, per una spesa media di € 200,00;
- pasti giornalieri per un totale di € 44,26 pro-capite;
- alloggio pari a euro 100,00 pro-capite
- unità di personale, di varie qualifiche, interessate 5 per ognuna delle 26 Prefetture individuate.

• pasti e alloggi: (€ 44,26 + € 100) x 5 unità x 26 UtG x 90 giorni	€ 1.687.842,00
• spostamenti A/R: € 200 x 5 unità x 26 UtG x 3 mesi	€ 78.000,00
subtotale	€ 1.765.842,00

	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
A)	<i>Spese di personale</i>	2.242.794
B)	<i>Spese sanitarie, pulizia e igiene</i>	821.000
C)	<i>Spese per l'operatività del personale</i>	1.000.000
D)	<i>Spese per missioni</i>	1.765.842
Totale		5.829.636

7. CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera in relazione all'emergenza sanitaria in atto: le esigenze riguardano costi di personale e spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni: alcune acquisizioni costituiscono invece spese una tantum.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Gli oneri, distinti per tipologia di spesa sono così motivati:

7.A Spese di personale

Su richiesta degli Uffici Territoriali di Governo e/o Questure è stato assicurato il concorso al potenziamento del dispositivo di controllo dei passeggeri che si imbarcano sui traghetti da e per le isole in 8 porti con una squadra di 2 unità, che opereranno anche in regime di lavoro straordinario mediamente per almeno 5 ore al giorno cadauna.

Il fabbisogno è stato quantificato per assicurare la risposta operativa in ragione della necessità di garantire la continuità territoriale continente/isole.

Nel dettaglio le spese per compenso per lavoro straordinario sono le seguenti:

squadre	unità	ore straordinario	porti	giorni	euro ora	Totale
1	2	5	8	90	€ 20	€ 144.000



L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

subtotale € 144.000.

7.B Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti necessari per assicurare il funzionamento dello strumento operativo ed amministrativo funzionale a garantire il mantenimento in efficienza dell'IMRCC, MRSCC ed UCG, dello strumento di soccorso e salvaguardia della vita umana in mare, di sicurezza dei porti nonché la loro operatività sia sotto il profilo della sicurezza portuale e della navigazione che della efficacia della connessa attività amministrativa.

<i>Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico per lo svolgimento dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale:</i>	€ 1.000.000
<i>Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19</i>	€ 300.000
<i>Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani) per personale impiegato nell'assolvimento di compiti essenziali e/o indifferibili</i>	€ 250.000
<i>subtotale</i>	€ 1.550.000

7.C Spese per attrezzature e materiali

Il ricorso massivo alla telematica per supportare lo sforzo richiesto dalla situazione d'emergenza COVID-19 in atto e per consentire di svolgere, a distanza e in sicurezza, le attività indifferibili - connesse alla missione e programma affidati alla responsabilità del Corpo - ricorrendo anche a forme di lavoro agile (cd smart working) si è tradotto, in primis, nell'immediata attivazione di una infrastruttura ICT che, tramite collegamento via Internet in modalità DeskTop remoto, consente ora, grazie all'attivazione di connessioni WEB-VPN protette da una vitale serie di firewall, il collegamento simultaneo di ben 5.000 utenti che, utilizzando un PC o Tablet\Smartphone, possono collegarsi da remoto direttamente alle proprie postazioni di lavoro (PC) d'Ufficio e, così, accedere ai portali nonché ai file server, ai diversi applicativi installati e a tutte le risorse informative ivi presenti, al fine di assicurare la continuità dei servizi connessi alla Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, ivi inclusi alcuni dei servizi resi alle navi, necessari per garantire la continuità del traffico connesso alle attività di trasporto via mare delle merci ed assicurare così la continuità degli approvvigionamenti essenziali.

Contestualmente si è reso necessario irrobustire la capacità di videoconferenza per ridurre le occasioni di incontri collegiali ravvicinati nella gestione di eventi critici che presuppongono il team working tra diverse expertise. Il sistema di videoconferenza è risultato indispensabile e funzionale nel far fronte al lavoro in equipe nella gestione delle crescenti e complesse situazioni emergenziali legate alla diffusione del virus, che hanno interessato progressivamente, in modo inedito e molto impattante, anche il comparto delle navi da crociera su cui sono state condotte anche operazioni di MEDEVAC (evacuazione medica di pazienti dalle navi).

L'imprescindibile potenziamento dell'infrastruttura ICT ha imposto necessariamente il ricorso ad adeguate forme di protezione da attacchi informatici indirizzati specie, ma non solo, alla rete SPC e



al dominio del Corpo e, più in generale, al perimetro di sicurezza cibernetica di diretto interesse e competenza. Dalla rete informatica del Corpo infatti dipendono servizi c.d. essenziali di emergenza e soccorso come la catena TLC e GMDSS, i sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, il sistema automatico di identificazione delle navi AIS attestati presso le oltre cento sale operative territoriali del Corpo e lo IMRCC di Roma, nonché ne dipendono i sistemi di controllo radar che sovrintendono al traffico navale in punti critici\nevralgici e i sistemi di comando e controllo e di rappresentazione integrata su GIS utilizzati nelle sale operative e indispensabili per la pianificazione e condotta delle operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR). Dovendo "aprire" l'accesso alla rete del Corpo con modalità di collegamento a distanza con WEB-VPN per consentire il "lavoro agile" a migliaia di utenti, è stato necessario e vitale adeguare il livello di protezione perimetrale, irrobustendolo, attraverso anche una più sofisticata analisi del traffico dati, la rilevazione intelligente delle minacce e attacchi hacker, così come il monitoraggio della dello stato della rete e dei diversi sistemi ad essa collegati.

Tale attività si è concretizzata con le seguenti acquisizioni già effettuate ed in corso di prossimo perfezionamento. L'inerzia nell'adottare le misure sopra descritte potrebbe comportare, infatti, in caso di attacco informatico, la paralisi della componente ICT del Corpo mettendone a grave rischio la capacità operativa, ed in particolare il depotenziamento delle funzioni indifferibili di coordinamento ed attuazione delle operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Relativamente alle protezioni individuali e collettive per il personale operativo, si fa riferimento alla necessaria acquisizione e ricambio di equipaggiamenti speciali da distribuirsi in aggiunta a quelli ordinari alle aliquote/squadre di personale impiegato, in concorso, nelle operazioni di controllo nei porti sopra richiamati. Tale ulteriore fabbisogno è necessario in quanto la riduzione del personale impiegato - al fine di contenere le possibilità di contagio tra gli operatori della sicurezza - comporta turni più stretti di personale, e quindi la conseguente necessità di assicurare i necessari ricambi dei dispositivi sopra richiamati.

	<i>Oggetto della spesa</i>	<i>Importo</i>
	<i>Aumento delle protezioni individuali personale operativo</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Protezioni collettive ed individuali per il personale nelle sedi di servizio</i>	<i>50.000,00</i>
	<i>Acquisto licenze SQL per Server SCCM</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Acquisto apparato ANALIZER: sicurezza cyber; analisi del traffico sulla rete</i>	<i>100.000,00</i>
	<i>Rafforzamento del sistema di video conferenza WebEx</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>Acquisto di 80 Firewall (TIPO FORTI-GATE 60e)</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>Acquisto sistema SIEM per rilevazione intelligente delle minacce informatiche</i>	<i>200.000,00</i>
	<i>500 PC portatili comprensive di licenze software</i>	<i>500.000,00</i>
	<i>subtotale</i>	<i>1.270.000,00</i>

RIEPILOGO COMPLESSIVO

<i>lettera</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
A)	<i>Spese di personale</i>	<i>144.000</i>
B)	<i>Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale</i>	<i>1.550.000</i>
C)	<i>Spese per attrezzature e materiali</i>	<i>1.270.000</i>
	Totale	2.964.000



Comma 5. L'intervento reca l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

In dettaglio, il fabbisogno è stato stimato considerando n. 25 ore di lavoro straordinario pro-capite per n. 1.500 unità, tenuto conto del costo orario di euro 18,5 per il periodo di novanta giorni.

Comma 6. Dal comma derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a euro € 3.350.609,72 di cui € 837.652,43 per l'anno 2020 e € 2.512.957,29 per l'anno 2021.

Infatti, in conseguenza della riduzione della durata del Corso di formazione iniziale, da 24 mesi a 12 mesi, prendendo a riferimento, a legislazione vigente, i costi retributivi tra consigliere e vice prefetto aggiunto sono state calcolate le differenze retributive di base ed accessorie, comprensive degli oneri lordi mensili pro capite e della tredicesima mensilità, risultanti tra la posizione economica del Consigliere ammesso al Corso e quella del Viceprefetto aggiunto.

Tali costi sono stati calcolati dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, cioè dalla data di decorrenza anticipata alla nomina di vice prefetto aggiunto, sino alla prevista conclusione del periodo biennale di formazione teorico-pratica, cioè 30 settembre 2021.

Precisamente, per i viceprefetti aggiunti il calcolo è stato parametrato, con riferimento al trattamento economico accessorio, ad un incarico di responsabilità rientrante nella fascia di graduazione iniziale (lettera "G").

RIDUZIONE CORSO CARRIERA PREFETTIZIA

Costi *

	Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario mensile lordo oneri Stato	Costo unitario annuo lordo oneri Stato	Costo complessivo lordo oneri Stato	NOTE
ANNO 2020	Consiglieri di prefettura	95	4.521,52	54.258,23	€ 1.288.632,92	DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020
	Viceprefetto aggiunto	95	7.460,65	89.527,80	€ 2.126.285,35	DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020
	MAGGIORE ONERE				€ 837.652,43	
ANNO 2021	Consiglieri di prefettura	95	4.521,52	54.258,23	€ 3.865.898,76	DAL 1/1/2021 AL 30/09/2021
	Viceprefetto aggiunto	95	7.460,65	89.527,80	€ 6.378.856,05	DAL 1/1/2021 AL 30/09/2021
	MAGGIORE ONERE				€ 2.512.957,29	
	MAGGIORE ONERE DAL 1/10/2020 AL 30/9/2021				€ 3.350.609,72	

* - Gli importi sono comprensivi della 13^a mensilità. La fascia della retribuzione di posizione e di risultato riferita alla qualifica di Viceprefetto aggiunto è la fascia G

Comma 7.

La situazione emergenziale in atto di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 rende necessario un eccezionale e prolungato impegno da parte del personale del Corpo di polizia



penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni al fine di assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari sia per adulti che per minori.

Si rende infatti indispensabile, soprattutto nelle aree maggiormente interessate al contagio, il ricorso al lavoro straordinario da parte di chi è chiamato a sopperire e sostituire quanti risultano indisponibili in quanto destinatari di misure sanitarie di cura o prevenzione, assicurando il relativo turn over. Tale esigenza risulta, tuttavia, essere indispensabile anche per gli operatori della sicurezza di tutte le strutture dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità non direttamente e/o particolarmente interessati all'evento epidemiologico e ciò al fine di tutelare e garantire la sicurezza e l'ordine, gravemente compromessi dalle ripetute proteste poste in essere dalla popolazione detenuta connesse alle misure eccezionali messe in atto dal Governo e che incidono sulle prerogative del personale ristretto, limitandone l'esercizio e le modalità di fruizione.

In considerazione di ciò, al fine di sostenere la piena operatività di detto personale e far fronte ai pericoli che minano l'ordine e la sicurezza negli istituti, nonché garantire e tutelare le persone in regime di privazione della libertà, si rende imprescindibile assicurare idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno di tali operatori, nonché degli oneri relativi alla sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro e detenzione.

L'intervento mira dunque ad autorizzare le risorse necessarie per far fronte allo stato emergenziale sopra descritto.

Nel dettaglio si riportano gli oneri distinti per tipologia di spesa.

A) Spese per il personale

L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte alle emergenze, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri.

In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di € 19,79 per 500 unità per un periodo di mesi tre. Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite per un totale di 70 ore mensili per la specifica esigenza.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari a 2.078.000,00 in relazione al seguente calcolo:

n. 70 ore pro-capite x n. 500 unità x 90 giorni x € 19,79 : € 2.077.950,00.

Per quanto concerne gli oneri dei direttori penitenziari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità viene ipotizzato il costo orario effettivo di euro 40,54 (comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione) per numero 272 unità (255 dirigenti penitenziari e n. 17 direttori di istituto per minori) per un periodo di mesi tre. Ai fini del calcolo si è tenuto conto di n. 60 ore mensili pro-capite (limite previsto dalla normativa vigente) comprensive delle 19 ore che vengono liquidate per mancanza di fondi come da decreto interministeriale.

L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari a 1.356.500,00 in relazione al seguente calcolo:

- Periodo considerato	n. 90 giorni
- Unità impiegate	n. 272
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 41 ore
- Importo orario	€ 40,54

Si rende altresì necessario effettuare un piano straordinario di movimentazione del personale per assicurare un adeguato turn over negli istituti ove la situazione di criticità risulta particolarmente



delicata. Si prevede pertanto la mobilità, per tre mesi, di n. 500 unità di personale al quale corrispondere il relativo trattamento per un onere complessivo pari ad euro 1.585.125,00 così determinato:

- 250 unità di personale in missione fuori sede con rimborso di spese per vitto e alloggio per un importo di euro 1.309.050,00 così determinato:
 - diaria giornaliera € 8,18 (art. 8, comma 1, DPR 147/1990);
 - un pasto giornaliero (media € 20,00 pro-capite DPR 164/2002);
 - pernottamento (media € 30,00 pro-capite DPR 164/2002);
- 250 unità di personale in missione fuori sede con vitto e alloggio presso strutture dell'Amministrazione per un importo di euro 276.075,00 così determinato:
 - diaria giornaliera € 12,27 (art. 8, comma 1, DPR 147/1990).

Ai fini della quantificazione delle spese di missione si è ipotizzato pertanto che solo per la metà del personale sia possibile utilizzare le strutture penitenziarie con il conseguente regime residenziale con vitto ed alloggio a carico. Per facilità di lettura si riportano gli oneri nel prospetto di seguito:

<i>500 UNITA' DI PERSONALE IN MISSIONE</i>					
UNITA'	INDENNITA' GIORNALIERA DI MISSIONE	PASTO GIORNALIERO	PERNOTTAMENTO	GIORNI DI MISSIONE	TOTALE
250	€ 8,18	€ 20,00	€ 30,00	90	€ 1.309.050,00
250	€ 12,27			90	€ 276.075,00
			TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.585.125,00

B Spese pulizia e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili in particolare alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti. Il calcolo ha interessato la capienza regolamentare degli istituti pari a circa 51.000 detenuti comprendendo tutte le aree, celle, sale colloqui, ecc per un totale di circa 3 milioni di mq.. Tale superficie, ipotizzando una sanificazione di tutte le zone per sei mesi ed almeno una volta alla settimana, e tenuto conto della spesa delle attrezzature riutilizzabili (circa 500.000) ammonta complessivamente a circa euro 1.200.000, 00

Comma 8. La copertura finanziaria dei maggiori oneri, pari a euro 105.368.367 nel 2020 e euro 2.512.958 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126 e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondi Riserva Speciali" della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese).



La disposizione prevede deroghe fino al 31 dicembre 2020 alle procedure ordinarie di acquisto per lo sviluppo di sistemi informativi. La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** e le Amministrazioni provvedono all'attuazione della stessa con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19.)

Le disposizioni introdotte non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'attuazione delle stesse si provvede utilizzando le risorse individuate nel comma 1-*quinquies* del medesimo articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, già stanziato anche per i progetti di cui al comma 1-*ter* e per il contingente di esperti di cui al comma 1-*quater*, nei limiti di quelle ancora disponibili.

Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

La disposizione comporta una maggiore spesa in conto corrente, per l'acquisto di beni e servizi ovvero dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, di **43,5 milioni di euro nel 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

L'importo è stato calcolato come segue:

- 2,5 euro (IVA inclusa) per ciascun dipendente (circa un milione di dipendenti);
- 2,5 euro per ciascun alunno, per i materiali igienizzanti (più di sette milioni di alunni delle scuole statali e circa un milione delle scuole paritarie);
- 5 euro per ciascun alunno degli istituti tecnici e professionali, per la sanificazione degli ambienti e 2,5 euro per ciascun alunno degli istituti diversi dai tecnici e dai professionali, per la sanificazione degli ambienti (più di otto milioni di alunni in totale).

Si tratta di una spesa che va ad aggiungersi, per le scuole statali, alle disponibilità ordinariamente iscritte in bilancio, nel fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, al medesimo fine dell'acquisto di materiali di pulizia e disinfezione.

Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

Il **comma 1** prevede la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi, alle imprese che ne hanno diritto, dei contributi della PAC. Tale disposizione è finalizzata ad adottare misure urgenti che consentano di garantire, per quanto possibile, continuità ed efficienza nelle attività del settore primario, alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenendo gli effetti negativi sulla produzione agroalimentare. L'attuazione della presente disposizione comporta un'esigenza finanziaria in termini di cassa pari ad euro 400 milioni di euro, determinata sulla base della percentuale di anticipazione definita, calcolata sul valore complessivo dei titoli iscritti a registro nazionale (RNT) di cui alla legge n. 231/2005 per l'anno 2020 e riferita ad una platea di possibili beneficiari di circa 650.000 soggetti. **La disposizione non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea.** Il **comma 2** istituisce un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. La disposizione consentirà di supportare una vasta platea di imprese in difficoltà. Si consideri che l'attuale soglia del *de minimis*, pari a 20 mila euro, garantirebbe la fruizione del beneficio da parte di circa 5 mila imprese. In ogni caso, una parte del fondo sarà destinata alla tutela delle imprese della pesca, mediante la estensione delle misure di arresto temporaneo del settore.

La norma del **comma 3** mira a garantire la sicurezza e l'assistenza alimentare a circa 4 milioni di persone indigenti in Italia. a tal fine il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22



giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Agli oneri recati dai commi 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo)

Al comma 7, per l'attuazione delle disposizioni recate dalla disposizione è istituito un fondo con una dotazione di **500 milioni di euro per l'anno 2020**. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste, mentre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 80 (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)

La disposizione autorizza la spesa di **400 milioni di euro per l'anno 2020**, aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di sostenere lo strumento agevolativo negoziale dei Contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'assegnazione individuata garantisce, in particolare, una parziale copertura dei fabbisogni derivanti dalle istanze già presentate, che può tuttavia consentire di attivare investimenti per rilevanti importi, necessari per contribuire alla ripresa economica una volta cessata la contingente fase di emergenza.

Nonostante un primo rifinanziamento ad opera della legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 231, della L. n. 160/2019), che ha destinato risorse per 100 milioni di euro per l'anno in corso, si rileva, infatti, un significativo «overbooking» di domande non processate per indisponibilità di risorse finanziarie che rendono del tutto insufficiente la predetta assegnazione.

E' opportuno evidenziare che si tratta di domande presentate nella maggior parte dei casi già da diversi mesi, con investimenti spesso già avviati (è infatti possibile in base alla normativa di riferimento avviare gli investimenti dalla data di presentazione della domanda). Un rifinanziamento dello strumento agevolativo sarebbe pertanto oltremodo utile per sostenere imprese che stanno affrontando un notevole sforzo finanziario nell'attuale difficile momento, caratterizzato dalla nota emergenza sanitaria. Si evidenzia, altresì, che uno dei criteri di accesso alla misura prevede che gli investimenti richiesti alle agevolazioni siano immediatamente cantierabili.

Nello specifico, all'attualità risultano sospese per carenza di risorse finanziarie numerose istanze di accesso, che determinano un fabbisogno aggiuntivo di risorse, considerando il trend storico relativo a non ammissioni e rinunce, di circa 450 milioni di euro; tali risorse consentirebbero di attivare investimenti per oltre 850 milioni di euro.

A tale fabbisogno va, inoltre, aggiunto quello necessario per completare l'approvazione delle domande di Accordo di programma e di Accordo di sviluppo già presentate, riferito principalmente a istanze provenienti dalle regioni del Centro-Nord e con caratteristiche di elevata strategicità, quantificabile in ulteriori 250 milioni di euro circa, cui corrisponde un'attivazione di oltre 600 milioni di euro di investimenti.

Quanto sopra rappresentato non tiene conto dei fabbisogni prospettici per i quali, prevedendo un numero di circa 70 proposte annue sulla base di un trend ormai consolidato, è stimabile una richiesta di agevolazioni da parte delle imprese che determina un fabbisogno finanziario di almeno ulteriori 600 milioni di euro annui.

Ne deriva pertanto che, ferma restando la necessità di maggiori risorse per consentire la continuità dello strumento, l'importo previsto dalla norma permetterà lo smaltimento di gran parte dell'attuale portafoglio di domande.



Si precisa che, per quanto attiene alla composizione dell'aiuto tra finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto, essa è variabile in quanto rimessa (nel rispetto di alcuni limiti riferiti alla incidenza massima del finanziamento pari al 75% del programma e ovviamente del rispetto delle intensità massime di aiuto applicabili) alla negoziazione tra le parti, al fine di adattare il piano di copertura finanziaria dell'investimento all'esigenze specifiche del caso. Da evidenziare che, nella ripartizione tra i due aiuti, spesso incide anche la natura e i correlati vincoli di utilizzo delle risorse tempo per tempo disponibili. All'attualità, i dati storici sul funzionamento della misura restituiscono una chiave di riparto 60% contributo a fondo perduto - 40% finanziamento agevolato. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 81 (Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020)

la norma dispone in materia di termini per l'indizione del referendum confermativo del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari». **La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**

Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

La norma è volta a stimolare interventi di potenziamento delle infrastrutture e ad assicurare la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (*smart working, e-learning*) o di passare il proprio tempo in casa (informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online) utilizzando la rete Internet o i tradizionali servizi voce e dati. La norma prevede, inoltre che tutte le misure straordinarie adottate siano comunicate all'AGCOM che, nel rispetto delle finalità della norma e delle proprie competenze, ha la facoltà di modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dall'attuazione della disposizione **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

ART. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

Dal punto di vista finanziario, si specifica che le norme contenute nel presente articolo dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, prorogano di fatto, dal 22 marzo al 15 aprile 2020, alcune disposizioni già contenute nel decreto-legge 8 marzo 2020, n.11, che conteneva misure urgenti per il differimento delle udienze e per la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, integrandone e specificandone gli ambiti applicativi e interpretativi rispetto alla formulazione originaria. Tali disposizioni, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con specifico riferimento alle disposizioni previste al **comma 7**, concernenti la regolamentazione dell'accesso ai servizi previa di prenotazione, lo stesso potrà essere realizzato attraverso l'istituzione di un apposito servizio telefonico o attraverso l'istituzione di uno specifico servizio telematico di prenotazione online, raggiungibile dai siti istituzionali degli uffici giudiziari. Tali servizi potranno essere organizzati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 11** prevede che, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Si prevede inoltre che, al fine di garantire l'ordinario gettito per l'erario, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 T.U. delle spese di giustizia, nonché l'anticipazione



forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal presente comma, sono assolti con modalità di pagamento telematica, anche tramite la piattaforma tecnologica PagoPA messa a disposizione dall'AgID come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD). Le disposizioni di cui al **comma 12** stabiliscono che la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute o internate, a decorrere dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, debba avvenire, ove possibile, attraverso videoconferenze o con collegamenti da remoto. Si rappresenta che le MVC e i collegamenti da remoto potranno essere effettuati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2020, alla Missione Giustizia – UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione “Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari” Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022; UdV 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Azione “Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari” Capitolo 1751 “Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo” che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 e Capitolo 2121 “Spese per il funzionamento del sistema informativo”, che reca uno stanziamento di euro 892.491 per l'anno 2020 e di euro 842.491 per ciascuno degli anni 2021 e 2022; nonché UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia” Capitoli 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, euro 181.868.848 per l'anno 2021 e euro 150.364.844 per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.

Con riferimento alle misure urgenti in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nei procedimenti penali (**dal comma 13 al 15**) si rappresenta che il ricorso alle notifiche mediante modalità completamente digitalizzate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle parti, compreso il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ulteriori interventi di potenziamento dei sistemi potranno essere garantiti a valere sulle risorse iscritte all'U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia” Capitoli 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano una disponibilità complessiva di 212 milioni di euro per l'anno 2020, 126 milioni di euro per l'anno 2021 e 97 milioni di euro per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia

Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

Il comma 1 è volto a sospendere tutti i termini relativi al processo amministrativo dall'8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 disciplinando il differimento d'ufficio a data successiva delle udienze pubbliche e camerale e dei procedimenti cautelari.

Il comma 2 stabilisce che, per contrastare l'emergenza epidemiologica a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del CdS, il presidente del CGA per la



Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, possono adottare le misure organizzative di cui al successivo comma 3 necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie.

I successivi commi stabiliscono ulteriori misure, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, necessarie al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie quali: a) la previsione che le controversie passano in decisione senza discussione orale (comma 4); b) che il giudice delibera in camera di consiglio (comma 5) avvalendosi, se necessario, di collegamenti da remoto.

Il comma 6 prevede che le misure organizzative di cui ai commi 2 e 3 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse. Parimenti al comma 7 è previsto che l'adozione delle medesime misure che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

Il comma 8 dispone che ai fini del computo dei termini della domanda all'equa riparazione (art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89) nei procedimenti rinviati ai sensi del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Il comma 9 prevede che per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati con modalità telematiche l'obbligo di deposito di copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi possa essere adempiuto anche a mezzo del servizio postale, sospendendo in ogni caso tale obbligo dal 8 marzo al 30 giugno 2020.

Dalle disposizioni, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 85 *(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)*

La disposizione detta disposizioni al fine di adeguare le attività svolte dalla Corte dei Conti alla necessità di contenimento e contrasto dell'emergenza *l'emergenza epidemiologica da COVID-19*.

Trattandosi di norme di carattere esclusivamente procedimentale, le stesse **non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 86 *(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)*

La norma si rende necessaria al fine di assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all'interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19.

Si fa presente che restano vigenti le disposizioni contenute negli articoli 24 e 32 dell'ordinamento penitenziario, che prevedono rispettivamente il pignoramento, sequestro o prelievo della remunerazione dovuta agli internati e agli imputati per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione e l'obbligo per i detenuti e gli internati di risarcimento del danno cagionato a cose mobili e immobili dell'amministrazione penitenziaria, senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Sulla base delle prime informazioni acquisite presso i Provveditorati Regionali e Direzioni degli istituti penitenziari, si segnalano importanti danni di natura edilizia e di impiantistica nelle Case Circondariali di Pavia, Milano S. Vittore, Cremona e Casa di Reclusione di Milano Opera, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP della Lombardia, per un ammontare complessivo stimato in euro 5.500.000; nelle Case Circondariali di Modena e di Bologna, per un ammontare stimato in euro 3.500.000 nonché danni minori nelle Case Circondariali di Reggio Emilia e di Ferrara, per un importo stimato in euro 650.000, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP dell'Emilia Romagna e delle Marche; importanti danni di natura edilizia e impiantistica nelle Case Circondariali di Rieti, Frosinone e Velletri, nonché danni minori nelle Case Circondariali di Roma Regina Coeli, Roma-Rebibbia e Isernia, ricadenti nel circondario del PRAP del Lazio-Abruzzo-



Molise, per un ammontare stimato in euro **3.800.000**; danni nelle Casa Circondariali di Siracusa e di Trapani, nonché danni minori nella Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, ricadenti nel circondario del PRAP della Sicilia, per un ammontare complessivo stimato in euro **2.150.000**; consistenti danni presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e Salerno e danni limitati nelle Case Circondariali di Carinola e Santa M. Capua Vetere, ricadenti nel circondario del PRAP della Campania, per un ammontare complessivo stimato in euro **2.300.000**; danni limitati nelle Case Circondariali di Bari, Foggia, Matera, Trani, Taranto e Melfi, ricadenti nel circondario del PRAP della Puglia, per un ammontare complessivo stimato in euro **650.000**; danni rilevanti presso la Casa Circondariale di Alessandria, del circondario del PRAP del Piemonte-Valle d'Aosta e Liguria, per un importo stimato in euro **500.000**; danni limitati presso le Case Circondariali di Prato e Pisa, ricadenti nel circondario del PRAP della Toscana e Umbria, per un importo complessivo stimato in euro **300.000**; danni minori presso la Casa di Reclusione di Padova, ricadente nel circondario del PRAP del Triveneto, per un importo stimato in euro **150.000**.

Si prevede inoltre che, considerata la situazione emergenziale e per consentire la tempestività degli interventi di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti, sono autorizzate le procedure di somma urgenza di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti e ai termini di presentazione della perizia.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla presente norma è prevista una **specificata autorizzazione di spesa di 20 milioni euro per l'anno 2020**, finalizzata alla riparazione dei danni subiti dalle strutture, dagli impianti e dai beni mobili appartenenti all'amministrazione penitenziaria, alla quale si provvede, quanto a euro 10 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia e quanto a euro 10 milioni ai sensi dell'articolo 126.

Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

La disposizione individua le modalità con cui deve essere svolta l'attività da parte dei dipendenti pubblici nel periodo dell'emergenza epidemiologica in atto, prevedendo in via ordinaria il lavoro agile e solo in ultima analisi e in casi circoscritti la possibilità di esentare il personale dipendente dal servizio, con equiparazione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Tale facoltà può essere esercitata, quindi, solo dopo avere verificato l'impossibilità di ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata prevista dalla norma, e dopo aver utilizzato gli altri istituti previsti in ambito contrattuale per evitare la presenza in ufficio laddove non indispensabile per assicurare le attività indifferibili anche in ragione della gestione dell'emergenza, quali le ferie pregresse, i congedi ecc.

Inoltre, dovendo essere motivata, presuppone comunque una preventiva valutazione delle esigenze di servizio e, pertanto, può essere in concreto esercitata solo qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare. In tali termini la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche la previsione della sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, avendo carattere ordinamentale, **non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Vengono, infine, previste specifiche disposizioni, per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire lo svolgimento del servizio nella tutela della salute degli stessi.

Art. 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti)



per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

Il **comma 1**, estendendo anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 9 del 2020, non determina, come la suddetta disposizione, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **Commi da 2 a 4.** A seguito della risoluzione *ex art.* 1463 dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, riconosce su apposita istanza da parte dei soggetti interessati, il diritto all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Dalle disposizioni, che disciplinano rapporti tra privati, **non derivano oneri per la finanza pubblica.**

Art. 89(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

L'articolo istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, con una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Il fondo di parte corrente, con una dotazione pari ad 80 milioni di euro nel 2020, sarà destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19, mentre **il fondo per gli interventi in conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020,** andrà a sostenere investimenti finalizzati al rilancio dei settori considerati. Con successivo decreto del Ministero per i beni e le attività culturali saranno stabilite le modalità di riparto ed assegnazione delle suddette risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19,

Alla relativa copertura si provvede:

- a) **quanto a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126;**
- b) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo"
- c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (capitolo 6621/Mibact).

Art. 90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)

La disposizione prevede misure a sostegno del settore della cultura, stabilendo la destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per "copia privata" al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge n. 633 del 1941. Tali risorse sono annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro competente, ma, in considerazione del fatto che per l'anno in corso sarà impossibile procedere con le modalità ordinarie, la disposizione prevede che tali risorse siano utilizzate per sostenere direttamente gli autori e le categorie interessate, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce i requisiti per l'accesso al beneficio.

Dalla **disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,** in quanto la stessa si limita a modificare, in relazione ai soli incassi per l'anno 2019, la destinazione prevista a legislazione vigente della quota dei compensi incassati dalla SIAE ai sensi dell'articolo



71-septies della legge n. 633 del 1941, destinati dalla SIAE ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale.

Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

La disposizione di cui al **comma 1**, integrando l'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, è finalizzata a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento è valutata, nei singoli casi, ai fini della responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c., nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

La disposizione di cui al **comma 2**, integrando l'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di **anticipazione del prezzo** in favore dell'appaltatore di cui al medesimo art. 35, comma 18, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del medesimo Codice. Dalle disposizioni, di carattere ordinamentale, **non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)

La proposta normativa al **comma 1** prevede la non applicazione della tassa di ancoraggio prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto - legge ed il 30 aprile 2020.

Nell'evidenziare che l'esenzione riguarda la tassa di ancoraggio, il cui gettito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 e dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è attribuita alle Autorità di Sistema Portuale, si precisa, dal punto di vista finanziario, che, nell'anno 2018 (ultimo anno disponibile), il gettito complessivo della tassa di ancoraggio è stato di euro 108.254.229,00. Conseguentemente, si stima che l'esenzione prevista dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020 determini una minore entrata per il bilancio delle singole Autorità di Sistema Portuale pari a 13,6 milioni di euro. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di **13,6 milioni di euro per l'anno 2020**, che costituisce in ogni caso un limite di spesa. Le predette risorse vengono iscritte nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e trasporti per essere trasferite alle Autorità di Sistema Portuale. **Al relativo onere pari a 13,6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

Il **comma 2** prevede la sospensione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto - legge ed il 31 luglio 2020, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che costituiscono entrate proprie dell'Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della medesima legge n. 84 del 1994.

Dal punto di vista finanziario, si precisa che, nell'anno 2018 (ultimo anno disponibile), il gettito complessivo per le Autorità di Sistema Portuali dei canoni previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è pari ad euro 159.215.369 e che quello relativo ai canoni di cui all'articolo 16 della medesima legge e di quelli previsti dall'articolo 68 del codice della navigazione (dato aggregato) euro 6.539.302.

Conseguentemente, si stima che la disposta sospensione determini un differimento di incassi pari a complessivi 62,1 milioni di euro.

In considerazione del fatto che il pagamento dei canoni sospesi avvenga, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020, non si determina alcuna conseguenza sul bilancio delle Autorità di Sistema Portuale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le disposizioni di cui alla proposta normativa **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, viene previsto, al **comma 3**, l'automatico differimento di trenta giorni, senza l'applicazione di interessi, di tutti i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. **Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 4** prevede, infine, l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Le disposizioni **non comportano nuovi o maggiori oneri** a carico delle finanze pubbliche.

Art. 93 (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

La norma, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è prevista l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con una **dotazione per l'anno 2020 pari a 2 milioni** di euro. Inoltre, la disposizione stabilisce che i contributi sono riconosciuti nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul fondo stesso. Agli oneri conseguenti si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 94 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

In considerazione della diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo e delle attività delle compagnie aeree, la disposizione prevede l'incremento dell'attuale dotazione del Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge, n. 249 del 2004 di 200 mln per il 2020 per finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo. **Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 200 mln di euro in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2020 (prestazioni e contribuzione figurativa) e in termini di indebitamento netto per 120 mln di euro. alla copertura dell'onere si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

Art. 95 (Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo)

La disposizione prevede la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. predetti canoni sono versati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Secondo le rilevazioni del CONI e dell'ICS il numero totale degli impianti pubblici censiti ammonta a circa 76.000 unità.

Non è definibile un rapporto attendibile tra infrastrutture sportive pubbliche (che dai dati in nostro possesso sono in prevalenza) e private, ma se dovessimo indicare una proporzione ci orienteremmo su 2/3 pubblici e 1/3 privati (una ricerca CNEL 2003 indicava 77,8% pubblici / enti territoriali e altri enti pubblici / e 22,2% privati).

La stragrande maggioranza di questi impianti è di proprietà di enti territoriali (di pertinenza statale risultano soltanto lo Stadio Olimpico ed il Foro Italico: il primo di proprietà della struttura operativa Sport e Salute s.p.a.; il secondo dato in concessione dal demanio a Sport e Salute s.p.a.). Peraltro, non tutti gli impianti in esame sono dati in concessione onerosa: molti di essi sono infatti affidati (in



diritto di superficie, ad esempio) senza alcuna controprestazione, esclusi ovviamente gli oneri di manutenzione.

Veniamo ora alla stima prudenziale dei canoni di utilizzazione.

Considerando una sommaria classificazione prodotta da Fitness Network Italia, della quale però è stato possibile verificare la metodologia di raccolta ed elaborazione dei dati, dividendo per cluster di impianti grandi e piccoli-medi, pubblici e privati, si potrebbe stimare un impatto mensile non superiore a 200 milioni di euro per canoni di concessione e affitto

Questo dato può essere ora scomposto in termini dimensionali.

Il costo medio di concessione di un impianto di media grandezza è di circa € 4.000,00 mensili (è utile sul punto segnalare che la città di Roma, con il più grande numero di impianti sportivi in funzione, percepisce circa 100.000 euro di canone)

Per l'impiantistica sportiva di maggiore dimensione, relativa ovviamente alle attività sportive professionistiche di calcio e basket, il quadro di sintesi è il seguente:

CALCIO

Stadi Serie A:

- Atalanta e Sassuolo (a Reggio Emilia) di proprietà
- Juventus, Udinese e Frosinone diritto di superficie (canone pagato alla soc di scopo)
- Roma e Lazio (Olimpico, proprietà Sport e Salute)
- tutti gli altri di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 100.000€ mese per ognuno dei club

Stadi Serie B:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 20.000€ mese per ognuno dei 20 club

Stadi Serie C/Lega Pro:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio circa 5.000€ mese per ognuno dei 60 club

BASKET

Palazzetti Serie A e Serie A2:

- tutti di proprietà comunale

Stima canone concessione/affitto medio 15.000€ mese per ognuno dei 17 club A

Stima canone concessione/affitto medio 5.000€ mese per ognuno dei 28 club A2

Su questi basi, tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, **non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)

La disposizione si rende necessaria in quanto i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (ai sensi dell'art. 69, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

I predetti soggetti, in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero quindi esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata dall'art. 27 soltanto in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».



Agli oneri derivanti dal comma 1, **pari 50 milioni di euro per l'anno 2020**, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 97 (Aumento anticipazioni FSC)

La disposizione, al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, prevede la possibilità che le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possano essere richieste, nella misura del 20 per cento nei limiti delle risorse di bilancio, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. La richiesta di anticipazione deve essere suffragata dalla risultanza dei dati inseriti e validati nella Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana. La disposizione in esame, pertanto, **non produce effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.**

Art. 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)

La disposizione di cui al **comma 1** modifica per l'anno 2020 il meccanismo di erogazione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'art. 57-bis, del decreto-legge n. 50/2017, superando temporaneamente il vincolo di applicazione agli investimenti incrementali, in considerazione del mutato contesto economico generale determinato dall'emergenza sanitaria.

A questo proposito, si segnala che nel primo anno di applicazione della misura su entrambi i canali (stampa e radio/TV), cioè nel 2018, sono state presentate 4.823 domande, di cui 1.677 (34,8%) da parte di microimprese, 1.732 (35,9%) da parte di piccole imprese, 804 (16,7%) da parte di medie imprese, 25 (0,5%) da parte di start-up innovative e 585 (12,1%) da parte di altre imprese. Il credito complessivamente richiesto nel 2018 è stato pari a 105.626.883 euro, di cui 72.182.980 sul canale stampa e 33.443.903 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati percentualmente (con un valore variabile dal 40% al 45%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, è stato quindi pari a complessivi 42,5 milioni di euro.

Per l'anno 2019 sono state presentate 3.026 domande, di cui 1.168 (38,6%) da parte di microimprese, 1.067 (35,3%) da parte di piccole imprese, 479 (15,8%) da parte di medie imprese e 30 (1%) da parte di start-up innovative e 282 (9,3%) da parte di altre imprese. Il credito complessivamente richiesto nel 2019 ammonta a 55.948.302 euro, di cui 35.672.540 sul canale stampa e 20.275.762 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati percentualmente (con un valore variabile dal 42% al 62%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, ammonta complessivamente a circa 27,5 milioni di euro.

Allo stesso modo, anche a fronte della mutata base di computo (30 per cento della spesa effettiva, in luogo del 75 per cento della spesa incrementale) e della maggiore attrattività della misura così come configurata dalla disposizione, **la neutralità finanziaria della presente disposizione** è assicurata dal previsto meccanismo del riparto proporzionale (di cui all'art. 4 del DPCM 16 maggio 2018, n. 90 -Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali), posto a presidio del tetto di spesa, rappresentato dall'importo delle risorse che si deciderà di destinare alla misura in sede per l'anno 2020 di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione per l'informazione, con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016.

Con riferimento alla disposizione di cui al **comma 2**, che modifica la disciplina vigente del cd tax credit per le edicole, introducendo nuove fattispecie oggettive e soggettive ammesse al beneficio, si



segnala che la norma prevede, a legislazione vigente, un tetto di spesa pari a 17 milioni di euro per l'anno 2020, a fronte di una spesa effettiva che per l'anno 2019 è risultata largamente inferiore al limite previsto (4 milioni di euro a fronte di un tetto di spesa pari a 12 milioni di euro).

In tal senso, le modifiche introdotte devono ritenersi orientate anche a ottimizzare l'utilizzo delle risorse già stanziato. Il monitoraggio effettuato nel 2019 (primo anno di applicazione del bonus) ha infatti indicato che - a fronte di una potenziale platea di beneficiari, costituita dai punti vendita esclusivi e non esclusivi, stimata in circa 28.000 esercizi - hanno presentato domanda di accesso al credito d'imposta 2.181 operatori, per un impegno di fondi stimato in circa 2,5 milioni di euro, a fronte dei 13 milioni di euro stanziati per lo stesso anno.

In ragione di quanto precede, il tetto di spesa già previsto a legislazione vigente per l'anno 2020 (pari a 17 milioni di euro), deve ritenersi compatibile con le modifiche introdotte dal comma 2.

Pertanto, la norma non reca nuovi o maggiori o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

La Protezione Civile è autorizzata, in ragione della straordinarietà dell'evento, ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell'emergenza COVID-19. E' previsto altresì una deroga, fino al 31 luglio 2020, alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per l'acquisizione di forniture e servizi, da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale. Al fine di assicurare idonea trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità, è prevista infine la redazione di apposita separata rendicontazione, da pubblicarsi al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19. Le disposizioni **non determinano nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Art. 100

(Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

Comma 1: istituisce il "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a **50 milioni di euro da iscrivere** nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Comma 2: prevede la proroga del mandato degli organi statutari degli Enti Pubblici di ricerca, che siano scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, nonché la sospensione delle procedure di nomina, fino al termine del periodo di emergenza; la disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al **comma 3**, viene posticipata la rata che non sarà riscossa a luglio, ma alla fine del piano di ammortamento. Riguardando un fondo rotativo fuori bilancio, la disposizione non comporta effetti sul saldo netto da finanziare. **Sul fabbisogno si registra un onere pari al valore complessivo delle rate oggetto di sospensione, pari a euro 9.868.646 per l'anno 2020, mentre sull'indebitamento netto l'effetto è limitato alla quota interessi, pari a euro 99.361,52**. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126

Art. 101 (Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

Commi 1-5: dispongono, al comma 1, la proroga di termini per l'accesso all'ultima sessione di laurea per l'anno accademico 2028/2019 e, ai commi 2-5, che le attività formative, didattiche, di ricerca, di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento, svolte con modalità a distanza nel periodo emergenziale, sono valide ai fini della valutazione dell'attività dei docenti e ricercatori, anche per l'avanzamento in carriera e l'attribuzione degli scatti stipendiali, ed ai fini del computo di



crediti formativi universitari (CFU); trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6: l'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 04/04/2016, n. 95 concernente la nomina delle Commissioni per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, prevede che ai componenti delle Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennità e che, comunque i costi di funzionamento sono posti a carico dei bilanci degli atenei. Conseguentemente la disposizione non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica e trova attuazione attraverso le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Art. 102 (Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

comma 1: la disposizione prevede il superamento, a regime, del meccanismo dell'abilitazione all'esercizio professionale per i laureati in medicina e chirurgia attraverso l'esame di Stato, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 9 maggio 2018, disponendo che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abiliti all'esercizio della professione di Medico Chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del Corso di studi ai sensi dell'art. 3 del citato D.M.

La norma salvaguarda, altresì, la facoltà degli studenti iscritti al Corso di laurea secondo le previgenti regole di poter optare per il conseguimento del solo titolo accademico ferma restando la possibilità di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo secondo le modalità previste dal comma 2.

comma 2: la disposizione prevede per i laureati in Medicina e Chirurgia, ma che non abbiano svolto il tirocinio all'interno del Corso di studi ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58, ovvero che abbiano conseguito la laurea afferente al classe 46/S in Medicina e Chirurgia come da Decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 o diploma di laurea in Medicina e Chirurgia sempre ai sensi del D.M. 509 del 1999, che l'abilitazione avvenga con il conseguimento della valutazione prevista dall'art. 2 del D.M. n. 445 del 19 ottobre 2001.

comma 3: la disposizione prevede, in via di prima applicazione, che i candidati della seconda sessione dell'anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, già in possesso del giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo, siano abilitati all'esercizio della professione di Medico Chirurgo.

comma 4: la disposizione prevede l'abrogazione di ogni disposizione contraria alle previsioni ivi contenute e che le medesime si applichino a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Inoltre, prevede che dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.

comma 5: la disposizione prevede che l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può, limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

Nell'ipotesi in cui il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 4 sia subordinato, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni, allo svolgimento di una prova compensativa, per la durata



dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della predetta circolare.

Di conseguenza, dispone, l'abrogazione dell'art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

La disposizione prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, finali o endoprocedimentali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte ovvero d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 ovvero iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

La misura, di carattere meramente procedimentale, **non comporta oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

La disposizione è tesa a prorogare la validità del documento di riconoscimento e di identità, in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020. La disposizione di carattere ordinamentale **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il comma 1 è volto a prorogare la validità **ad ogni effetto** dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 6 del 2020, con il quale sono stati adottate le prime misure di contrasto all'epidemia da Covid-19. Si tratta di una misura che ha la funzione di evitare l'aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l'effetto di ridurre l'esposizione al rischio di contagio.

Art. 105 (Ulteriori misure per il settore agricolo)

La disposizione prevede una modifica all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, estendendo dal quarto grado di parentela o affinità - attualmente stabilito quale limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato - al sesto grado di parentela.

Sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi sono stati estratti i lavoratori agricoli a tempo determinato con un numero di giornate complessivamente non superiori alle 30 giornate nell'anno. Infatti, la platea dei soggetti potenzialmente interessati dalla norma svolge le proprie prestazioni modo occasionale o ricorrente.

Per l'anno 2018 sono stati rilevati 283 mila lavoratori con un monte retributivo pari a 194 milioni e 11 giornate lavorate.

La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice civile afferma, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:

- la linea retta unisce le persone di cui l'una discende dall'altra (ad es. padre e figlio, nonno e nipote);
- la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (ad es. fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: tra padre e figlio c'è parentela di primo grado; tra fratelli c'è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 - 1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e così via.



Nella fattispecie identificata della norma vengono allora ricompresi:

Soggetto	Grado di parentela
pronipoti (figli di figli di fratelli)	parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di pronipoti	parenti in linea collaterale di 5° grado
cugini	parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di cugini	parenti in linea collaterale di 5° grado
figli di figli di cugini	parenti in linea collaterale di 6° grado
prozii (fratelli dei nonni)	parenti in linea collaterale di 4° grado
cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 5° grado
figli dei cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 6° grado

La casistica legata ai gradi di parentela oggetto della norma non risulta secondo logica essere così frequente. Per tale motivo è stata identificata una percentuale del 5% dei soggetti estratti (circa 14 mila soggetti).

Sulla base di un'aliquota contributiva del 35% al netto dei premi INAIL risulta un minor gettito contributivo su base annua pari 3,4 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

Detta proposta dispone *ope legis*, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, il differimento della convocazione dell'assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Dispone, altresì, che l'avviso di convocazione delle suddette assemblee ordinarie o straordinarie possa prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; infine è possibile prevedere, altresì, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione di carattere ordinamentale **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**

Art. 107 (Differimento di termini amministrativo contabili)

La norma si limita a prorogare i termini per l'adozione e l'approvazione di bilanci e rendiconti, nonché di una serie di adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 267/2000, pertanto **non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.**

Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)

Comma 1. La disposizione prevede che, al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, fino al 30 giugno 2020 si adottino particolari misure a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei



destinatari degli invii raccomandati, assicurati e dei pacchi postali. Gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. La norma di carattere ordinamentale **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Comma 2. la norma non determina effetti finanziari, in quanto esclusivamente volta, in via del tutto eccezionale e sino al 31 maggio 2020, a consentire il pagamento in misura ridotta delle sanzioni al codice della strada fino a 30 giorni dalla notificazione della stessa e non entro i 5 giorni ordinariamente previsti

Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

Alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti finanziari in quanto:

- il comma 1 e il primo periodo del comma 2 sono esclusivamente dirette a cambiare le priorità nell'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione;
- il secondo periodo del comma 2 si limita a consentire l'utilizzo integrale dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, per le spese correnti connesse all'emergenza in corso, nel rispetto degli equilibri di bilancio gli enti locali.

Art. 110 (Rinvio questionari Sose)

La norma in esame **non determina effetti finanziari**, atteso che prevede esclusivamente lo slittamento del termine, da 60 a 180 giorni, per la restituzione dei questionari SOSE da parte di province, città metropolitane e comuni.

Art. 111 (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)

La sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati alle Regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti-gestione MEF determina effetti in termini di:

- a) **indebitamento netto e fabbisogno pari a 4,3 milioni**, in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale. La sospensione del pagamento delle quote capitale non determina ampliamento della capacità di spesa, e quindi non ha effetti sull'indebitamento netto, in quanto nel 2020 le Regioni a statuto ordinario sono soggette al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- b) **saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi 343,2 milioni**, in relazione ai maggiori interessi passivi di cui sopra e alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 112 (Sospensione quota capitale mutui enti locali)

La sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati agli enti locali dalla Cassa Depositi e prestiti - gestione MEF determina effetti in termini di:

- a) **indebitamento netto e fabbisogno pari a 276,5 milioni**, in relazione a:
 - i. i maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale, pari a 3,6 milioni;
 - ii. l'ampliamento della capacità di spesa degli enti locali, determinato dalla sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti, pari a 272,9 milioni.



b) **saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi 276,5 milioni**, in relazione ai maggiori interessi passivi di cui sopra ed alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato. **Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126.**

Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

La norma proroga i termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD (lett. a), della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente (lett. b) e della comunicazione sulle quantità di RAEE trattate (lett. c). Si tratta di disposizioni ordinarie, prive di effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento alla lettera d), viene differito il termine per il versamento del diritto annuale d'iscrizione, previsto a legislazione vigente entro il 30 aprile, destinato, unitamente alle somme derivanti dai diritti di segreteria, agli oneri per il funzionamento degli organi di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120. In merito **non si ravvisano effetti negativi** per la finanza pubblica.

Art. 114 (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)

La norma in esame, prevedendo l'istituzione presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di **70 milioni di euro per l'anno 2020**, determina un onere in corrispondente misura al quale si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 115 (Straordinario polizia locale)

La disposizione prevede che per l'anno 2020 le prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale, aggiuntive rispetto a quelle correntemente prestate per l'attività istituzionale, effettuate dai dipendenti direttamente impegnati per le esigenze connesse al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dello stato emergenziale, non rilevano ai fini del rispetto del limite del trattamento accessorio complessivo previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/017, assicurando, comunque, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Inoltre, viene prevista, sempre per l'anno 2020, l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un fondo di 10 milioni di euro, finalizzato al concorso degli oneri derivanti dalle maggiori prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale della polizia locale alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali.

Per la copertura degli oneri pari, per l'anno 2020, ad euro 10 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126

Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri)

La disposizione interviene sui termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, prevedendo una proroga di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative. La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

Le disposizioni si limitano a prorogare la durata in carica degli attuali componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle more della nomina dei nuovi componenti. Esse, pertanto, **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)

Le disposizioni si limitano a prorogare la durata in carica del Garante per la protezione dei dati personali per le garanzie nelle comunicazioni, nelle more della nomina dei nuovi componenti. Esse, pertanto, **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



Art. 119 (Disposizioni per i magistrati onorari in servizio)

La presente disposizione, si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare si fa riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 1, rubricato *Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali tributari e militari*, del decreto-legge 8 marzo 2020, che ha stabilito al comma 1, che (a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto e sino al 22 marzo 2020) le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del medesimo decreto legge, sono rinviate d'ufficio.

Con la norma in esame si intende intervenire in favore dei magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, attribuendo ai medesimi, in analogia a quanto disposto dall'articolo 16, del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 - che ha riconosciuto in favore dei lavoratori autonomi, (come indicati nel testo del predetto articolo), un'indennità mensile pari a 500 euro, per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività - un contributo economico pari a 600 euro mensili, per un massimo di tre mesi, parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività.

In via prudenziale, si stima che il costo complessivo per l'erogazione del predetto contributo economico mensile pari a 600 euro, da corrispondere ai 5.400 magistrati onorari che risultano attualmente in servizio, è pari ad euro 9.720.000,00 calcolato come di seguito riportato:

Numero Magistrati onorari in servizio ai sensi art. 1 D.lgs. 116/2017	Contributo economico mensile in euro	Costo totale contributo economico mensile in euro	Durata massima in mesi	Costo complessivo in euro per erogazione contributo economico in favore dei magistrati onorari per il periodo indicato di 3 mesi
5400	600	3.240.000,00	3	9.720.000,00

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, come indicato nel comma 3 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria"- "Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia, di cui al capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che reca uno stanziamento di euro 204.449.725 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022

ART. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)

La norma assegna al Ministero dell'istruzione, nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le risorse necessarie per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso alle medesime istituzioni scolastiche.

Si tratta di una spesa, prevalentemente in conto capitale, corrispondente a circa 10.000 euro per scuola. La somma è superiore al canone annuo per le licenze delle più diffuse piattaforme. Ogni scuola avrà, quindi, a disposizione anche risorse per acquisire dispositivi individuali (tablet, laptop) da assegnare agli studenti che ne abbiano maggiore necessità.

Il comma 4 prevede una spesa di 9,30 milioni di euro per far fronte a 1.000 contratti per assicurare la presenza di un assistente tecnico almeno nelle scuole del primo ciclo di maggiori dimensioni, sino al termine delle attività didattiche dell'a.s. 2019/2020, ossia il 30 giugno 2020. In realtà poiché la norma mette a disposizione uno stanziamento di risorse pari a 2.096,74 euro mensili lordo Stato



per ciascuno dei 1.000 contratti, sufficiente a coprire circa 4,4 mensilità, e tenuto conto altresì dei tempi tecnici necessari all'attuazione della disposizione, si ritiene che i contratti stessi potranno essere stipulati con una scadenza successiva al 30 giugno, prossima piuttosto alla scadenza dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto 2020.

Al complessivo onere di 85 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

ART. 121

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)

La disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica limitandosi a disporre che le risorse già stanziare per i contratti di supplenza breve e saltuaria vengano spese per contratti al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche durante il periodo di chiusura o di sospensione delle attività didattiche

ART. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19)

La disposizione prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con compiti di organizzazione, acquisizione e sostegno alla produzione dei beni necessari per contrastare l'emergenza. Viene altresì previsto che il Commissario possa avvalersi di società in house e soggetti attuatori, nonché, per il tramite del Capo Dipartimento della Protezione civile, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile e del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, oltre che di esperti in materie sanitarie e giuridiche

Agli oneri derivanti dall'acquisizione dei beni necessari per il contrasto all'emergenza e dalle attività previste dalla presente disposizione, si fa fronte nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera del consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze Nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, che sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario, cui si applicano in ogni caso gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Art. 123 (disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

Dal punto di vista finanziario si rappresenta che le disposizioni in esame, che potranno trovare applicazione nei confronti di un limitato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi e per un periodo circoscritto, legato all'emergenza epidemiologica Covid-19, fino al 30 giugno 2020, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnalano, invece, i possibili effetti positivi derivanti dalla riduzione della popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari, sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture rispetto al riemerso fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.

Con specifico riferimento alle disposizioni che consentono l'utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo per i soggetti in detenzione domiciliare si rappresenta che la distribuzione degli stessi



avverrà secondo un programma adottato con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; inoltre l'applicazione dei dispositivi di controllo potrà avvenire quando accertata l'esistenza del consenso del condannato nonché accertata l'effettiva disponibilità degli strumenti e comunque all'esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare, con le modalità indicate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia del 2 febbraio 2001 e nell'ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia. Attualmente, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il contratto in essere, di durata triennale, è in scadenza al 31 dicembre 2021 per un importo annuo di circa 7,7 mln di euro ed un onere complessivo di circa 23 mln di euro. Il contratto prevede fornitura e servizio di 1000 - 1200 braccialetti mese per l'intera durata contrattuale e, pertanto, con la facoltà per l'Amministrazione, nell'ambito della vigenza contrattuale, di installare circa 43.200 braccialetti. Ad oggi, in un arco temporale di 15 mesi ne sono stati attivati circa 5.200 con una media mensile di 350 dispositivi. La norma prevede l'installazione di circa 3.000 braccialetti fino al 30 giugno 2020 che sommati ai 5.200, già attivati, determinano un totale di 8.200 dispositivi. Tenuto conto del numero previsto contrattualmente - pari a 43.200 - si determina una ulteriore disponibilità per i prossimi 21 mesi pari a 35.000 dispositivi che risultano sufficienti a garantire l'ordinaria impiego degli stessi. Da rilevare comunque i tempi di acquisizione dei dispositivi che andranno scaglionati nell'intero periodo considerato atteso che, al momento e fino al 15 maggio ne risultano disponibili 2.600 rinviando l'impiego dei restanti al periodo successivo. Con riferimento, pertanto, alla sostenibilità degli oneri si rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione dell'interno, alla Missione 7 - Ordine pubblico e sicurezza - C.d.R. Dipartimento della Pubblica sicurezza - Programma 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia - Azione: "Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia", capitolo di bilancio 2558 "Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie", pg. 2 "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare" che reca uno stanziamento di € 11.212.767 per l'anno 2020, di € 21.212.767 per l'anno 2021 e di € 21.212.767 per l'anno 2022. Si rappresenta infine che la redazione di programmi rieducativi in favore dei condannati minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva, è una misura già prevista e adottata in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio e in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto. In tal senso, ai relativi adempimenti, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

La disposizione, intervenendo sulla disciplina delle licenze concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà con l'estensione temporale delle licenze godute sino al 30 giugno 2020, introduce modifiche normative di natura meramente procedimentale che **non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

Al **comma 1** si prevede la proroga dei termini per la procedura di concessione e l'avvio dei lavori per i progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriali sostenibile per i Comuni con



popolazione inferiore a 100 abitanti. **La disposizione non comporta oneri** tenuto conto che comunque gli adempimenti connessi all'erogazione delle risorse sono previsti nell'anno 2020.

Commi 2 e 3. La norma è diretta a prorogare alcuni termini del Codice delle assicurazioni private che scadono nel periodo di emergenza sanitaria, ovvero fino al 31 luglio 2020.

In particolare, al comma 2 si proroga di ulteriori quindici giorni il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza (che diverrebbe, così, operante per 30 giorni complessivi, considerato che la normativa vigente mantiene la garanzia operativa per quindici giorni dalla scadenza del contratto). La proroga serve ad agevolare le famiglie che potranno usufruire di 15 giorni di copertura assicurativa "bonus" nelle more della sottoscrizione di una nuova polizza RCA.

Al **comma 3**, si prorogano di 45 giorni i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone. La proroga si rende necessaria in quanto le attuali misure restrittive per contenere il contagio del coronavirus non consentono ai periti e ai medici legali di effettuare la propria attività entro i termini previsti dalla normativa vigente (60 giorni per i sinistri con solo danni a cose e 90 giorni per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso).

I commi 2 e 3 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 4 La disposizione è finalizzata a consentire all'Unioncamere e alle Camere di Commercio di realizzare specifici interventi volti a contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l'accesso al credito, determinate dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

La disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto agli eventuali oneri derivanti dagli interventi previsti si provvede a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci e l'erogazione di finanziamenti è realizzata con risorse reperite dai privati, nei limiti delle stesse, tenendo una contabilizzazione separata sia dei proventi conseguiti che delle corrispondenti erogazioni effettuate. Per quanto riguarda l'avvalimento di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding per l'acquisizione delle suddette risorse, non si prevedono oneri, atteso che gli enti interessati utilizzano, a tal fine, gli strumenti informatici ordinariamente in dotazione.

Art. 126 (disposizioni finanziarie)

Il comma 1, in relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, autorizza l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al primo periodo.

Conseguentemente, i commi 2 e 3 si apportano i necessari aggiornamenti alla legge di bilancio 2020.

Il **comma 4** incrementa di 2.000 milioni per l'anno 2020 la dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Al **comma 5**, in considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23



dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, si prevede che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, siano disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il **comma 6** dispone la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1 in termini di maggiori interessi del debito pubblico e degli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031:

a) quanto a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 105;

b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo;

c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di euro per l'anno 2029 e 69 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

Il **comma 7** prevede un monitoraggio delle misure previste dal presente decreto ed autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti, ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le varie misure, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. In base al **comma 8** eventuali risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, dovranno essere versate dai soggetti responsabili delle misure entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione



dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Il **comma 9** prevede che le risorse destinate dall'INPS all'attuazione delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

Comma 10 La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a vincolare, per l'emergenza sanitaria, le risorse che si renderanno disponibili nell'ambito dei programmi comunitari 2014/2020.

La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di interventi in favore degli Stati membri per assicurare un supporto finanziario all'emergenza sanitaria.

L'iniziativa della Commissione europea prevede la possibilità di utilizzare in via prioritaria le quote di prefinanziamento relative all'annualità 2020, ma anche le residue risorse non ancora oggetto di certificazione a Bruxelles, relativamente ai programmi SIE 2014-2020, per sostenere spese nel settore sanitario, di supporto al capitale circolante delle PMI e ai regimi di lavoro a tempo determinato necessarie a fronteggiare l'attuale situazione di crisi.

Le risorse in parola potranno essere utilizzate nell'ambito di ciascun programma operativo a seguito delle modifiche ai regolamenti comunitari attualmente vigenti ed a seguito della riprogrammazione dei medesimi programmi.

Il **comma 11** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1; inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, dovrà essere effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 19, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

1 / MAR. 2020



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.L. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 - 2

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020
			Titolo I Ulteriori misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale															
2	1		Incremento dotazione organica del Ministero della salute di 56 unità di dirigenti sanitari e di 59 unità di personale non dirigente appartenente all'area III.	5	c	5,09	6,79	6,79	5,09	6,79	6,79	5,09	6,79	6,79	5,09	6,79	6,79	6,79
2	1		Incremento dotazioni organica del Ministero della salute di 58 unità di dirigenti sanitari e di 59 unità di personale non dirigente appartenente all'area III - effetti riflessi	6	l/c				2,47	3,29	3,29	2,47	3,29	3,29	2,47	3,29	3,29	3,29
2	2		Modifica Tabella A Min. Salute	3	c	-2,35	-5,37	-2,00	-2,35	-5,37	-2,00	-2,35	-5,37	-2,00	-2,35	-5,37	-2,00	-2,00
2	2		Riduzione Fondo per il reclutamento residui perenti eliminati - parte corrente Min. Salute (art. 34-ter, c. 5, l. 196/2009)	5	c	-2,75	-1,42	-4,79	-2,75	-1,42	-4,79	-2,75	-1,42	-4,79	-2,75	-1,42	-4,79	-4,79
5	6		INVIITALIA SPA - incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici - Contributi	5	c	25,00			25,00			25,00			25,00			
5	6		INVIITALIA SPA - incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici - Finanziamenti agevolati	5	k	25,00			25,00			25,00			25,00			
7	1-5		Assunzione eccezionale, per l'anno 2020, a domanda, di militari dell'Esercito Italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno e mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate	5	c	13,75	5,66		13,75	5,66		13,75	5,66		13,75	5,66		5,66
7	1-5		Assunzione eccezionale, per l'anno 2020, a domanda, di militari dell'Esercito Italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno e mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate - effetti riflessi	6	l/c				6,67	2,75		6,67	2,75		6,67	2,75		2,75
8	1-3		Conferimento da parte del Ministero della Difesa fino a un massimo di 42 sei incanti a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica	5	c	0,12	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
8	1-3		Conferimento da parte del Ministero della Difesa fino a un massimo di sei incanti a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica - effetti riflessi	6	l/c				0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06
8	4		Riduzione del del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre forze armate	5	c	-0,12			-0,12			-0,12			-0,12			
8	4		Riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale delle Forze Armate	5	c		-0,12			-0,12			-0,12			-0,12		-0,12
9	1		Potenziamento servizi sanitari militari e acquisto dispositivi medici e presidi sanitari	5	k	34,60			34,60			34,60			34,60			
9	2		Produzione e distribuzione di disinfectanti e sostanze ad attività germicida o battericida	5	c	0,70			0,70			0,70			0,70			
10	1		INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri	5	c				15,00			15,00			15,00			



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.L. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 - 2

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
10	1		INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri - effetti riflessi	e	t/c				7,28				7,28		
11	1		Incremento dello stanziamento a favore dell'obbligo superiore di sanità per il reclutamento del personale	s	c	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00
11	1		Incremento dello stanziamento a favore dell'obbligo superiore di sanità per il reclutamento del personale - effetti riflessi	e	t/c				1,38	1,65	1,65		1,38	1,65	1,65
11	2		Riduzione Fondo per il riaccredimento residui perenti eliminati - parte corrente Min. Salute (art. 24-ter, c. 5, l. 156/2009)	s	c	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00		-4,00	-4,00	-4,00
12	1		Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard	s	c	1.410,00							1.410,00		
13	1		Effetti riflessi connessi all'incremento fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi consuntivi di lavoro e ritocchi del personale del comparto sanità (art. 1, c. 1) a valere su Finanziamento SSN	e	t/c				121,25				121,25		
13	1		Effetti riflessi in relazione alle maggiori assunzioni effettuate ai sensi del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 e a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3	e	t/c				250,00				250,00		
13			Incremento Fondo per le emergenze nazionali	s	k	1.650,00							1.650,00		
			TITOLO II MISURE A SOSTEGNO DEL FIVORO												
			Capo I												
			Esenzione delle misure speciali in tema di ammortamenti sociali per tutto il territorio nazionale												
19 e 21	1-5		CICO per lavoratori già turbati - Prestazioni	s	c	245,60							245,60		
19 e 21	1-5		CICO per lavoratori già turbati - Contribuzione figurativa	s	c	119,90									
19 e 21	1-5		Fondo di solidarietà assegno ordinario - Prestazione	s	c	618,00							618,00		
19 e 21	1-5		Fondo di solidarietà assegno ordinario - Contribuzione figurativa	s	c	370,00									
19	6		Fondi alternativi - Prestazioni	s	c	50,00							50,00		
19	6		Fondi alternativi - Contribuzione figurativa	s	c	30,00									
20	1		Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria - Prestazione	s	c	201,80							201,80		



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.L. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 - 2

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
20	1		Tredicesimo ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria - Contribuzione figurativa	5	C	396,40									
22	1		Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito - Prestazioni	5	C	2.320,10									2.320,10
22	1		Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito - Contribuzione figurativa	5	C	973,10									
			Capitolo Norme speciali relative al reddito di lavoro e primo termine di durata di disoccupazione												
23	1-7		Congedo parentale per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi - Prestazione	5	C	693,90									693,90
23	1-7		Congedo parentale per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi - Contribuzione figurativa	5	C	454,40									
23	8		Voucher per chiusura servizi educativi per l'infanzia e scuole	5	C	112,80									112,80
24			Incremento fino ad ulteriori dodici giornate del numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per le mensilità di marzo e aprile 2020 - Prestazione	5	C	444,00									444,00
24			Incremento fino ad ulteriori dodici giornate del numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per le mensilità di marzo e aprile 2020 - Contribuzione figurativa	5	C	146,50									
25			Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico per emergenza COVID-19	5	C	30,00									30,00
26	1		Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare educativa - Prestazione	5	C	98,00									98,00
26	1		Equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare educativa - Contribuzione figurativa	5	C	92,00									
27	1		Indennità una tantum riconosciuta ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 29 febbraio 2020 e ai lavoratori in base ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, ai sensi della Circolare separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.	5	C	209,40									209,40
28	1		Indennità una tantum riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Agn non titolari di pensione e non benefici ad altre forme previdenziali obbligatorie	5	C	2.160,00									2.160,00
29	1		Indennità una tantum ai lavoratori dipendenti singolari del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, con titoli di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente	5	C	103,80									103,80



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.L. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 - 2

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Specie/ Entita'	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
30	2		Indennità una tantum riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo	s	c	396,00			396,00			396,00		
38			Indennità una tantum ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori della spazzatura, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione	s	c	48,60			48,60			48,60		
43	3		INAIL-Incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro - attività ritratti	s	c	0,82			0,82			0,82		
43	3		INAIL-Incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro - attività ritratti	e	t/c	0,40			0,40			0,40		
44			Fondo per il reddito di ultima istanza	s	c	300,00			300,00			300,00		
TITOLO III - Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario														
48	1		Rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese	s	k	1.500,00			1.500,00			1.500,00		
49	1		Rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia piccole e medie imprese - mancate entrate per grazia dell'accesso alla garanzia del Fondo e commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni	e	ext				-42,85					
49	6		Assegnazione risorse a ISMIEA per garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca	s	k	80,00			80,00			80,00		
54	4		Incremento del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparini"	s	k	400,00			400,00			400,00		
55			Credito DTA IRES IRAP	s	c	1.058,00			1.058,00			1.058,00		
55			Canone DTA	e	ext	15,87	14,12	12,20	15,87	14,12	12,20	15,87	14,12	12,20
55			Minore IRES deducibilità canone DTA	e	t	0,00	-4,86	-2,24	0,00	-4,86	-2,24	0,00	-4,86	-2,24
55			Minore IRAP deducibilità canone DTA	e	t				0,00	-1,37	-0,59	0,00	-1,37	-0,59
55			Minore IRAP deducibilità canone DTA	s	c		1,37	0,59						
55			Minori quote deduzioni future DTA IRES	e	t	111,09	63,48	63,48	111,09	63,48	63,48	111,09	63,48	63,48
55			IRES future DTA iscritte - 44bis DL 34/2019	e	t	-36,80	-21,00	-21,00	-36,80	-21,00	-21,00	-36,80	-21,00	-21,00
55			IRAP future DTA iscritte - 44bis DL 34/2019	e	t				-21,40	-12,20	-12,20	-21,40	-12,20	-12,20
55			IRAP future DTA iscritte - 44bis DL 34/2019	s	c	21,40	12,20	12,20	21,40	12,20	12,20	21,40	12,20	12,20
55			Credito di imposta - 44bis DL 34/2019	s	c	-140,40	-140,40	-140,40	-140,40	-140,40	-140,40	-140,40	-140,40	-140,40



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.L. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 2

Articolo	Comma	Lettera	Descrittore Norma	Spesa/Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
55			Canone DTA - 44bis DL 34/2019	c	ext	-8,40	-7,50	-6,50	-8,40	-7,50	-6,50	-8,40	-7,50	-6,50
55			IRES deducibilità canone DTA - 44bis DL 34/2019	e	t		2,58	1,19		2,58	1,19		2,58	1,19
55			IRAP deducibilità canone DTA - 44bis DL 34/2019	e	t					0,72	0,31		0,72	0,31
55			IRPEF deducibilità canone DTA - 44bis DL 34/2019	s	c		-0,72	-0,31						
56			Istituzione di un fondo a copertura della garanzia concessa dallo Stato ai fini di supportare le liquidità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19	s	k	1.730,00						1.730,00		
57			Istituzione di un fondo a copertura della garanzia concessa dallo Stato ai fini di supportare le liquidità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19	s	k	500,00						500,00		
58			Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 - quota capitale	e	ext				-35,15					
58			Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81 - quota interessi	e	ext				-1,85					-1,85
Titolo IV - Misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese														
63			Pronto ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 40.000 euro, che non concorrono alla formazione del reddito, esportato il numero di giorni di lavoro svolti nella prima metà di lavoro del mese di maggio 2020	s	c	880,50						880,50		
64			Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19	s	c	50,00						50,00		
65			Credito d'imposta, riconosciuto agli esercenti attività di impresa, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/2.	s	c	355,30						355,30		
65			Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Irap	e	t		-62,30	25,70					-62,30	25,70
65			Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Reddito di Impresa IUD	e	t		-47,25	30,25					-47,25	30,25
65			Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Reddito di Impresa IRAP	e	t					-9,45	4,05		-9,45	4,05
65			Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Reddito di Impresa IRAP	s	c		9,45	-4,05						
68			Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione-ENTRI	e	t				-551,10					-551,10
68			Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione-ENTRI	e	co				-270,20					-270,20
68			Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione-ENTRI	s	c	270,20								
69	2		Sospensione versamento per proroga onerosa della concessione Bilogo	e	ext					-1,48				-1,48
69	3		Proroga 6 mesi gene scammesse - art. 24 del DL 124/2019	e	ext									
69	3		Proroga 6 mesi gene bilogo - art. 24 del DL 124/2019	e	ext									



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.L. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 2

Articolo	Comma	lettura	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Mittente	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022
69	3		Provvedo a mesi registro unico degli operatori del gioco pubblico - art. 27 del D.L. 124/2019	e	t	-27,92			-27,92		
70			Potenziamento Agenzia Dogane e Monopoli	s	c	8,00			8,00		
70			Potenziamento Agenzia Dogane e Monopoli - effetti riflessi	e	t/c	3,88			3,88		
			TITOLO V - Utilizzazioni disposizioni								
			Capolo								
			Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza della diffusione del COVID-19								
72	1		Fondo per la promozione integrata	s	c	150,00			150,00		
74	1		Spese per straordinario e altri oneri connessi all'impiego del personale delle FFAA, FPPP e equipaggiamento del personale impegnato per emergenza COVID-19	s	c	44,10			44,10		
74	1		Spese per straordinario e altri oneri connessi all'impiego del personale delle FFAA, FPPP e equipaggiamento del personale impegnato per emergenza COVID-19 - effetti riflessi	e	t/c	21,38			21,38		
74	1		Spese per rafforzamento e potenziamento FFAA, FPPP e equipaggiamento del personale impegnato per emergenza sanitaria	s	c	15,84			15,84		
74	2		Dotazione di dispositivi di protezione individuale e idoneo equipaggiamento al relativo personale impegnato ed esposto al rischio di contagio da COVID-19	s	c	23,54			23,54		
74	2		Dotazione di dispositivi di protezione individuale e idoneo equipaggiamento al relativo personale impegnato ed esposto al rischio di contagio da COVID-20a - Parte spesa destinata al pagamento per prestazioni straordinarie del personale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera	s	c	0,14			0,14		
74	2		Dotazione di dispositivi di protezione individuale e idoneo equipaggiamento al relativo personale impegnato ed esposto al rischio di contagio da COVID-20a - Parte spesa destinata al pagamento per prestazioni straordinarie del personale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - effetti riflessi	e	t/c	0,07			0,07		
74	3		Vigili del Fuoco - Potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a fronteggiare l'emergenza COVID-19 - spesa di personale	s	c	2,97			2,97		
74	3		Vigili del Fuoco - Potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a fronteggiare l'emergenza COVID-19 - spesa di personale - effetti riflessi	e	t/c	1,44			1,44		
74	3		Vigili del Fuoco - Potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a fronteggiare l'emergenza COVID-19 - spese per attrezzature e materiali	s	c	3,00			3,00		
74	4		Incremento operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio - oneri di personale	s	c	3,05			3,05		
74	4		Incremento operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio - oneri di personale - effetti riflessi	e	t/c	1,48			1,48		
74	4		Incremento operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio - spese per pulizia e igiene	s	c	0,82			0,82		
74	4		Incremento operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio - spese per operatività personale	s	c	1,00			1,00		
74	4		Incremento operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio - spese per missioni	s	c	1,77			1,77		
74	5		Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge 11 aprile 1984, n. 121	s	c	2,08			2,08		
74	5		Pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge 11 aprile 1984, n. 121 - effetti riflessi	e	t/c	1,01			1,01		
74	6		Riduzione della durata del corso, da 24 a 12 mesi, della carriera prefettizia	s	c	0,84	2,51		0,84	2,51	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D.L. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 2

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Specie/Entrata	Nuova	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022		
74	5		Riduzione della durata del corso, da 24 a 12 mesi, della carriera prefettizia - effetti riflessi	€	✓/€						0,41	1,22		0,41	1,22	
74	7		Misure straordinarie al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito ceramico e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19 - lavoro straordinario e altri oneri di personale	€	✓/€	5,02					5,02			5,02		
74	7		Misure straordinarie al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito ceramico e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19 - lavoro straordinario e altri oneri di personale - effetti riflessi	€	✓/€						2,43			2,43		
74	7		Misure straordinarie al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito ceramico e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19 - spesa di sanificazione	€	✓/€	1,20					1,20			1,20		
74	8		Riduzione tabella A Interno	€	✓/€						-2,51			-2,51		
77			Acquisto da parte delle istituzioni scolastiche di materiali per la disinfezione dei locali, nonché di dispositivi di protezione e (igie)ne personali	€	✓/€	43,50					43,50			43,50		
78	2		istituzione fondo per la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura	€	✓/€	100,00					100,00			100,00		
78	3		Incremento Fondo decurtato alimentati alle persone indigenti (articolo 58, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 2012, n. 83)	€	✓/€	50,00					50,00			50,00		
79			Compensazione dei danni subiti dall'evento eccezionale Covid-19 alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano servizi di servizio pubblico	€	✓/€	500,00					500,00			500,00		
80			Incremento donazione contratti di sviluppo	€	✓/€	400,00					400,00			400,00		
85	1		Interventi urgenti di ristrutturazione e di riqualificazione degli esecutori professionisti danneggiati per colpa delle strutture dei comuni anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica e tratto nazionale del Covid-19	€	✓/€	20,00					20,00			20,00		
86	3		Riduzione Tabella B Giustizia	€	✓/€	-10,00					-10,00			-10,00		
89	1		Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo destinato al sostegno degli operatori	€	✓/€	80,00					80,00			80,00		
89	1		Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo destinato ad investimenti finalizzati al rilancio dei settori	€	✓/€	50,00					50,00			50,00		
89	3	b)	Riduzione FSC - risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo	€	✓/€	-50,00					-50,00			-50,00		
89	3	c)	Riduzione Fondo unico per lo spettacolo	€	✓/€	-10,00					-10,00			-10,00		
92	1		Indennizzo Autorità di Sistema Portuale per mancata applicazione fino al 30 aprile 2020 della tassa di ancoraggio per le operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato	€	✓/€	13,60					13,60			13,60		
92	1		Mancata applicazione fino al 30 aprile 2020 della tassa di ancoraggio per le operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato	€	✓/€						-13,60			-13,60		
93			Contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che operano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di parate diriposte atte a separare il peso guida dai sedili davanti alla clientela	€	✓/€	2,00					2,00			2,00		
94			Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 - Prestazioni	€	✓/€	120,00					120,00			120,00		



D.L. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 - 2

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione Norma	Specie/ Eletta	Natura	Saldo netto da finanziare					Indebitamento netto							
						2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022				
126	6	e)	Restituzione fondo contributi plurimennati di cui all'articolo 6, comma 2 del D.L. 35/2008	€	k													
			TOTALE ENTRATE	€		-559,44	-62,79	94,08	-470,94	-77,07	94,97	-65,00	-883,27	51,97	-65,00	-65,00		
			TOTALE SPESE	€		24.276,62	469,04	84,93	18.146,74	-209,81	17,95	19,575,44	-78,81	19,575,44	19,575,44	-78,81		
			TOTALE GENERALE ARTICOLATO	€		-24.736,06	63,11	9,15	-18.617,68	-132,74	74,02	-19.998,62	1,54	-19.998,62	1,54	-19,998,62		



DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

MODULARIO
P.C.M. - 416

MOD 531

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, che dispone l'esclusione dall'AIR per i provvedimenti normativi concernenti "disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato";

Considerato che lo schema di decreto-legge recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", concerne disposizioni necessarie per la sicurezza interna dello Stato;

DICHIARA

l'Esclusione dall'AIR per lo schema di decreto-legge recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Roma, 18 MAR. 2020

Pres. Ermanno de Francisco

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020^().*

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell'università;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo è stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2020;

^(*) Si veda, inoltre, il comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 18 marzo 2020.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Articolo 1.

(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 lettera a) e 6, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella di cui all'allegato A.

Articolo 2.

(Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)

1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.092.994 per l'anno 2020, di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022 e di euro 1.697.665 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 3.

(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-*ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:

a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;

b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerge l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.

2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* del medesimo decreto legislativo.

3. Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 già adottate per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 4.

(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.

2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.

3. Sono fatte salve le misure già adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19.

4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui all'allegato B; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della

Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.

Articolo 5.

(Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, il Commissario straordinario di cui all'articolo 122 è autorizzato a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.

2. A tal fine il Commissario straordinario si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.

3. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.

4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 6.

(Requisizioni in uso o in proprietà)

1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 10, anche su richiesta del Commissario straordinario di cui

all'articolo 122, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

2. La requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine.

3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà.

4. Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma è liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:

a) in caso di requisizione in proprietà, l'indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore;

b) in caso di requisizione in uso, l'indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.

5. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 2.

6. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonché in quelli di sua trasformazione in requisizione in proprietà, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera a) del comma 4, è corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l'uso. Se non viene indicato un nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi della lettera a) del comma 4.

7. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

8. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi del comma 7, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. L'indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1.

9. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

10. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 4.

Articolo 7.

(Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)

1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a do-

manda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

- a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
- b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.

2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore ad anni 45;
- b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);
- c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;
- d) non essere stati dimessi d'autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;
- e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite portale *on-line* sul sito internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il personale di cui al comma 1 non è fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente.

5. Per la medesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.750.000 per l'anno 2020 e a euro 5.662.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 8.

(Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di assi-

stenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell'incremento esponenziale delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di test patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, può conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:

– per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

– per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Articolo 9.

(Potenziamento delle strutture della Sanità militare)

1. Al fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.

2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e so-

stanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304 milioni per l'anno 2020 di provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 10.

(Potenziamento risorse umane dell'INAIL)

1. Per le medesime finalità di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Alla copertura dei degli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 15.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 11.

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le finalità di cui al primo periodo l'Istituto è altresì autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise:

a) 20 unità di personale con qualifica di dirigente medico;

b) 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;

c) 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;

d) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 12.

(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

2. Ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.

Articolo 13.

(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive del-

l'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.

Articolo 14.

(Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h) del decreto - legge 23 febbraio 2020 n. 6 non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19

Articolo 15.

(Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, atte-

stano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti

4. Qualora all'esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Articolo 16.

(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Articolo 17.

(Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID)

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili, è affidata ad AIFA, la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi sperimentali e degli usi compassionevoli di cui al comma 2.

2. I dati delle sperimentazioni di cui al comma 1 riguardano esclusivamente gli studi sperimentali e gli usi compassionevoli dei medicinali, per pazienti con COVID-19. I protocolli di studio sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.

3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.

4. Il Comitato Etico di cui al comma 3, acquisisce dai promotori tutti i protocolli degli studi sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti e le richieste dei medici per gli usi compassionevoli.

5. Il Comitato Etico di cui al comma 3 comunica il parere alla CTS dell'AIFA, quest'ultima ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione dei dati ai fini della sperimentazione, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione dati nonché per le modalità di adesione agli studi.

6. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Articolo 18.

(Rifinanziamento fondi)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi previsti dal presente Titolo e da quelli di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, è incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono

nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.

2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2019, per l'anno 2020 il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio è differito al 30 giugno.

3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1.650 milioni di euro, ivi incluse le risorse di cui all'articolo 6, comma 10.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

TITOLO II

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

CAPO I

ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Articolo 19.

*(Norme speciali in materia di trattamento ordinario
di integrazione salariale e assegno ordinario)*

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'arti-

colo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 5 e di cui all'articolo 21 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 20.

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto

monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole "all'interruzione" sono sostituite dalle seguenti: "alla sospensione".

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 21.

(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'articolo 19 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9.

4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 22.

(Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative

a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

CAPO II

NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

Articolo 23.

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19)

1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

10. Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

11. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 24.

*(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33,
legge 5 febbraio 1992, n. 104)*

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 25.

(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19)

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

2. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 23, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità

tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere rideterminati in 72 ore. Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 26.

(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine

alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 27.

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 28.

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 29.

(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articol 30.

(Indennità lavoratori del settore agricolo)

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 31.

(Incumulabilità tra indennità)

1. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

Articolo 32.

(Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Articolo 33.

(Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

Articolo 34.

(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Articolo 35.

(Disposizioni in materia di terzo settore)

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".

3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di patronati)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:

a) in deroga all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;

b) in deroga all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;

c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Articolo 37.

(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)

1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Articolo 38.

(Indennità lavoratori dello spettacolo)

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 39.

(Disposizioni in materia di lavoro agile)

1. Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81

Articolo 40.

(Sospensione delle misure di condizionalità)

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Articolo 41.

(Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)

1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.

2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.

3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

Articolo 42.

(Disposizioni INAIL)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Articolo 43.

(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 423.000 per l'anno 2020, euro 2.538.000 per l'anno 2021 e euro 5.075.000 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 44.

(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 45.

(Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 46.

(Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Articolo 47.

(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di

far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. L'Azienda sanitaria locale può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al primo periodo, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o di esclusione dalle medesime.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

Articolo 48.

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

TITOLO III

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Articolo 49.

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:

- a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;

c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione;

f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;

i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;

l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;

m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

2. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati".

3. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

4. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite

o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176.

5. All'articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e delle finanze adempie il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

6. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull'economia.

7. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.

8. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che erogano nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 126, commi 5 e 8, del presente decreto legge.

10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 50.

(Modifiche alla disciplina FIR)

1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio »;

b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio »;

2. All'art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160 le parole: “18 aprile 2020” sono sostituite con le seguenti: “18 giugno 2020”.

Articolo 51.

(Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB)

1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 52.

(Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II))

1. All'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato

quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.”

Articolo 53.

(Misure per il credito all'esportazione)

1. Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

2. La garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 54.

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

a) l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

b) Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:

“478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.

3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 55.

(Misure di sostegno finanziario alle imprese)

L'articolo 44-*bis* del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

Art. 44-*bis*.

1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei cre-

diti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

4. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Articolo 56.

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'as-

senza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura

del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

8. L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.

10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 57.

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su

portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 19 comma 5 del DL78/2009. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per l'accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 58.

(Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)

1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

Articolo 59.

(Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19)

1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE Spa è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali. Le modalità operative degli interventi sopra descritti sono definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

TITOLO IV

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ
DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Articolo 60.

(Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Articolo 61.

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 62.

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in

vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di

5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 63.

(Premio ai lavoratori dipendenti)

1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 64.

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 65.

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 66.

(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 67.

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle

disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Articolo 68.

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. E' differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 69.

(Proroga versamenti nel settore dei giochi)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo

unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

2. A seguito della sospensione dell'attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.

3. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi.

4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 70.

(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 71.

(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze

TITOLO V
ULTERIORI DISPOSIZIONI

CAPO I

ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CIV-19

Articolo 72.

(Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese)

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*).

2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 73.

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

3. Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Articolo 74.

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776,00 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, delle Forze armate, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle

medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 23.681.122 per l'anno 2020, di cui euro 19.537.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 4.000.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo ed euro 144.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.073.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 900.000 per i richiami del personale volontario e di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.

4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture – U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per il periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo indicato nell'articolo 22, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, la spesa complessiva di euro 6.636.342 di cui euro 3.049.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.765.842 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture – U.t.G.

5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 1 aprile 1981, n. 121.

6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, al fine di garantire la migliore applica-

zione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale - "Concorsi ed Esami", numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-U.t.G. dei luoghi di residenza. Al semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione delle attività didattico-formative. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione dei partecipanti al corso di formazione di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196, sono adeguate al corso di cui al presente articolo. L'esito favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente disposizione. Per le finalità previste dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 837.652 per l'anno 2020 e di euro 2.512.957 per l'anno 2021.

7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, di più gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.219.625,00 per l'anno 2020 di cui euro 3.434.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, di cui euro 1.585.125,00 per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del personale necessario, nonché di cui euro 1.200.000,00 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta.

8. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 105.368.367 nel 2020 e a euro 2.512.957 nel 2021, si provvede, quanto a

euro 105.368.367 nel 2020 ai sensi dell'articolo 126 e quanto a euro 2.512.957 nel 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 75.

(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello *cloud SaaS (software as a service)*, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una « start-up innovativa » o un « piccola e media impresa innovativa », iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo di Anac, nonché previa verifica del

rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-*bis* dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 76.

(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19.)

1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.

2. Al comma 1-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento ».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 77.

(Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 78.

(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

1. Al comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "50 per cento" sono sostituite con le parole "70 per cento".

2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

3. Al fine di assicurare la distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 79.

(Misure urgenti per il trasporto aereo)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

3. In considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria dall'epidemia da COVID-19, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

4. Ai fini della costituzione della società di cui al comma 3, con uno o più Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresentano l'atto costitutivo della nuova società, sono definiti l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle rilevanti disposizioni vigenti in materia, nonché è definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Il Commissario Straordinario delle società di cui al comma 3 è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l'attuazione della presente norma. Ai fini del presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patri-

moniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta.

5. Alla società di cui ai commi 3 e 4 non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.

6. Ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 3, come efficientati e riorganizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 2020 n. 2, trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, con esclusione di ogni altra disciplina eventualmente applicabile.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, può essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali

8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 80.

(Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 81.

(Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020)

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei

ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il *referendum* confermativo del testo legge costituzionale, recante: « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecento-quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso.

Articolo 82.

(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue.

2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi

3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza

4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali.

5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 83.

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal

capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema

di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclu-

sioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono

condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Articolo 84.

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerale dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto pre-

visto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

3. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;

e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

6. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

7. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.

8. L'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.

9. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

10. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole « deve essere depositata », sono inserite le seguenti: « , anche a mezzo del servizio postale, ». Dall'8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l'obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.

11. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Articolo 85.

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno

2020 i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali, sentita l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze, coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;

e) la previsione dello svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva partecipazione degli interessati;

f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A de-

correre dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.

6. Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

7. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

8. È abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Articolo 86.

(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti - anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione

previste dai protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.

2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 87.

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione

collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fuori dei casi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione a rischio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Fino alla stessa data di cui al comma 6, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d'ufficio in licenza straordi-

naria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

8. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, la parola "provvedono" è sostituita dalle seguenti "possono provvedere".

Articolo 88.

(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6.

2. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Articolo 89.

(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126;

b) quanto a 50 milioni di euro a mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per l'anno 2020, le somme già assegnate con la delibera CIPE n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

c) quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Articolo 90.

(Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-*septies* della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza

con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

Articolo 91.

(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."

- All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: ", consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,".

Articolo 92.

(Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)

1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Articolo 93.

(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 94.

(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 può essere autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziato ai sensi del comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 95.

(Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo)

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Articolo 96.

(Indennità collaboratori sportivi)

1. L'indennità di cui all'articolo 27 è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche

in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 97.

(Aumento anticipazioni FSC)

1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana.

Articolo 98.

(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

“1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

2. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole “2.000 euro” sono sostituite con le seguenti “2.000 per l'anno 2019 e 4.000 euro per l'anno 2020”;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali”.

Articolo 99.

(Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.

2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.

5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.

Articolo 100.

(Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente de-

creto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 101.

(Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove.

2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonché ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e

delle attività di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. b).

4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

5. Le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, i lavori riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono, in deroga all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 95 del 2016, entro il 10 luglio 2020. E' conseguentemente differita al 11 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10 novembre 2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della Legge 240/2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 30 settembre 2020.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.

Articolo 102.

(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17,

comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione – anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo.

5. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio, secondo le indicazioni di

cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016.

Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1 febbraio 2006, n. 4 sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi con le modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016. È abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

Articolo 103.

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020

o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Articolo 104.

(Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Articolo 105.

(Ulteriori misure per il settore agricolo)

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole « quarto grado » sono sostituite dalle seguenti: « sesto grado ». Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 106.

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile

senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle

risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 107.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.

3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l'anno 2020:

– i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;

– il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020

7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.

9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.

10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, è stabilito il differimento dei seguenti termini, stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centottanta giorni;

b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in centotrentacinque giorni;

c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centottanta giorni;

d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in centocinquanta giorni.

Articolo 108.

(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii

raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

2. Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia con il costante incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, al fine di consentire il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla vigente normativa volte a contenere il diffondersi della pandemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Articolo 109.

(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo

di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

Articolo 110.

(Rinvio questionari Sose)

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U, è fissato in centottanta giorni.

Articolo 111.

(Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)

1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.

3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.

4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni di euro e a 338,9 milioni in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 112.

(Sospensione quota capitale mutui enti locali)

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 113.

(Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per vei-

coli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Articolo 114.

*(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province,
Città metropolitane e Comuni)*

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 70 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 115.

(Straordinario polizia locale)

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 116.

(Termini riorganizzazione Ministeri)

1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2020, i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.

Articolo 117.

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole « fino a non oltre il 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».

Articolo 118.

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le pa-

role « entro il 31 marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020 ».

Articolo 119.

(Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all'articolo 83. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del presente decreto.

3. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Articolo 120.

(Piattaforme per la didattica a distanza)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali

per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;

c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.

6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per l'anno 2020 di euro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 121.

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)

1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o

di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

Articolo 122.

(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, il Commissario attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attività può avvalersi di soggetti attuatori e di società *in house*, nonché delle centrali di acquisto. Il Commissario, raccordandosi con le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere, anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva, Il Commissario dispone, anche per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile e, ove necessario, del prefetto territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza anche ai sensi

dell'articolo 5. Per la medesima finalità, può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto previsto dall'art. 99. Le attività di protezione civile sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile in raccordo con il Commissario.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute e, anche su richiesta delle regioni, può adottare in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite.

3. Al Commissario compete altresì l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure, provvede altresì alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) 2012/2002 e delle risorse del fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.

4. Il Commissario opera fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.

5. Il Commissario è scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.

6. Il Commissario esercita i poteri di cui al comma 1 in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente

articolo, il Commissario può avvalersi, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito.

7. Sull'attività del Commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato.

8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al comma 1, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio" e tutti tali atti sono altresì sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere. La medesima limitazione di responsabilità vale per gli atti, i pareri e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle operazioni negoziali di cui al presente comma.

9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, e per le attività di cui al presente articolo fa fronte nel limite delle risorse assegnate allo scopo con Delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario. Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture, anche senza garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 123.

(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

1. In deroga al disposto dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

3. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

4. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espriare scende sotto la soglia di sei mesi.

5. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive di cui al comma 1, la direzione dell'istituto penitenziario può omettere la relazione prevista dall'art. 1, comma 4, legge 26 novembre 2010, n. 199. La direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e che il condannato ab-

bia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo, nonché a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

7. Per il condannato minorene nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto, provvederà, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.

8. Restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili.

9. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 124.

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

1. Ferme le ulteriori disposizioni di cui all'art. 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020.

Articolo 125.

(Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

1. Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.

2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.

3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.

4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.

Articolo 126.

(Disposizioni finanziarie)

1. In relazione a quanto stabilito con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e modificazioni, tenuto conto degli effetti degli interventi previsti dal presente decreto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, di cui al primo periodo.

2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "58.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "83.000 milioni di euro".

4. La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, è incrementata di 2.000 milioni per l'anno 2020.

5. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti

alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo in termini di maggiori interessi del debito pubblico e agli oneri di cui agli articoli 7, 43, 55, 66 e 105, pari complessivamente a 400,292 milioni di euro per l'anno 2021, a 374,430 milioni di euro per l'anno 2022, a 396,270 milioni di euro per l'anno 2023, a 418,660 milioni di euro per l'anno 2024, a 456,130 milioni di euro per l'anno 2025, a 465,580 milioni di euro per l'anno 2026, a 485,510 milioni di euro per l'anno 2027, a 512,580 milioni di euro per l'anno 2028, a 527,140 milioni di euro per l'anno 2029, a 541,390 milioni di euro per l'anno 2030 e a 492,700 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2031, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 530,030 milioni di euro per l'anno 2021, a 451,605 milioni di euro per l'anno 2022, a 471,945 milioni di euro per l'anno 2023, a 496,235 milioni di euro per l'anno 2024, a 521,305 milioni di euro per l'anno 2025, a 539,655 milioni di euro per l'anno 2026, a 556,785 milioni di euro per l'anno 2027, a 578,555 milioni di euro per l'anno 2028, a 595,215 milioni di euro per l'anno 2029, a 609,465 milioni di euro per l'anno 2030 e a 560,775 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 221,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 268,58 milioni di euro per l'anno 2022, a 215,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 69,81 milioni di euro per l'anno 2025, a 67,69 milioni di euro per l'anno 2026, a 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, a 65,76 milioni di euro per l'anno 2028, a 65,26 milioni di euro per l'anno 2029 e a 26,58 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 230,266 milioni di euro per l'anno 2021, a 273,525 milioni di euro per l'anno 2022 e a 216,023 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 55, 66 e 74;

b) quanto a 185,30 milioni di euro per l'anno 2021, a 115 milioni di euro per l'anno 2022, a 188 milioni di euro per l'anno 2023, a 351,10 milioni di euro per l'anno 2024, a 390,20 milioni di euro per l'anno 2025, a 401,10 milioni di euro per l'anno 2026, a 421,90 milioni di euro per l'anno 2027, a 449,40 milioni di euro per l'anno 2028, a 464,30 milioni di euro per l'anno 2029, a 516 milioni di euro per l'anno 2030 e a 494 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede me-

dante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 5 del presente articolo;

c) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, a 65 milioni di euro per l'anno 2022, a 69 milioni di euro per l'anno 2023, a 74 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025, a 72 milioni di euro per l'anno 2026, a 70 milioni di euro per l'anno 2027, a 65 milioni di euro per l'anno 2028, a 67 milioni di euro per l'anno 2029 e 69 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

8. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 7, residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al comma precedente entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

9. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

10. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa all'infezione epidemiologica Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.

11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Articolo 127.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-104.500	-56.500	-37.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	339.340	311.366	301.350
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-154.000	-109.500	-87.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	388.840	364.366	351.350
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

TABELLA A

	quote d'ac- cesso fabbisog- no sanitario anno 2019	articolo 1, c. 1	articolo 1, c. 2	articolo 3, c. 1 e 2	articolo 3, c. 3	TOTALE
PIEMONTE	7,39%	18.462.820	7.385.128	17.724.308	11.816.205	55.388.461
V D'AOSTA	0,21%	526.051	210.421	505.009	336.673	1.578.154
LOMBARDIA	16,58%	41.451.232	16.580.493	39.793.183	26.528.788	124.353.695
BOLZANO	0,85%	2.128.555	851.422	2.043.413	1.362.275	6.385.664
TRENTO	0,89%	2.215.305	886.122	2.126.693	1.417.795	6.645.916
VENETO	8,12%	20.310.880	8.124.352	19.498.445	12.998.963	60.932.640
FRIULI	2,06%	5.154.555	2.061.822	4.948.373	3.298.915	15.463.664
LIGURIA	2,69%	6.726.896	2.690.759	6.457.821	4.305.214	20.180.689
E ROMAGNA	7,44%	18.598.263	7.439.305	17.854.332	11.902.888	55.794.788
TOSCANA	6,30%	15.760.280	6.304.112	15.129.868	10.086.579	47.280.839
UMBRIA	1,49%	3.726.843	1.490.737	3.577.770	2.385.180	11.180.530
MARCHE	2,57%	6.422.635	2.569.054	6.165.729	4.110.486	19.267.905
LAZIO	9,68%	24.205.615	9.682.246	23.237.391	15.491.594	72.616.846
ABRUZZO	2,19%	5.480.293	2.192.117	5.261.081	3.507.387	16.440.878
MOLISE	0,52%	1.292.027	516.811	1.240.346	826.897	3.876.080
CAMPANIA	9,32%	23.288.405	9.315.362	22.356.869	14.904.579	69.865.215
PUGLIA	6,63%	16.582.736	6.633.095	15.919.427	10.612.951	49.748.209
BASILICATA	0,94%	2.347.965	939.186	2.254.047	1.502.698	7.043.896
CALABRIA	3,20%	7.993.950	3.197.580	7.674.192	5.116.128	23.981.849
SICILIA	8,18%	20.457.765	8.183.106	19.639.454	13.092.969	61.373.294
SARDEGNA	2,75%	6.866.929	2.746.771	6.592.252	4.394.834	20.600.786
TOTALE	100,00%	250.000.000	100.000.000	240.000.000	160.000.000	750.000.000

TABELLA B

	quote d'accesso fabbisogno sanitario anno 2019	articolo 4
PIEMONTE	7,39%	3.692.564
V D'AOSTA	0,21%	105.210
LOMBARDIA	16,58%	8.290.246
BOLZANO	0,85%	425.711
TRENTO	0,89%	443.061
VENETO	8,12%	4.062.176
FRIULI	2,06%	1.030.911
LIGURIA	2,69%	1.345.379
E ROMAGNA	7,44%	3.719.653
TOSCANA	6,30%	3.152.056
UMBRIA	1,49%	745.369
MARCHE	2,57%	1.284.527
LAZIO	9,68%	4.841.123
ABRUZZO	2,19%	1.096.059
MOLISE	0,52%	258.405
CAMPANIA	9,32%	4.657.681
PUGLIA	6,63%	3.316.547
BASILICATA	0,94%	469.593
CALABRIA	3,20%	1.598.790
SICILIA	8,18%	4.091.553
SARDEGNA	2,75%	1.373.386
TOTALE	100,00%	50.000.000

€ 14,80